

Delibera n. 58 del Consiglio di Amministrazione del 07/08/2026

Oggetto: Avvio del procedimento di modifica dello Statuto dell'Università Telematica Leonardo da Vinci

<i>Nominativo</i>	<i>CdA</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
Sergio Caputi	Presidente	X		X		
Giampiero Di Plinio	Rettore	X		X		
Giovanna Murmura	Componente	X		X		
Beatrice Feragalli	Componente		X			
Stefano Antonio Gattone	Componente	X		X		
Massimiliano Vito	Componente		X			
Dino Burtini	Componente	X		X		
	Collegio dei Revisori					
Luigi Mezzanotte	Presidente	X		X		
Lucio Mercogliano	Componente	X		X		
Giuseppe Petracca	Componente	X		X		

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente) (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A- Astenuto)

Partecipa, con voto consultivo, ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello Statuto, il dott. Diego Del Biondo Direttore Generale dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" ed assume la funzione di Segretario Verbalizzante per la trascrizione del processo verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che la Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio" è stata costituita su iniziativa dell'Università "Gabriele d'Annunzio", ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del DPR 24 maggio 2001 relativo al "Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato" e persegue finalità di supporto alla didattica ed alla ricerca;

Visto che la Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio" è ente promotore e sostenitore dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (di seguito per brevità anche "Telematica"), istituita ai sensi del D.I. del 17 aprile 2003 e della legge 27 dicembre 2022, n.289;

Premesso che ai sensi dell'art. 14 comma 1, lett. n) dello Statuto di Unidav il CdA delibera in merito a modifiche dello Statuto, sentito il Senato Accademico;

Visto che l'Ateneo "Leonardo da Vinci" è una Università telematica che eroga i propri servizi a distanza attraverso la rete internet e che ha tra i propri fini istituzionali l'alta formazione, la ricerca, le missioni di trasferimento tecnologico, i servizi alle istituzioni, alle imprese e al territorio;

Acquisita la nota PEC pervenuta in data 05/08/2026 dalla Fondazione Università degli studi "G. d'Annunzio" e trasmessa dall'Ateneo "G. d'Annunzio" avente ad oggetto: *Atto di indirizzo e di impulso ex artt. 1 e 16 dello Statuto della Fondazione: direttiva per l'avvio del procedimento di modifica dello Statuto dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci"* (**all.to 3.1**) recante tra l'altro bozza dello Statuto Unidav con le modifiche proposte dall'Università G. d'Annunzio;

Acquisito il parere del Senato Accademico, il quale ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte dall'Ateneo "G. d'Annunzio" sulla bozza di Statuto;

Considerato che nella medesima nota l'Ateneo chiede al Prof. Caputi — in qualità di Presidente della Fondazione e, ex art. 8 comma 1 dello Statuto UniDav vigente, anche Presidente del C.d.A. dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" — di avviare con ogni consentita urgenza, le necessarie procedure presso gli Organi competenti UniDav per l'adozione delle modifiche statutarie e il conseguente *iter* di adeguamento, che Ud'A si riserva di orientare "stante la sostanziale riferibilità di UniDav a Ud'A";

Esaminata la bozza di Statuto trasmessa dalla Fondazione Università "G. d'Annunzio" e licenziata dagli organi collegiali dell'Università d'Annunzio che per comodità si allega singolarmente nella versione (**all.to 3.2**);

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DELIBERA

Di approvare la bozza di Statuto trasmessa dalla Fondazione Università "G. d'Annunzio" e licenziata dagli organi collegiali dell'Università d'Annunzio nella versione allegata 3.2;

Di avviare l'iter di adeguamento dello Statuto e la relativa trasmissione al Miur per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione è da considerarsi immediatamente esecutiva per consentire la trasmissione al Miur degli atti necessari per gli adempimenti di competenza.

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Diego Del Biondo

Il Presidente

Prof. Sergio Caputi

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Atto di indirizzo e di impulso ex artt.1 e 16 dello Statuto della Fondazione: direttiva per l'avvio del procedimento di modifica dello Statuto dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (UniDav)
Mittente: "Per conto di: ateneo@pec.unich.it" <posta-certificata@postecert.it>
Data: 31/07/2026, 18:23
A: fondazione@pec.fondazioneunich.it



Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/07/2026 alle ore 18:23:35 (+0200) il messaggio
"Atto di indirizzo e di impulso ex artt.1 e 16 dello Statuto della Fondazione: direttiva per l'avvio del
procedimento di modifica dello Statuto dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (UniDav)" è
stato inviato da "ateneo@pec.unich.it"
indirizzato a:

fondazione@pec.fondazioneunich.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 166787C4.0031A690.B8FCFECB.9E4F40DD.posta-certificata@postecert.it

— postacert.eml —

Oggetto: Atto di indirizzo e di impulso ex artt.1 e 16 dello Statuto della Fondazione: direttiva per
l'avvio del procedimento di modifica dello Statuto dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci"
(UniDav)
Mittente: ateneo@pec.unich.it
Data: 31/07/2026, 18:23
A: fondazione@pec.fondazioneunich.it

Il presente documento  stato protocollato dal mittente il 31/07/2026 con numero 2026-
UNCHCLE-0060273

— Allegati: —

postacert.eml	21,1 MB
Segnatura.xml	12,3 kB
02.Nota trasmissione Delibere SA e CdA ed allegati firmata.pdf	4,3 MB
All.A Delibera S.A Rep.292 Prot.57741 del 24-7-2026 (indirizzi Fondazione UniDav).pdf	358 kB
All.B Delibera C.d.A Rep.291 Prot.57744 del 24-7-2026 (indirizzi Fondazione UniDav).pdf	302 kB
All.C Delibera CdA Rep.307 Prot.60118 del 31-7-2026.pdf	232 kB
All.D.D.R. d'urgenza Rep. n.960 Prot.59101 29-7-2026.pdf	582 kB

All.E Statuto UniDav con modifiche con parti evidenziate.docx	43,0 kB
All.F Statuto UniDav con modifiche (testo pulito).docx	41,1 kB
All.01 Delibera C.d.A. Rep. n.118 Prot. n.27685 del 9-4-2025.pdf	183 kB
All.02 Delibera C.d.A. Rep. n.282 Prot. n.59371 del 30-7-2025.pdf	240 kB
All.03 Statuto Fondazione Gabriele d'Annunzio (2016).pdf	9,0 MB
All.04 Statuto UniDav.pdf	154 kB
All.05 Statuto UniDav con modifiche.docx	42,5 kB
dati-cert.xml	1,0 kB



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali



Fondazione **INGENIUM** Università
"Gabriele d'Annunzio"

Numero e data di protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

31 LUG 2026

Prot. n.

139

Egr. Sig.
Chiar.mo Prof. Sergio CAPUTI
Presidente della
Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio"
Via Luigi Polacchi n.11
66100 CHIETI
PEC fondazione@pec.fondazioneunich.it
Mail presidente@fondazioneunich.it

Egr. Sig.
Dott. Oscar GENOVESI
Direttore Generale della
Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio"
Via Luigi Polacchi n.11
66100 CHIETI
PEC fondazione@pec.fondazioneunich.it
Mail direttore@fondazioneunich.it

Atto di indirizzo e di impulso ex artt.1 e 16 dello Statuto della Fondazione: direttiva per l'avvio del procedimento di modifica dello Statuto dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (UniDav)

Preg.mo Sig. Presidente, Chiar.mo Prof. Sergio CAPUTI,

con riferimento all'oggetto trasmettiamo due Delibere di questo Ateneo rese dal Senato Accademico (Rep.292 e Prot.57741) e dal Consiglio di Amministrazione (Rep.291 e Prot.57744), entrambe del 24 luglio 2026 (**All.ti A e B**) con cui detti Collegi -ex artt.1 ("Costituzione - sede - delegazioni") e 16 ("Rapporti tra la Fondazione e l'Università Gabriele d'Annunzio") dello Statuto della Fondazione- hanno deliberato:

quanto al S.A. di "1. di esprimere parere favorevole circa l'indirizzo rivolto alla Fondazione come meglio definiti nella proposta di modifiche dello statuto UniDav";

quanto al C.d.A. di "1. di approvare l'indirizzo rivolto alla Fondazione come meglio definiti nella proposta di modifiche dello statuto UniDav".

Un mero errore materiale in dette delibere è stato corretto quanto al C.d.A. con delibera C.d.A. Rep.307 Prot.60118 del 31-7-2026 (**All.C**) e quanto al S.A. con D.R. d'urgenza Rep. n.960 Prot. n.59101 29 luglio 2026 (**All.D**).

Inviando, pertanto, bozza dello Statuto UniDav con le modifiche proposte da questo Ateneo e la versione licenziata (**All.ti E ed F**) nonché -per completezza- gli allegati istruttori alle citate delibere con numerazione nativa e identici per S.A. e C.d.A. (**All.ti da 01 a 05**)

In ragione del potere di indirizzo e di impulso propri di questo Ateneo chiediamo alla S.V. -quale Presidente della Fondazione Università «Gabriele d'Annunzio» e, dunque, ex art.8 comma 1 del vigente Statuto UniDav, anche Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Telematica «Leonardo da Vinci»- di avviare con ogni consentita urgenza le necessarie procedure presso gli Organi competenti di UniDav (riteniamo C.d.A. e S.A. UniDav) per l'adozione delle modifiche statutarie e l'avvio del conseguente iter di adeguamento (che questo Ateneo ben potrà orientare stante la sostanziale riferibilità di UniDav a Ud'A); il tutto in conformità a quanto stabilito nelle citate Delibere (**cfr. All.ti A e B**).

Con separata nota si trasmetteranno a Fondazione le Delibere di S.A. e C.d.A. di questo Ateneo circa il parere favorevole (S.A.) e l'approvazione delle modifiche (C.d.A.) allo Statuto della Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio".

Cogliamo l'occasione per informarLa che oggi è stato pubblicato il Bando consultabile in uno con gli allegati ai link

DAL/ADA/-----

DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: Caterina CONTE - Marianna IACOVONE - Jessica COCCIA
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI - Italia
Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it

https://unich.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action¤tFrame=7&codice=A02054

<https://www.unich.it/avvisi/procedura-alienazione-partecipazioni-societarie-societa-risultante-dalla-trasformazione>

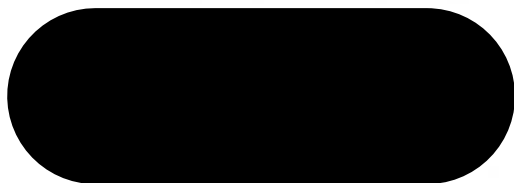
https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_582871_0_2.html

per la vendita delle quote di partecipazione di Ud'A nella società a seguito della trasformazione eterogenea della Fondazione.

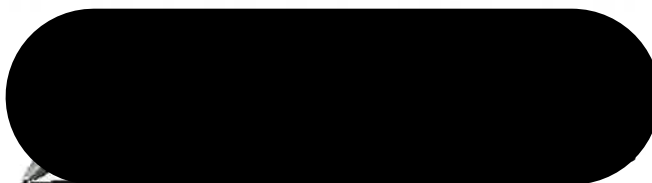
In attesa di riscontro evidenziamo l'urgenza stante l'avvio del procedimento -appunto- di trasformazione eterogenea della Fondazione in S.r.l. unipersonale.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo ESPOSITO)



Il Rettore
(Prof. Liborio STUPPIA)



Il R.U.P.
Avv. Antonio D'ANTONIO

AVVOCATO



DAL/ADA/-----

DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: Caterina CONTE - Marianna IACOVONE - Jessica COCCIA
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI - Italia
Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA



INGENIUM
European University

Delibera n. 292 del Senato Accademico del 24/07/2026

OGGETTO: Indirizzi strategici alla Fondazione per modifica Stato dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (UniDav)			
N. o.d.g.: 03/02	Rep. n. 292/2026	Prot. n. 57741/2026	UOR: DIVISIONE 1 - AFFARI LEGALI

Nominativo	F	C	A	As	Nc	Nominativo	F	C	A	As	Nc
Liborio Stuppia	X					Stefania Migliori				X	
Alessandro Sarra	X					Jacopo Vecchiet	X				
Francesco Cipollone	X					Stefania Fulle	X				
Marta Di Nicola	X					Lucia Tonucci	X				
Sergio Montelpare				X		Ines Bucci				X	
Federico Briolini	X					Emiliano Colantonio	X				
Stefano Sensi	X					Marcello Di Nino	X				
Gaetano Curzi	X					Lorella Mercuri	X				
Federico Bilò				X		Marco Di Francesco				X	
Ugo Perolino	X					Andi Stasi				X	
Nicola Mammarella				X		Jacopo Innocente	X				
Francesco Epifano	X					Francesco Colangelo	X				
Marco Spallone	X										
Adriano Ardovino	X										

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) - (Nc - Non convocato)

Su invito del Magnifico Rettore è presente l'Avv. Antonio D'Antonio, responsabile della Divisione 1 Affari Legali, il quale esce prima della votazione.

Il Rettore

richiama:

- la Delibera Rep. n.118 Prot. n.27685 del 9 aprile 2025 (**All.01 a scopo istruttorio**) con cui il C.d.A. di Ateneo ha disposto "1. Di costituire un tavolo tecnico-operativo così composto con il compito di sviluppare, con la massima tempestività, una proposta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione relativa alle modalità di collocazione sul mercato di Unidav e all'iter procedurale da seguire";

- la Delibera Rep. n.282 Prot. n.59371 del 30 luglio 2025 (**All.02 a scopo istruttorio**) con cui il C.d.A., recependo le risultanze dell'attività di detto tavolo tecnico circa "l'opportunità di raggiungere il risultato dell'alienazione dell'Ateneo telematico attraverso trasformazione eterogenea della Fondazione Gabriele d'Annunzio e successiva alienazione delle quote della società risultante dalla trasformazione (in ipotesi s.r.l. unipersonale), nel cui bilancio dovrà risultare il valore dell'asset UNIDAV", ha:

1) dato "mandato al Direttore Generale di avviare un procedimento utile all'affidamento dell'incarico di valutazione del valore dell'Università telematica Leonardo da Vinci";

2) rimesso "alla Fondazione Gabriele d'Annunzio le seguenti linee guida 2025:

- istruire, in collaborazione con Ud'A, la delibera di trasformazione eterogenea della Fondazione d'Annunzio in società a responsabilità limitata a partecipazione unica di Ud'A;

- attuare ogni operazione ed attività utile alla trasformazione de quo, in particolare definendo le partite creditorie e debitorie presenti nei bilanci di Fondazione e di UNIDAV nei tempi più rapidi possibili, al fine ultimo dell'alienazione dell'asset UNIDAV";

3) confermato "anche per 2025 il contributo annuo di funzionamento favore di Fondazione pari ad € 250.000,00";

- le Delibere con cui il S.A. e il C.d.A. odierni hanno -rispettivamente- espresso proprio parere favorevole ed approvato le modifiche allo Statuto della Fondazione.

e informa i Senatori che:

- il processo di valorizzazione e alienazione dell'Ateneo telematico richiede l'armonizzazione degli assetti statutari dei soggetti coinvolti; pertanto e parallelamente -su input della Fondazione- UniDav dovrà adeguare il proprio Statuto in ragione delle modifiche che saranno illustrate nel prosieguo della seduta;

- secondo quanto previsto dagli artt.1 (*"Costituzione - sede - delegazioni"*) e 16 (*"Rapporti tra la Fondazione e l'Università Gabriele d'Annunzio"*) dello Statuto della Fondazione (**All.03 a scopo istruttorio**), l'Università esercita le proprie funzioni di indirizzo, di riscontro e di definizione delle linee guida attraverso la presente proposta quale atto di impulso. Nello specifico l'Università:

(art.1) *"... esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con l'interesse dell'Università medesima"*;

(art.16) *"... definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione"*.

- In ragione di detto potere occorre comporre le linee guida affinché essa Fondazione attivi le procedure necessarie presso gli organi di UniDav per l'adozione delle modifiche statutarie *de quibus*;

- l'iter per dette modifiche si articola in tre fasi:

Fase 1 - consultazione: il Senato Accademico di UniDav esprime -ex art.14, comma 1, lett. n), del proprio Statuto (**All.04 a scopo istruttorio**)- parere sulla proposta di modifica elaborata dagli Uffici, su impulso del Presidente della Fondazione in qualità di Presidente del C.d.A. di UniDav e in coerenza con l'atto di indirizzo dell'Ateneo;

Fase 2 - Adozione delibera (UniDav): il C.d.A. di UniDav, sempre su impulso del Presidente della Fondazione

ex art.14 ("Funzioni del Consiglio di amministrazione") comma 1, lettera n, del relativo Statuto *"14.1 ... programma e coordina le attività dell'Ateneo e, in particolare, delibera in merito a:" ... "n. modifiche dello statuto, sentito il Senato accademico"*;

ex art.13 ("Consiglio di amministrazione") comma 3 approva *"a maggioranza assoluta dei componenti"* dette modifiche;

Fase 3 - Controllo MUR: trasmissione al Ministero (MUR) per il controllo di legittimità, in applicazione del combinato disposto dell'art.6 comma 9 della L. n.168/1989 e dell'art.2 comma 7 della L. n.240/2010 (termine perentorio di 120 giorni).

Nello specifico:

ex art.6, comma 9, della L. n.168/1989, il Ministero esercita il controllo di legittimità eventualmente corredato dalla richiesta motivata di riesame qualora dovessero emergere rilievi ("9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore");

ex art.2, comma 7, della L. n.240/2010, detto controllo deve essere esperito entro il termine perentorio di 120 giorni dalla ricezione dello Statuto.

Stante la natura di norma speciale circa le modifiche statutarie, *ex art.2 comma 7 L. n.240/2010*, il termine applicabile è quello di 120 giorni.

Fase 4 - Efficacia: emanazione del nuovo Statuto con Decreto Rettorale e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ciò posto, il Rettore illustra di seguito (**in rosso grassetto**) le modifiche e le integrazioni allo Statuto UniDav (cfr. **All.04 a scopo istruttorio e All.05 parte integrante**) necessarie ad armonizzarne l'assetto statutario con quello di Fondazione

I) art.1 ("Istituzione")

Introduzione comma 1.3

L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma personalità giuridica. La funzione di promozione e sostegno dell'Ateneo è trasferibile a soggetti terzi di diritto privato mediante gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:

a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche statutarie (art.6, co.9, L. n.168/1989; artt.7 e 8, D.M. 17 aprile 2003);

b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi;

c) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità istituzionali.

Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e scientifica.

L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma personalità giuridica.

La funzione di ente promotore e sostenitore è connessa al controllo, diretto o indiretto, sulla persona giuridica che la esercita.

Il mutamento del soggetto controllante l'ente promotore e sostenitore non costituisce, di per sé, atto di disposizione di competenza degli organi dell'Ateneo, ma comporta, quale effetto organizzativo conseguente, l'attivazione della procedura di verifica dell'idoneità del nuovo ente promotore, secondo quanto previsto dal successivo art.24-bis, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:

a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche statutarie (art.6, co.9, L. n.168/1989; artt.7 e 8, D.M. 17 aprile 2003);

b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi;

c) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità istituzionali.

Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e scientifica dell'Ateneo.

II) art.2 ("Personalità giuridica")

Introduzione comma 2.3

Le finalità istituzionali sono proprie dell'Ateneo in quanto persona giuridica autonoma e permangono immutate in caso di mutamento dell'ente promotore.

La natura non lucrativa dell'Ateneo (comma 2.1) riguarda l'attività istituzionale dell'Ateneo medesimo e non è di per sé incompatibile con la natura commerciale del soggetto che ne detiene la partecipazione di controllo (Cons. Stato, parere n.1433/2019).

III) art.5 ("Perseguimento delle finalità")

Introduzione comma 5.4

Le convenzioni, i contratti e gli accordi stipulati ai sensi del comma 5.1, lett.b), non possono contenere clausole che attribuiscono alle controparti diritti di prelazione, gradimento o veto in relazione al mutamento dell'ente promotore. Eventuali clausole in tal senso già presenti sono nulle.

Le convenzioni in essere alla data del trasferimento si intendono prorogate fino alla loro scadenza naturale, salvo recesso del nuovo ente promotore con preavviso di 180 giorni, senza obblighi risarcitori.

IV) art.6. ("Patrimonio e mezzi finanziari")

ante modifica (cfr. All.04 a scopo istruttorio)

6.1 L'Ateneo utilizza per le sue attività istituzionali i beni di proprietà nonché quelli messi a disposizione, anche a titolo oneroso, dall'Università «Gabriele d'Annunzio» o da altri soggetti nelle modalità stabilite attraverso appositi atti convenzionali.

6.2 Al mantenimento dell'Ateneo sono destinati i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attività istituzionali, nonché tutti i beni e i fondi che ad essa saranno conferiti a qualsiasi titolo.

6.3 Allo sviluppo dell'Ateneo possono concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dell'ente promotore.

post modifica (cfr. All.05 parte integrante)

6.1 L'Ateneo utilizza per le sue attività istituzionali i beni di proprietà nonché quelli messi a disposizione, anche a titolo oneroso, **dall'ente promotore e sostenitore pro tempore o da altri soggetti pubblici o privati, nelle modalità stabilite attraverso appositi atti convenzionali.**

6.2 Al mantenimento dell'Ateneo sono destinati: a) i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti; b) i proventi delle attività istituzionali, **di ricerca e di Terza missione; c) i contributi dell'ente promotore pro tempore; d) i fondi pubblici e privati, nazionali e internazionali; e) i beni e i fondi conferiti a qualsiasi titolo.**

6.3 Allo sviluppo dell'Ateneo possono concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere le finalità istituzionali, **indipendentemente dall'identità dell'ente promotore.**

6.4 Il patrimonio è vincolato alle finalità istituzionali e non può essere distratto, neppure in occasione di mutamenti della compagine di controllo. Le risorse destinate alla didattica e alla ricerca devono rispettare gli standard di accreditamento ministeriale.

V) art.8. (*"Presidente del Consiglio di Amministrazione"*)

ante modifica (cfr. All.04 a scopo istruttorio)

8.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione è il Presidente della Fondazione Università «Gabriele d'Annunzio»

post modifica (cfr. All.05 parte integrante)

8.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione è **il rappresentante legale dell'ente promotore e sostenitore pro tempore, ovvero un soggetto da questi delegato con procura speciale, munito dei requisiti di moralità e professionalità previsti dalla normativa vigente.**

VI) art.9 (*"Funzioni del Presidente"*)

ante modifica (cfr. All.04 a scopo istruttorio)

9.1 Il Presidente promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali ed internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Ateneo.

9.2 Il Presidente provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie.

9.3 Il Presidente assicura i rapporti tra Università telematica «Leonardo da Vinci», la Fondazione Università «Gabriele d'Annunzio» e l'Università «Gabriele d'Annunzio».

post modifica (cfr. All.05 parte integrante)

9.1 Il Presidente promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali ed internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Ateneo.

9.2 Il Presidente provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie **e la continuità dell'offerta formativa nel rispetto degli standard di qualità previsti dall'accREDITAMENTO ministeriale.**

9.3 Il Presidente assicura i rapporti tra **l'Ateneo e l'ente promotore e sostenitore pro tempore, nonché con le istituzioni pubbliche competenti, ivi compreso il MUR, nel rispetto dell'autonomia accademica e scientifica dell'Ateneo garantita dall'art.33 Cost.**

VII) art.13 ("Consiglio di Amministrazione")

ante modifica (cfr. All.04 a scopo istruttorio)

13.1 Il consiglio di amministrazione è composto:

- a. dal Presidente della Fondazione «Università Gabriele d'Annunzio», che lo presiede;
- b. dal rettore;
- c. da due professori di ruolo dell'Università degli studi «Gabriele d'Annunzio», designati dal consiglio di amministrazione della Fondazione previa autorizzazione dell'Università «G. d'Annunzio»;
- d. da due componenti scelti dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi «Gabriele d'Annunzio»;
- e. da un rappresentante del MUR.

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio.

post modifica (cfr. All.05 parte integrante)

13.1 Il consiglio di amministrazione è composto:

- a. dal Presidente del consiglio di amministrazione, di cui all'art.8.1, che lo presiede;**
- b. dal rettore;**
- c. da due componenti designati dall'ente promotore e sostenitore pro tempore, di cui almeno uno con qualificazione accademica, scientifica o professionale coerente con la missione istituzionale dell'Ateneo;**
- d. da due componenti scelti dall'ente promotore e sostenitore pro tempore tra esperti in materia di gestione universitaria, diritto dell'istruzione, economia o settori affini;**
- e. da un rappresentante del MUR.**

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio.

VIII) art.14 ("Funzioni del Consiglio di amministrazione")

Introduzione lett. w)

w. approvazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica, delle modifiche statutarie conseguenti al mutamento dell'ente promotore e sostenitore dell'Ateneo, ai sensi del successivo art.24-bis.

La deliberazione:

- i) verifica la sussistenza, in capo al nuovo soggetto controllante l'ente promotore e sostenitore, dei requisiti di cui all'art. 24-bis, comma 2;**
- ii) è condizione necessaria per il riconoscimento statutario del nuovo ente promotore e per l'inoltro delle relative modifiche statutarie al MUR ai sensi dell'art.6, comma 9, della L. n.168/1989;**
- iii) garantisce la continuità dei contratti del personale;**
- iv) assicura la continuità dei percorsi degli studenti iscritti.**

(lett. v statuto vigente) x. ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

IX) art.24-bis ("Procedura di mutamento dell'ente promotore e sostenitore")

Introduzione articolo

24-bis.1 - Il mutamento dell'ente promotore e sostenitore dell'Ateneo si determina in conseguenza del trasferimento, a qualsiasi titolo, della partecipazione di controllo nella persona giuridica che esercita tale funzione. Detto trasferimento costituisce atto di esclusiva competenza del soggetto controllante pro tempore, secondo la disciplina ad esso applicabile e non richiede l'approvazione degli organi dell'Ateneo.

24-bis.2 - Il riconoscimento del nuovo ente promotore e sostenitore nello Statuto dell'Ateneo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica, della sussistenza, in capo al soggetto controllante subentrante, dei seguenti requisiti inderogabili:

- a) natura giuridica compatibile con la funzione di promozione e sostegno di un ateneo non statale, ai sensi della L. n.243/1991 e del D.M. 17 aprile 2003;
- b) impegno formale alla continuità dell'attività didattica e di ricerca per un periodo non inferiore a cinque anni;
- c) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi dell'Ateneo;
- d) assenza di condanne penali definitive o di procedure concorsuali in capo ai soggetti che assumono il controllo dell'ente promotore.

24-bis.3 - Il Consiglio di Amministrazione delibera, contestualmente alla verifica di cui al comma 24-bis.2, le modifiche statutarie conseguenti al mutamento dell'ente promotore, da sottoporre al MUR per l'approvazione ai sensi dell'art.6, comma 9, della L. n.168/1989 e degli artt.7 e 8 del D.M. 17 aprile 2003.

24-bis.4 - Fino all'entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dal MUR, gli organi dell'Ateneo continuano a operare nella composizione preesistente. Il rappresentante legale dell'ente promotore pro tempore mantiene le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al perfezionamento del riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-bis.5 - Sono nulle le clausole convenzionali o statutarie che attribuiscono a soggetti terzi, diversi dal soggetto controllante l'ente promotore pro tempore, diritti di prelazione, gradimento o veto sul mutamento di tale controllo.

24-bis.6 - Il presente articolo disciplina esclusivamente il procedimento di riconoscimento statutario del nuovo ente promotore e sostenitore in capo all'Ateneo. Esso non incide, né può incidere, sulla libertà del soggetto controllante di disporre della propria partecipazione, la quale resta regolata dalla disciplina ad esso applicabile in qualità di titolare della partecipazione medesima.

X) art.24-ter ("Disposizioni transitorie")

Introduzione articolo

24-ter.1 - Le modifiche agli artt. 8.1 e 13.1 producono effetti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dal MUR ai sensi dell'art. 24-bis.3, successivamente al riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-ter.2 - In pendenza di detto riconoscimento, gli organi dell'Ateneo continuano a operare nella composizione prevista dagli artt. 8.1 e 13.1 nel testo anteriore alle presenti modifiche.

Il Presidente della Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio" - ovvero, a seguito della trasformazione di quest'ultima in società di capitali, il rappresentante legale della società risultante dalla trasformazione — rimane Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale dell'Ateneo, con pieni poteri, fino al perfezionamento del riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-ter.3 - Le modifiche agli artt.1.3, 2.3, 5.4, 6, 14.1 lett. w) e 24-bis producono effetti immediati dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie, ai sensi dell'art.6, comma 9, della L. n.168/1989.

24-ter.4 - Dalla data di entrata in vigore è fatto divieto di adottare atti convenzionali o deliberazioni che introducano clausole di change of control in contrasto con l'art.5.4.

		<u>In nuce</u>	
Articolo / Oggetto	Sintesi della Modifica	Funzione Principale	
art.1 e 2	Disciplina subentro tramite controllo societario; compatibilità tra natura non lucrativa dell'Ateneo e controllo commerciale.	Garantisce l'invarianza delle finalità istituzionali e dell'autonomia a prescindere dal cambio al vertice.	
art.5 e 24-bis.5	Nullità di prelazioni, gradimento o veto di terzi sul cambio di controllo.	Preserva la contendibilità e la libertà di disposizione societaria della proprietà.	
art.6	Ampliamento delle fonti di finanziamento (ricerca, Terza missione) e vincolo di destinazione blindato.	Protegge il patrimonio e le risorse didattico-scientifiche da distrazioni esterne.	
art.8 e13	Presidente e membri del C.d.A. non più legati a un ente specifico, ma nominati dall'ente promotore <i>pro tempore</i> e da esperti qualificati.	Svincola la governance dai vecchi enti e la adatta dinamicamente alla nuova compagine.	
art. 9 e 14	Obbligo di continuità formativa/contrattuale e introduzione del voto qualificato (2/3) del C.d.A. per validare il nuovo ente.	Attribuisce all'organo di gestione il controllo strategico e la tutela di studenti e personale.	
art.24-bis e 24-ter	<i>I</i> ter codificato di verifica dei requisiti (onorabilità, impegno quinquennale, standard MUR) ed efficacia differita degli organi.	Disciplina il subentro in modo trasparente, evitando vuoti di potere durante l'approvazione ministeriale.	

Ciò posto, il Rettore, posta la natura vincolante degli indirizzi strategici dell'Ateneo per la Fondazione, ritiene obbligatorio per la Fondazione conformarsi alle direttive Ud'A per cui il mancato recepimento dovrà essere puntualmente motivato.

Terminata l'illustrazione, il Rettore sottopone la proposta di delibera che precede all'approvazione del Senato Accademico in ragione delle previsioni dello Statuto della Fondazione:

art.1 (*"Costituzione - sede - delegazioni"*) ultimo comma: *"In tutti i casi sono previste deliberazioni e approvazioni da parte dell'Ente di riferimento, le stessi si intendono adottate, salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto, con delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Chieti-Pescara"*

e art.16 (*"Rapporti tra la Fondazione e l'Università Gabriele d'Annunzio"*) comma 1: *«L'Università "G. d'Annunzio" definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione».*

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA E FATTA PROPRIA la relazione illustrativa del Rettore;

VISTI lo Statuto della Fondazione Università Gabriele d'Annunzio e in particolare gli artt.1 e 16

lo Statuto dell'UniDav;

lo Statuto dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

RICHIAMATE le deliberazioni del C.d.A. Rep. n.118 del 9 aprile 2025 e Rep. n.282 del 30 luglio 2025, con le quali sono stati definiti gli indirizzi strategici circa la valorizzazione e l'alienazione dell'asset UniDav;



CONSIDERATO necessario armonizzare l'assetto statutario dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (UniDav) a quello della Fondazione

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole circa l'indirizzo rivolto alla Fondazione come meglio definiti nella proposta di modifiche dello statuto UniDav;
Manda agli uffici di inviare la presente delibera, ipotesi di Statuto e atti istruttori al Presidente della Fondazione.

Allegati parte integrante

All.05 Statuto UniDav con modifiche rev. 20-7-2026

Allegati a scopo istruttorio

All.01 Delibera C.d.A. Rep. n.118 Prot. n.27685 del 9-4-2025

All.02 Delibera C.d.A. Rep. n.282 Prot. n.59371 del 30-7-2025

All.03 Statuto Fondazione Gabriele d'Annunzio (2016)

All.04 Statuto UniDav



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA



Delibera n. **291** del Consiglio di Amministrazione del **24/07/2026**

OGGETTO: Indirizzi strategici alla Fondazione per modifica Stato dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (UniDav)			
N. o.d.g.: 03/02	Rep. n. 291/2026	Prot. n. 57744/2026	UOR: DIVISIONE 1 - AFFARI LEGALI

Nominativo	F	C	A	As	N C
Liborio Stuppia	X				
Grazia Monia Buta	X				
Elisabetta Dimauro	X				
Stefano Civitarese Matteucci	X				
Samuele Biondi	X				
Elvira D'Annunzio	X				

Nominativo	F	C	A	As	N C
Lorenzo Appignani	X				
Angelo Marrone	X				
Pierluigi Pennetta				X	
Alessandro Di Sante			X		
Alessio Pignocchi				X	

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) - (NC - Non convocato)

Il Rettore

richiama:

- la Delibera Rep. n.118 Prot. n.27685 del 9 aprile 2025 (**All.01 a scopo istruttorio**) con cui il C.d.A. di Ateneo ha disposto "1. Di costituire un tavolo tecnico-operativo così composto con il compito di sviluppare, con la massima tempestività, una proposta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione relativa alle modalità di collocazione sul mercato di Unidav e all'iter procedurale da seguire";

- la Delibera Rep. n.282 Prot. n.59371 del 30 luglio 2025 (**All.02 a scopo istruttorio**) con cui il C.d.A., recependo le risultanze dell'attività di detto tavolo tecnico circa "l'opportunità di raggiungere il risultato dell'alienazione dell'Ateneo telematico attraverso trasformazione eterogenea della Fondazione Gabriele d'Annunzio e successiva alienazione delle quote della società risultante dalla trasformazione (in ipotesi s.r.l. unipersonale), nel cui bilancio dovrà risultare il valore dell'asset UNIDAV", ha:

1) dato "mandato al Direttore Generale di avviare un procedimento utile all'affidamento dell'incarico di valutazione del valore dell'Università telematica Leonardo da Vinci";

2) rimesso "alla Fondazione Gabriele d'Annunzio le seguenti linee guida 2025:

- istruire, in collaborazione con Ud'A, la delibera di trasformazione eterogenea della Fondazione d'Annunzio in società a responsabilità limitata a partecipazione unica di Ud'A;

- attuare ogni operazione ed attività utile alla trasformazione de quo, in particolare definendo le partite creditorie e debitorie presenti nei bilanci di Fondazione e di UNIDAV nei tempi più rapidi possibili, al fine ultimo dell'alienazione dell'asset UNIDAV";

3) confermato "anche per 2025 il contributo annuo di funzionamento favore di Fondazione pari ad € 250.000,00";

- le Delibere con cui il S.A. e il C.d.A. odierni hanno -rispettivamente- espresso proprio parere favorevole ed approvato le modifiche allo Statuto della Fondazione.

e informa i Consiglieri che:

- il processo di valorizzazione e alienazione dell'Ateneo telematico richiede l'armonizzazione degli assetti statutari dei soggetti coinvolti; pertanto e parallelamente -su input della Fondazione- UniDav dovrà adeguare il proprio Statuto in ragione delle modifiche che saranno illustrate nel prosieguo della seduta;

- secondo quanto previsto dagli artt.1 (*"Costituzione - sede - delegazioni"*) e 16 (*"Rapporti tra la Fondazione e l'Università Gabriele d'Annunzio"*) dello Statuto della Fondazione (**All.03 a scopo istruttorio**), l'Università esercita le proprie funzioni di indirizzo, di riscontro e di definizione delle linee guida attraverso la presente proposta quale atto di impulso. Nello specifico l'Università:

(art.1) *"... esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con l'interesse dell'Università medesima"*;

(art.16) *"... definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione"*.

- In ragione di detto potere occorre comporre le linee guida affinché essa Fondazione attivi le procedure necessarie presso gli organi di UniDav per l'adozione delle modifiche statutarie *de quibus*;

- l'iter per dette modifiche si articola in tre fasi:

Fase 1 - consultazione: il Senato Accademico di UniDav esprime -ex art.14, comma 1, lett. n), del proprio Statuto (**All.04 a scopo istruttorio**)- parere sulla proposta di modifica elaborata dagli Uffici, su impulso del Presidente della Fondazione in qualità di Presidente del C.d.A. di UniDav e in coerenza con l'atto di indirizzo dell'Ateneo;

Fase 2 - Adozione delibera (UniDav): il C.d.A. di UniDav, sempre su impulso del Presidente della Fondazione

ex art.14 (*"Funzioni del Consiglio di amministrazione"*) comma 1, lettera n, del relativo Statuto *"14.1 ... programma e coordina le attività dell'Ateneo e, in particolare, delibera in merito a:" ... "n. modifiche dello statuto, sentito il Senato accademico"*;

ex art.13 (*"Consiglio di amministrazione"*) comma 3 approva *"a maggioranza assoluta dei componenti"* dette modifiche;

Fase 3 - Controllo MUR: trasmissione al Ministero (MUR) per il controllo di legittimità, in applicazione del combinato disposto dell'art.6 comma 9 della L. n.168/1989 e dell'art.2 comma 7 della L. n.240/2010 (termine perentorio di 120 giorni).

Nello specifico:

ex art.6, comma 9, della L. n.168/1989, il Ministero esercita il controllo di legittimità eventualmente corredato dalla richiesta motivata di riesame qualora dovessero emergere rilievi (*"9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore"*);

ex art.2, comma 7, della L. n.240/2010, detto controllo deve essere esperito entro il termine perentorio di 120 giorni dalla ricezione dello Statuto.

Stante la natura di norma speciale circa le modifiche statutarie, ex art.2 comma 7 L. n.240/2010, il termine applicabile è quello di 120 giorni.

Fase 4 - Efficacia: emanazione del nuovo Statuto con Decreto Rettorale e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ciò posto, il Rettore illustra di seguito (**in rosso grassetto**) le modifiche e le integrazioni allo Statuto UniDav (**cfr. All.04 a scopo istruttorio e All.05 parte integrante**) necessarie ad armonizzarne l'assetto statutario con quello di Fondazione

I) art.1 (*"Istituzione"*)

Introduzione comma 1.3

L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma personalità giuridica. La funzione di promozione e sostegno dell'Ateneo è trasferibile a soggetti terzi di diritto privato mediante gara a evidenza pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:

a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche statutarie (art.6, co.9, L. n.168/1989; artt.7 e 8, D.M. 17 aprile 2003);

b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi;

c) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità istituzionali.

Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e scientifica.

L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma personalità giuridica.

La funzione di ente promotore e sostenitore è connessa al controllo, diretto o indiretto, sulla persona giuridica che la esercita.

Il mutamento del soggetto controllante l'ente promotore e sostenitore non costituisce, di per sé, atto di disposizione di competenza degli organi dell'Ateneo, ma comporta, quale effetto organizzativo conseguente, l'attivazione della procedura di verifica dell'idoneità del nuovo ente promotore, secondo quanto previsto dal successivo art.24-bis, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:

a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche statutarie (art.6, co.9, L. n.168/1989; artt.7 e 8, D.M. 17 aprile 2003);

b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi;

c) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità istituzionali.

Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e scientifica dell'Ateneo.

II) art.2 (*"Personalità giuridica"*)

Introduzione comma 2.3

Le finalità istituzionali sono proprie dell'Ateneo in quanto persona giuridica autonoma e permangono immutate in caso di mutamento dell'ente promotore.

La natura non lucrativa dell'Ateneo (comma 2.1) riguarda l'attività istituzionale dell'Ateneo medesimo e non è di per sé incompatibile con la natura commerciale del soggetto che ne detiene la partecipazione di controllo (Cons. Stato, parere n.1433/2019).

III) art.5 (*"Perseguimento delle finalità"*)

Introduzione comma 5.4

Le convenzioni, i contratti e gli accordi stipulati ai sensi del comma 5.1, lett.b), non possono contenere clausole che attribuiscono alle controparti diritti di prelazione, gradimento o veto in relazione al mutamento dell'ente promotore. Eventuali clausole in tal senso già presenti sono nulle.

Le convenzioni in essere alla data del trasferimento si intendono prorogate fino alla loro scadenza naturale, salvo recesso del nuovo ente promotore con preavviso di 180 giorni, senza obblighi risarcitori.

IV) art.6. (*"Patrimonio e mezzi finanziari"*)

ante modifica (cfr. All.04 a scopo istruttorio)

6.1 L'Ateneo utilizza per le sue attività istituzionali i beni di proprietà nonché quelli messi a disposizione, anche a titolo oneroso, dall'Università «Gabriele d'Annunzio» o da altri soggetti nelle modalità stabilite attraverso appositi atti convenzionali.

6.2 Al mantenimento dell'Ateneo sono destinati i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attività istituzionali, nonché tutti i beni e i fondi che ad essa saranno conferiti a qualsiasi titolo.

6.3 Allo sviluppo dell'Ateneo possono concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dell'ente promotore.

post modifica (cfr. All.05 parte integrante)

6.1 L'Ateneo utilizza per le sue attività istituzionali i beni di proprietà nonché quelli messi a disposizione, anche a titolo oneroso, **dall'ente promotore e sostenitore pro tempore o da altri soggetti pubblici o privati, nelle modalità stabilite attraverso appositi atti convenzionali.**

6.2 Al mantenimento dell'Ateneo sono destinati: a) i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti; b) i proventi delle attività istituzionali, **di ricerca e di Terza missione; c) i contributi dell'ente promotore pro tempore; d) i fondi pubblici e privati, nazionali e internazionali; e) i beni e i fondi conferiti a qualsiasi titolo.**

6.3 Allo sviluppo dell'Ateneo possono concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere le finalità istituzionali, **indipendentemente dall'identità dell'ente promotore.**

6.4 Il patrimonio è vincolato alle finalità istituzionali e non può essere distratto, neppure in occasione di mutamenti della compagine di controllo. Le risorse destinate alla didattica e alla ricerca devono rispettare gli standard di accreditamento ministeriale.

V) art.8. (*"Presidente del Consiglio di Amministrazione"*)

ante modifica (cfr. All.04 a scopo istruttorio)

8.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione è il Presidente della Fondazione Università «Gabriele d'Annunzio»

post modifica (cfr. All.05 parte integrante)

8.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione è **il rappresentante legale dell'ente promotore e sostenitore pro tempore, ovvero un soggetto da questi delegato con procura speciale, munito dei requisiti di moralità e professionalità previsti dalla normativa vigente.**

VI) art.9 (*"Funzioni del Presidente"*)

ante modifica (cfr. All.04 a scopo istruttorio)

9.1 Il Presidente promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali ed internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Ateneo.

9.2 Il Presidente provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie.

9.3 Il Presidente assicura i rapporti tra Università telematica «Leonardo da Vinci», la Fondazione Università «Gabriele d'Annunzio» e l'Università «Gabriele d'Annunzio».

post modifica (cfr. All.05 parte integrante)

9.1 Il Presidente promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali ed internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Ateneo.

9.2 Il Presidente provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie **e la continuità dell'offerta formativa nel rispetto degli standard di qualità previsti dall'accREDITAMENTO ministeriale.**

9.3 Il Presidente assicura i rapporti tra **l'Ateneo e l'ente promotore e sostenitore pro tempore, nonché con le istituzioni pubbliche competenti, ivi compreso il MUR, nel rispetto dell'autonomia accademica e scientifica dell'Ateneo garantita dall'art.33 Cost.**

VII) art.13 (*"Consiglio di Amministrazione"*)

ante modifica (cfr. All.04 a scopo istruttorio)

13.1 Il consiglio di amministrazione è composto:

- a. dal Presidente della Fondazione «Università Gabriele d'Annunzio», che lo presiede;
- b. dal rettore;
- c. da due professori di ruolo dell'Università degli studi «Gabriele d'Annunzio», designati dal consiglio di amministrazione della Fondazione previa autorizzazione dell'Università «G. d'Annunzio»;
- d. da due componenti scelti dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi «Gabriele d'Annunzio»;
- e. da un rappresentante del MUR.

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio.

post modifica (cfr. All.05 parte integrante)

13.1 Il consiglio di amministrazione è composto:

- a. dal Presidente del consiglio di amministrazione, di cui all'art.8.1, che lo presiede;**
- b. dal rettore;
- c. da due componenti designati dall'ente promotore e sostenitore pro tempore, di cui almeno uno con qualificazione accademica, scientifica o professionale coerente con la missione istituzionale dell'Ateneo;**
- d. da due componenti scelti dall'ente promotore e sostenitore pro tempore tra esperti in materia di gestione universitaria, diritto dell'istruzione, economia o settori affini;**
- e. da un rappresentante del MUR.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio.

VIII) art.14 ("Funzioni del Consiglio di amministrazione")

Introduzione lett. w)

w. approvazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica, delle modifiche statutarie conseguenti al mutamento dell'ente promotore e sostenitore dell'Ateneo, ai sensi del successivo art.24-bis.

La deliberazione:

- i) verifica la sussistenza, in capo al nuovo soggetto controllante l'ente promotore e sostenitore, dei requisiti di cui all'art. 24-bis, comma 2;**
- ii) è condizione necessaria per il riconoscimento statutario del nuovo ente promotore e per l'inoltro delle relative modifiche statutarie al MUR ai sensi dell'art.6, comma 9, della L. n.168/1989;**
- iii) garantisce la continuità dei contratti del personale;**
- iv) assicura la continuità dei percorsi degli studenti iscritti.**

(lett. v statuto vigente) x. ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

IX) art.24-bis ("Procedura di mutamento dell'ente promotore e sostenitore")

Introduzione articolo

24-bis.1 - Il mutamento dell'ente promotore e sostenitore dell'Ateneo si determina in conseguenza del trasferimento, a qualsiasi titolo, della partecipazione di controllo nella persona giuridica che esercita tale funzione. Detto trasferimento costituisce atto di esclusiva competenza del soggetto controllante pro tempore, secondo la disciplina ad esso applicabile e non richiede l'approvazione degli organi dell'Ateneo.

24-bis.2 - Il riconoscimento del nuovo ente promotore e sostenitore nello Statuto dell'Ateneo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, con

il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica, della sussistenza, in capo al soggetto controllante subentrante, dei seguenti requisiti inderogabili:

a) natura giuridica compatibile con la funzione di promozione e sostegno di un ateneo non statale, ai sensi della L. n.243/1991 e del D.M. 17 aprile 2003;

b) impegno formale alla continuità dell'attività didattica e di ricerca per un periodo non inferiore a cinque anni;

c) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi dell'Ateneo;

d) assenza di condanne penali definitive o di procedure concorsuali in capo ai soggetti che assumono il controllo dell'ente promotore.

24-bis.3 - Il Consiglio di Amministrazione delibera, contestualmente alla verifica di cui al comma 24-bis.2, le modifiche statutarie conseguenti al mutamento dell'ente promotore, da sottoporre al MUR per l'approvazione ai sensi dell'art.6, comma 9, della L. n.168/1989 e degli artt.7 e 8 del D.M. 17 aprile 2003.

24-bis.4 - Fino all'entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dal MUR, gli organi dell'Ateneo continuano a operare nella composizione preesistente. Il rappresentante legale dell'ente promotore pro tempore mantiene le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al perfezionamento del riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-bis.5 - Sono nulle le clausole convenzionali o statutarie che attribuiscono a soggetti terzi, diversi dal soggetto controllante l'ente promotore pro tempore, diritti di prelazione, gradimento o veto sul mutamento di tale controllo.

24-bis.6 - Il presente articolo disciplina esclusivamente il procedimento di riconoscimento statutario del nuovo ente promotore e sostenitore in capo all'Ateneo. Esso non incide, né può incidere, sulla libertà del soggetto controllante di disporre della propria partecipazione, la quale resta regolata dalla disciplina ad esso applicabile in qualità di titolare della partecipazione medesima.

X) art.24-ter ("Disposizioni transitorie")

Introduzione articolo

24-ter.1 - Le modifiche agli artt. 8.1 e 13.1 producono effetti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dal MUR ai sensi dell'art. 24-bis.3, successivamente al riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-ter.2 - In pendenza di detto riconoscimento, gli organi dell'Ateneo continuano a operare nella composizione prevista dagli artt. 8.1 e 13.1 nel testo anteriore alle presenti modifiche.

Il Presidente della Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio" - ovvero, a seguito della trasformazione di quest'ultima in società di capitali, il rappresentante legale della società risultante dalla trasformazione — rimane Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale dell'Ateneo, con pieni poteri, fino al perfezionamento del riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-ter.3 - Le modifiche agli artt.1.3, 2.3, 5.4, 6, 14.1 lett. w) e 24-bis producono effetti immediati dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie, ai sensi dell'art.6, comma 9, della L. n.168/1989.

24-ter.4 - Dalla data di entrata in vigore è fatto divieto di adottare atti convenzionali o deliberazioni che introducano clausole di change of control in contrasto con l'art.5.4.

In nuce

Articolo / Oggetto	Sintesi della Modifica	Funzione Principale
art.1 e 2	Disciplina subentro tramite controllo societario; compatibilità tra natura non lucrativa dell'Ateneo e controllo commerciale.	Garantisce l'invarianza delle finalità istituzionali e dell'autonomia a prescindere dal cambio al vertice.
art.5 e 24-bis.5	Nullità di prelazioni, gradimento o veto di terzi sul cambio di controllo.	Preserva la contendibilità e la libertà di disposizione societaria della proprietà.
art.6	Ampliamento delle fonti di finanziamento (ricerca, Terza missione) e vincolo di destinazione blindato.	Protegge il patrimonio e le risorse didattico-scientifiche da distrazioni esterne.
art.8 e13	Presidente e membri del C.d.A. non più legati a un ente specifico, ma nominati dall'ente promotore <i>pro tempore</i> e da esperti qualificati.	Svincola la governance dai vecchi enti e la adatta dinamicamente alla nuova compagine.
art. 9 e 14	Obbligo di continuità formativa/contrattuale e introduzione del voto qualificato (2/3) del C.d.A. per validare il nuovo ente.	Attribuisce all'organo di gestione il controllo strategico e la tutela di studenti e personale.
art.24-bis e 24-ter	<i>I</i> ter codificato di verifica dei requisiti (onorabilità, impegno quinquennale, standard MUR) ed efficacia differita degli organi.	Disciplina il subentro in modo trasparente, evitando vuoti di potere durante l'approvazione ministeriale.

Ciò posto, il Rettore, posta la natura vincolante degli indirizzi strategici dell'Ateneo per la Fondazione, ritiene obbligatorio per la Fondazione conformarsi alle direttive Ud'A per cui il mancato recepimento dovrà essere puntualmente motivato.

Terminata l'illustrazione, il Rettore sottopone la proposta di delibera che precede all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA E FATTA PROPRIA la relazione illustrativa del Rettore;

VISTI lo Statuto della Fondazione Università Gabriele d'Annunzio
lo Statuto dell'UniDav;
lo Statuto dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni Rep. n.118 del 9 aprile 2025 e Rep. n.282 del 30 luglio 2025, con le quali sono stati definiti gli indirizzi strategici circa la valorizzazione e l'alienazione dell'asset UniDav;

CONSIDERATO necessario armonizzare l'assetto statutario dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (UniDav) a quello della Fondazione

DELIBERA

1. di approvare l'indirizzo rivolto alla Fondazione come meglio definiti nella proposta di modifiche dello statuto UniDav;
Manda agli uffici di inviare la presente delibera, ipotesi di Statuto e atti istruttori al Presidente della Fondazione.



Allegati parte integrante

All.05 Statuto UniDav con modifiche rev. 20-7-2026

Allegati a scopo istruttorio

All.01 Delibera C.d.A. Rep. n.118 Prot. n.27685 del 9-4-2025

All.02 Delibera C.d.A. Rep. n.282 Prot. n.59371 del 30-7-2025

All.03 Statuto Fondazione Gabriele d'Annunzio (2016)

All.04 Statuto UniDav



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA



Delibera n. 307 del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2026

OGGETTO: indirizzi strategici alla Fondazione per modifica Statuto dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (UniDav)			
N. o.d.g.: 03/02	Rep. n. 307/2026	Prot. n. 60118/2026	UOR: DIVISIONE 1 - AFFARI LEGALI

Nominativo	F	C	A	As	N C
Liborio Stuppia	X				
Grazia Monia Buta	X				
Elisabetta Dimauro	X				
Stefano Civitarese Matteucci	X				
Samuele Biondi	X				
Elvira D'Annunzio	X				

Nominativo	F	C	A	As	N C
Lorenzo Appignani	X				
Angelo Marrone	X				
Pierluigi Pennetta	X				
Alessandro Di Sante	X				
Alessio Pignocchi	X				

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) - (NC - Non convocato)

Il Rettore richiama la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione il 24 luglio 2026 Rep. n.291 Prot. n.57744 (**All.01 a scopo istruttorio**) e informa i Consiglieri che per mero errore il comma 1.3 dell'art.1 dal seguente tenore letterale *"L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma personalità giuridica. La funzione di promozione e sostegno dell'Ateneo è trasferibile a soggetti terzi di diritto privato mediante gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:*

a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche statutarie (art.6, co.9, L. n.168/1989; artt.7 e 8, D.M. 17 aprile 2003);

b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi;

c) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità istituzionali.

Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e scientifica" introdotto come prima ipotesi di modifica dello Statuto UniDav è rimasto come modifica definitiva di detto Statuto sia in sede di proposta di delibera sia in sede di decisione sia nel testo dello Statuto benché esso comma 1.3 sia stato riscritto in sede di stesura finale -e parimenti approvato nella seduta del 24 luglio 2026- con il seguente tenore letterale: *"1.3 L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma personalità giuridica.*

La funzione di ente promotore e sostenitore è connessa al controllo, diretto o indiretto, sulla persona giuridica che la esercita.

Il mutamento del soggetto controllante l'ente promotore e sostenitore non costituisce, di per sé, atto di disposizione di competenza degli organi dell'Ateneo, ma comporta, quale effetto organizzativo conseguente, l'attivazione della procedura di verifica dell'idoneità del nuovo ente promotore, secondo quanto previsto dal successivo art. 24-bis, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:

a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche statutarie (art. 6, co. 9, L. n. 168/1989; artt. 7 e 8, D.M. 17 aprile 2003);

b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi;

c) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità istituzionali.

Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e scientifica dell'Ateneo."

Poiché è necessario porre rimedio al mero errore materiale per rendere la delibera eseguibile il Rettore, ai fini dell'odierna deliberazione, richiama

a) sia la bozza di modifica dello statuto UniDav (**All.02 a scopo istruttorio**) che per comodità di lettura dei Consiglieri reca

le modifiche in carattere **grassetto evidenziato in verde**

le eliminazioni in carattere **grassetto evidenziato in giallo e doppio barrato**

il citato comma 1.3 da espungere dal testo in carattere **grassetto rosso evidenziato in giallo e doppio barrato**

b) sia la bozza di modifica dello statuto UniDav con testo definitivo e "pulito" (**All.03 come parte integrante**).

Il Rettore, ferma restando ogni determinazione adottata nella delibera Rep. n.291 Prot. n.57744 del 24 luglio 2026 (**cfr. All.01**), sottopone la presente proposta di delibera all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in ragione delle previsioni dello Statuto della Fondazione:

art.1 ("Costituzione - sede - delegazioni") ultimo comma: *"In tutti i casi sono previste deliberazioni e approvazioni da parte dell'Ente di riferimento, le stessi si intendono adottate, salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto, con delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Chieti-Pescara"*

e art.16 ("Rapporti tra la Fondazione e l'Università Gabriele d'Annunzio") comma 1: *«L'Università "G. d'Annunzio" definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione»*

e chiede che prenda atto del sostanziale refuso -da rimuovere- contenuto nella citata delibera del 24 luglio 2026 con rinnovata approvazione dell'indirizzo rivolto alla Fondazione come meglio definiti nella proposta di modifiche di cui alla bozza dello Statuto UniDav (**cfr. All.03 come parte integrante**)

Si apre discussione

Al termine

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA E FATTA PROPRIA la relazione illustrativa del Rettore;

RICHIAMATI

lo Statuto della Fondazione Università Gabriele d'Annunzio e in particolare gli artt.1 e 16;

lo Statuto dell'UniDav;

lo Statuto dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara già visti nella delibera del 24 luglio 2026;

RICHIAMATE

le proprie deliberazioni Rep. n.118 del 9 aprile 2025 e Rep. n.282 del 30 luglio 2025, con le quali sono stati definiti gli indirizzi strategici circa la valorizzazione e l'alienazione dell'asset UniDav già viste nella delibera del 24 luglio 2026;

RICHIAMATA la propria delibera Rep. n.291 Prot. n.57744 del 24 luglio 2026;

RIBADITA la necessità di armonizzare l'assetto statutario dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (UniDav) a quello della Fondazione;



LETTE NUOVAMENTE le bozze (annotata e pulita) di modifica dello Statuto UniDav;

DELIBERA

1. di approvare l'indirizzo rivolto alla Fondazione come meglio definiti nella proposta di modifiche dello statuto UniDav del 24 luglio 2026 e in data odierna;

Manda agli uffici di inviare la presente delibera, ipotesi di Statuto e atti istruttori al Presidente della Fondazione.

Allegati a scopo istruttorio

All.01 Delibera C.d.A. Rep.291 Prot.57741 del 2026 (UniDav)

All.02 Statuto UniDav con modifiche con parti evidenziate

Allegato parte integrante

All.03 Statuto UniDav con modifiche (testo pulito)



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
 Divisione 1 Affari Legali



Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Correzione refuso: indirizzi strategici alla Fondazione per modifica statuto dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (UniDav)

IL RETTORE

RICHIAMATA la delibera adottata dal Collegio senatoriale il 24 luglio 2026 Rep. n.292 Prot. n.57741 (All.01);
RILEVATO che per mero errore il comma 1.3 dell'art.1 dal seguente tenore letterale *"L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma personalità giuridica. La funzione di promozione e sostegno dell'Ateneo è trasferibile a soggetti terzi di diritto privato mediante gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:*

- a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche statutarie (art.6, co.9, L. n.168/1989; artt.7 e 8, D.M. 17 aprile 2003);*
- b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi;*
- c) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità istituzionali.*

Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e scientifica"

introdotto come prima ipotesi di modifica dello Statuto UniDav è rimasto come modifica definitiva dello Statuto UniDav sia in sede di proposta di delibera sia in sede di decisione sia nel testo di detto Statuto benché esso comma 1.3 è stato riscritto in sede di stesura finale -e parimenti approvato nella seduta del 24 luglio 2026- con il seguente tenore letterale:

"1.3 L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma personalità giuridica.

La funzione di ente promotore e sostenitore è connessa al controllo, diretto o indiretto, sulla persona giuridica che la esercita.

Il mutamento del soggetto controllante l'ente promotore e sostenitore non costituisce, di per sé, atto di disposizione di competenza degli organi dell'Ateneo, ma comporta, quale effetto organizzativo conseguente, l'attivazione della procedura di verifica dell'idoneità del nuovo ente promotore, secondo quanto previsto dal successivo art. 24-bis, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:

- a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche statutarie (art. 6, co. 9, L. n 168/1989; artt. 7 e 8, D.M. 17 aprile 2003);*
- b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi;*
- c) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità istituzionali.*

Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e scientifica dell'Ateneo."

RAVVISATA la necessità di porre rimedio al detto errore materiale per rendere la delibera eseguibile;

RICHIAMATE:

- sia la bozza di modifica dello statuto UniDav (All.02) che per comodità di lettura in questa sede reca

le modifiche in carattere **grassetto evidenziato in verde**

le eliminazioni in carattere **grassetto evidenziato in giallo e doppio barrato**

il citato comma 1.3 da espungere dal testo in carattere **grassetto rosso evidenziato in giallo e doppio barrato**

- sia la bozza di modifica dello statuto UniDav con testo definitivo privo di evidenziazioni (All.03);

RITENUTA la necessità e l'urgenza di approvare dette modifiche essenziali sia all'immediato avvio del procedimento di trasformazione eterogenea della Fondazione "Gabriele d'Annunzio" in società di capitali (che comporta la richiesta di pareri al MUR, alla Prefettura, alla Sezione di Controllo della Corte dei conti Regione Abruzzo ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) sia all'imminente pubblicazione del bando per l'alienazione del totale delle partecipazioni societarie nella società risultante dalla citata

DAL/ADA/-----	DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO Staff: Caterina CONTE - Marianna IACOVONE - Jessica COCCIA Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI - Italia Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it
---------------	---

trasformazione eterogenea della Fondazione avente nel proprio bilancio l'asset dell'Ateneo Università Telematica "Leonardo da Vinci");

RITENUTO che l'inserimento nell'o.d.g. della proposta di delibera per la correzione del refuso *de quo* nella prima seduta calendarizzata del S.A. fissata per il 22 settembre 2026 (quasi due mesi da oggi) sia incompatibile con i serrati tempi procedurali dettati per portare a termine la complessa operazione di modifiche statutarie di UniDav e di Fondazione, trasformazione eterogenea di quest'ultima con parallelo avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica per la vendita al miglior offerente delle citate totali partecipazioni societarie condizionata all'esito del procedimento di trasformazione;

PRECISATO che, per converso, la proposta di delibera per la correzione del refuso *de quo* è possibile -con integrazione dell'o.d.g.- riguardo al C.d.A. la cui seduta è fissata per il 31 luglio 2026;

RICHIAMATI:

- il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare

l'art.17, comma 1 cui "1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ...";

l'art.17, comma 2 lett. d) secondo cui il Rettore "stipula ogni contratto o convenzione di sua competenza ...";

l'art.17, comma 2 lett. l) secondo cui il Rettore "adotta, in situazioni di urgenza, i provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a tali organi, per la ratifica, in occasione della prima loro seduta successiva all'adozione del provvedimento".

- lo Statuto della Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio" e in particolare gli articoli

1 ("Costituzione - sede - delegazioni") ultimo comma: "In tutti i casi sono previste deliberazioni e approvazioni da parte dell'Ente di riferimento, le stessi si intendono adottate, salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto, **con delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Chieti-Pescara**"

16 ("Rapporti tra la Fondazione e l'Università Gabriele d'Annunzio") comma 1: «L'Università "G. d'Annunzio" definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione»

- il vigente Statuto UniDav;

- le delibere del C.d.A. Rep. n.118 del 9 aprile 2025 e Rep. n.282 del 30 luglio 2025, con le quali sono stati definiti gli indirizzi strategici circa la valorizzazione e l'alienazione dell'asset UniDav;

- la delibera adottata dal S.A. il 24 luglio 2026 Rep. n.292 Prot. n.57741;

DECRETA

1. di esprimere parere favorevole, in luogo del Senato Accademico, circa l'indirizzo rivolto alla Fondazione come meglio definiti nella proposta di modifiche dello statuto UniDav **nel testo definitivo del comma 1.3 dello Statuto UniDav così come emendato e riportato nella bozza di cui all'Allegato 03 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.**

Ai fini della ratifica di cui all'art.17, comma 2, lett. l) dello Statuto d'Ateneo, il presente decreto sarà sottoposto al Senato Accademico nella prima seduta utile, restando esclusa la necessità di ratifica congiunta da parte del Consiglio di Amministrazione il quale si pronuncerà autonomamente nella seduta già fissata per il prossimo 31 luglio 2026.

Il Rettore
(Prof. Liborio STUPPIA)

DAL/ADA/-----

DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: Caterina CONTE - Marianna IACOVONE - Jessica COCCIA
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI - Italia
Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it

Art. E

In verde le modifiche

~~In giallo barrato le eliminazioni~~

~~In giallo barrato rosso grassetto comma lasciato per errore~~

STATUTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TELEMATICA

"LEONARDO DA VINCI"

Articolo 1. - Istituzione

1.1 - È istituita, ai sensi del decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Università telematica «Leonardo da Vinci», di seguito denominata Ateneo, con sede legale in Torrevecchia Teatina (Chieti), piazza San Rocco, n. 2.

1.2 - L'Ateneo è promosso e sostenuto dalla Fondazione Università «Gabriele d'Annunzio».

COMMA 3.1 LASCIATO SEPPUR PRIMA IPOTESI DI MODIFICA

E SOSTITUITO DAL COMMA 1.3 EVIDENZIATO IN VERDE

~~1.3 - L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma personalità giuridica. La funzione di promozione e sostegno dell'Ateneo è trasferibile a soggetti terzi di diritto privato mediante a evidenza pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:~~

~~a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche statutarie (art. 6, co. 9, L. n. 168/1989; artt. 7 e 8, D.M. 17 aprile 2003);~~

~~b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi;~~

~~e) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità istituzionali.~~

~~Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e scientifica.~~

1.3 L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma personalità giuridica.

La funzione di ente promotore e sostenitore è connessa al controllo, diretto o indiretto, sulla persona giuridica che la esercita.

Il mutamento del soggetto controllante l'ente promotore e sostenitore non costituisce, di per sé, atto di disposizione di competenza degli organi dell'Ateneo, ma comporta, quale effetto organizzativo conseguente, l'attivazione della procedura di verifica dell'idoneità del nuovo ente promotore, secondo quanto previsto dal successivo art. 24-bis, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:

a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche statutarie (art. 6, co. 9, L. n. 168/1989; artt. 7 e 8, D.M. 17 aprile 2003);

b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi;

c) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità istituzionali.

Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione

delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e scientifica dell'Ateneo.

Articolo 2. - Personalità giuridica

2.1 - L'Ateneo ha personalità giuridica ed è ente senza scopo di lucro. Il presente statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti e modalità stabiliti dalle leggi dello Stato.

2.2 - Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

2.3 - Le finalità istituzionali sono proprie dell'Ateneo in quanto persona giuridica autonoma e permangono immutate in caso di mutamento dell'ente promotore.

La natura non lucrativa dell'Ateneo (comma 2.1) riguarda l'attività istituzionale dell'Ateneo medesimo e non è di per sé incompatibile con la natura commerciale del soggetto che ne detiene la partecipazione di controllo (Cons. Stato, parere n. 1433/2019).

Articolo 3. - Autonomie

3.1 - L'Ateneo ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa e patrimoniale disciplinata da appositi regolamenti approvati dagli organi accademici competenti.

Articolo 4. - Fini istituzionali

4.1 - L'Ateneo ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di corsi universitari a distanza, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni, nonché il rilascio dei titoli accademici ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto interministeriale del 17 aprile 2003.

4.2 - L'Ateneo svolge e promuove attività di ricerca, sostenendone lo sviluppo.

4.3 - L'Ateneo svolge e promuove attività inerenti alla «Terza missione» anche connettendosi, mediante appositi strumenti convenzionali, con realtà produttive e di ricerca del proprio territorio.

Articolo 5. - Perseguimento delle finalità

5.1 - Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, l'Ateneo può:

a. accedere a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

b. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 17 aprile 2003;

c. amministrare e gestire i beni di cui ha la proprietà, il possesso o la detenzione nonché le strutture ed infrastrutture universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua gestione con atto convenzionale;

d. sostenere lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo tecnologico, formazione e alta formazione, anche in cooperazione con università italiane e università straniere nonché partecipare a consorzi, associazioni e fondazioni, che condividano le medesime finalità.

5.2 - L'Ateneo cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti dalla legge. Opera, inoltre, nel campo della formazione superiore anche attraverso corsi di perfezionamento e di aggiornamento.

5.3 - L'Ateneo conferisce i seguenti titoli:

5.4 - Le convenzioni, i contratti e gli accordi stipulati ai sensi del comma 5.1, lett. b), non possono contenere clausole che attribuiscono alle controparti diritti di prelazione, gradimento o veto in relazione al mutamento dell'ente promotore. Eventuali clausole in tal senso già presenti sono nulle.

Le convenzioni in essere alla data del trasferimento si intendono prorogate fino alla loro scadenza naturale, salvo recesso del nuovo ente promotore con preavviso di 180 giorni, senza obblighi risarcitori.

Articolo 6. - Patrimonio e mezzi finanziari

6.1 - L'Ateneo utilizza per le sue attività istituzionali i beni di proprietà nonché quelli messi a disposizione, anche a titolo oneroso, dall'ente promotore e sostenitore pro tempore o da altri soggetti pubblici o privati, nelle modalità stabilite attraverso appositi atti convenzionali.

6.2 - Al mantenimento dell'Ateneo sono destinati: a) i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti; b) i proventi delle attività istituzionali, di ricerca e di Terza missione; c) i contributi dell'ente promotore pro tempore; d) i fondi pubblici e privati, nazionali e internazionali; e) i beni e i fondi conferiti a qualsiasi titolo.

6.3 - Allo sviluppo dell'Ateneo possono concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere le finalità istituzionali, indipendentemente dall'identità dell'ente promotore.

6.4 - Il patrimonio è vincolato alle finalità istituzionali e non può essere distratto, neppure in occasione di mutamenti della compagine di controllo. Le risorse destinate alla didattica e alla ricerca devono rispettare gli standard di accreditamento ministeriale.

Articolo 7. - Organi di Ateneo

7.1 - Sono organi di governo dell'Ateneo:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

il Rettore;

il Senato Accademico;

il Consiglio di Amministrazione.

7.2 - È organo di gestione:

il Direttore Generale.

7.3 - Sono organi di controllo e di valutazione

il Collegio dei Revisori;

il Nucleo di Valutazione.

Articolo 8. - Presidente del Consiglio di Amministrazione

8.1 - Il Presidente del consiglio di amministrazione è il rappresentante legale dell'ente promotore e sostenitore pro tempore, ovvero un soggetto da questi delegato con procura speciale, munito dei requisiti di moralità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

8.2 - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ateneo, sovrintende a tutte le attività, esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione, convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e ne redige i punti all'ordine del giorno.

Articolo 9. - Funzioni del Presidente

9.1 - Il Presidente promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali ed internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Ateneo.

9.2 - Il Presidente provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie e la continuità dell'offerta formativa nel rispetto degli standard di qualità previsti dall'accreditamento ministeriale.

9.3 - Il Presidente assicura i rapporti tra l'Ateneo e l'ente promotore e sostenitore pro tempore, nonché con le istituzioni pubbliche competenti, ivi compreso il MUR, nel rispetto dell'autonomia accademica e scientifica dell'Ateneo garantita

dall'art. 33 Cost.

Articolo 10. - Rettore

10.1 - Il Rettore, proposto dal Presidente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, con il favore di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, tra personalità rilevanti del mondo accademico, scientifico o culturale nazionale ed internazionale.

10.2 - Il Rettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato una sola volta.

10.3 - Il Rettore, in caso di impedimento o assenza, è sostituito dal pro Rettore o in assenza di quest'ultimo dal professore più anziano nel ruolo componente del Senato Accademico.

Articolo 11. - Funzioni del Rettore

11.1 - Il Rettore:

rappresenta l'Ateneo nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

vigila, coadiuvato dal Presidente, sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;

convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;

formula proposte sentito il Presidente e riferisce al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Ateneo;

esercita l'attività disciplinare del corpo docente per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti;

propone, sentito il Presidente, la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali.

11.2 - Il Rettore conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti.

Articolo 12. - Senato Accademico

12.1 - Il Senato Accademico è costituito:

dal Rettore che lo presiede;

da tutti i coordinatori dei corsi di laurea e dai direttori di Dipartimento;

da un rappresentante degli studenti;

da un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

I membri del Senato Accademico durano in carica tre anni e la loro permanenza in Senato non può superare in nessun caso i sei anni consecutivi.

12.2 - Al Senato Accademico partecipa il Direttore Generale o suo delegato, con voto consultivo; può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione su richiesta del Senato Accademico.

12.3 - In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato Accademico è presieduto e convocato dal professore con la maggiore anzianità di ruolo.

12.4 - Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattico-formative e di ricerca svolte nell'Ateneo e delibera in merito alle seguenti materie:

regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale regolamento di Ateneo in tema di ricerca, didattica e attività autogestite dagli studenti, compresi i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca;

manifesto annuale degli studi;

criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione;

attivazione di convenzioni con università italiane e straniere per attività didattiche e scientifiche.

12.5 - Il Senato Accademico ha competenza propositiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito a:

attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio a distanza;

redazione del programma triennale di reclutamento del personale docente, ricercatore, e del personale amministrativo e tecnico-scientifico e dei criteri di attribuzione dei posti;

copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari, nonché in materia di supplenze, affidamenti e contratti di insegnamento;

criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;

programmi di sviluppo dell'Ateneo.

12.6 - Al Senato Accademico compete inoltre:

verificare annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo di Valutazione, i risultati delle attività di didattica e di

ricerca, svolte nell'Ateneo e l'impiego delle relative risorse;
proporre al Ministro la richiesta di conferimento delle lauree
ad honorem ai sensi della vigente normativa.

Articolo 13. - Consiglio di Amministrazione

13.1 - Il consiglio di amministrazione è composto:

- a. dal Presidente del consiglio di amministrazione, di cui
all'art. 8.1, che lo presiede;
- b. dal rettore;
- c. da due componenti designati dall'ente promotore e sostenitore
pro tempore, di cui almeno uno con qualificazione accademica,
scientifica o professionale coerente con la missione
istituzionale dell'Ateneo;
- d. da due componenti scelti dall'ente promotore e sostenitore
pro tempore tra esperti in materia di gestione universitaria,
diritto dell'istruzione, economia o settori affini;
- e. da un rappresentante del MUR.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in
carica tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio.

13.2 - Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da
Partecipanti Istituzionali che contribuiscono, con mezzi e
risorse ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di
Amministrazione, alla realizzazione delle finalità dell'Ateneo,
per numero complessivo non superiore a tre.

13.3 - Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte
a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale

il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In ogni caso, le delibere del Consiglio relative dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 14. - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

14.1 - Il Consiglio di Amministrazione programma e coordina le attività dell'Ateneo e, in particolare, delibera in merito a:

- a. nomina del Rettore;
- b. approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'Ateneo;
- c. adozione della Carta dei servizi;
- d. adozione dello schema di contratto da stipulare con ciascuno studente al momento dell'iscrizione;
- e. ammontare dei contributi annuali da versarsi da parte degli studenti;
- f. stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la costituzione o adesione a consorzi o fondazioni;
- g. promozione di iniziative in materia di innovazione tecnologica;
- h. affidamento, su proposta del Senato Accademico, dell'insegnamento delle discipline di studio, anche mediante contratto di diritto privato;
- i. determinazione, su proposta del Senato Accademico, dell'organico del personale docente e ricercatore, da coprirsi

mediante procedure concorsuali ex lege;

j. redazione della pianta organica dell'ente e ricorso alla copertura dell'organico, anche sulla base del piano di reclutamento triennale proposto dal Senato Accademico, mediante chiamate di professori di ruolo e ricercatori secondo la normativa vigente;

k. affidamento di incarichi di collaborazione professionale tecnico-amministrativa;

l. affidamento di incarichi per attività di tutorato;

m. attivazione dei corsi di studio, nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente;

n. modifiche dello statuto, sentito il Senato Accademico;

o. assunzione del personale non docente anche con qualifica dirigenziale;

p. ammontare delle indennità di carica e dei gettoni di presenza per tutti gli incarichi e le funzioni istituzionali, sentito il Collegio dei Revisori;

q. approvazione o soppressione di corsi di studio, sentito il Senato accademico e sentite le relative strutture didattiche;

r. nomina dei membri del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità dell'Ateneo;

s. approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo secondo le leggi vigenti;

t. attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di sedi all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti;

u. nomina del Prorettore;

w. approvazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica, delle operazioni di trasferimento della funzione di ente promotore e sostenitore dell'Ateneo a soggetti terzi, mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 24-bis. La deliberazione deve: i) verificare i requisiti del soggetto acquirente; ii) subordinare l'efficacia all'approvazione ministeriale delle modifiche statutarie; iii) garantire la continuità dei contratti del personale; iv) assicurare la continuità dei percorsi degli studenti iscritti.

w. approvazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica, delle modifiche statutarie conseguenti al mutamento dell'ente promotore e sostenitore dell'Ateneo, ai sensi del successivo art. 24-bis.

La deliberazione:

i) verifica la sussistenza, in capo al nuovo soggetto controllante l'ente promotore e sostenitore, dei requisiti di cui all'art. 24-bis, comma 2;

ii) è condizione necessaria per il riconoscimento statutario del nuovo ente promotore e per l'inoltro delle relative modifiche statutarie al MUR ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L. n. 168/1989;

iii) garantisce la continuità dei contratti del personale;

iv) assicura la continuità dei percorsi degli studenti iscritti.

x. ogni altra materia di ordinaria e straordinaria

amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi
previsti dal presente statuto.

14.2 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

Articolo 15. - Dipartimenti

15.1 - L'Ateneo è organizzato in dipartimenti cui è demandata la disciplina dell'attività didattica e di ricerca, che costituiscono la struttura di riferimento ai fini del conseguimento dei titoli accademici.

15.2 - Sono organi dei dipartimenti

il Direttore;

il consiglio di dipartimento;

il Consiglio di Corso di Laurea.

Articolo 16. - Direttore di Dipartimento

16.1 - Il Direttore è eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori universitari anche strutturati presso altri atenei, purché titolari di contratto di insegnamento, tra i professori di ruolo.

16.2 - La seduta per l'elezione del Direttore è presieduta dal docente con la maggiore anzianità di ruolo di prima fascia del dipartimento.

16.3 - Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

16.4 - Il Direttore rappresenta il dipartimento ne promuove e

coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento dello stesso.

16.5 - Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto per un ulteriore triennio.

16.6 - Il Direttore convoca e presiede il Consiglio di dipartimento, vigila sulle attività didattiche e di ricerca, assume iniziative tese al miglior andamento del dipartimento ed organizza lo svolgimento dei relativi servizi e delle attività formative.

16.7 - Il Direttore partecipa al Senato Accademico.

Articolo 17. - Consiglio di Dipartimento

17.1 - Il Consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso altri atenei, purché titolari di contratto di insegnamento.

17.2 - Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di dipartimento sono stabilite dal regolamento di dipartimento, deliberato dal Consiglio.

17.3 - Sono compiti del Consiglio di dipartimento:

la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo del Dipartimento;

la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;

la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

la nomina dei tutor, con preliminare individuazione dei requisiti formali e sostanziali da possedersi, nonché la programmazione e organizzazione delle attività di tutorato, di cui all'art. 13 della legge n. 341/90.

Articolo 18. - Consiglio di Corso di Laurea

18.1. Il Consiglio di Corso di Laurea è composto da professori di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso altri atenei purché titolari di contratto di insegnamento, e titolari di contratto d'insegnamento afferenti allo stesso. Ne fanno parte, inoltre, un rappresentante dei tutor e un rappresentante degli studenti, entrambi designati secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.

18.2 - Presiede il Consiglio di Corso di Laurea un docente di ruolo, eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo.

18.3 - Al Consiglio di Corso di Laurea compete l'approvazione dei piani di studio o stati curriculari individuali rassegnati dagli studenti iscritti.

Articolo 19. - Direttore Generale

19.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di selezione del Direttore generale secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Il Direttore Generale dell'Ateneo è scelto, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio di Amministrazione tra persone dotate di esperienza manageriale.

Articolo 20. - Funzioni del Direttore Generale

20.1 - Il Direttore Generale è responsabile dell'esecuzione di tutte le attività di amministrazione, organizzazione e gestione dell'Ateneo.

20.2 - Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21. - Collegio dei Revisori

21.1 - Al Collegio dei Revisori dei conti è affidato il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo.

21.2 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti.

21.3 - Il Collegio è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.

21.4 - Il Collegio dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

21.5 - Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22. - Nucleo di Valutazione

22.1 - L'Ateneo adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le

funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

22.2 - L'Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

22.3 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica.

22.4 - Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Rettore su designazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica tre anni, rinnovabili.

22.5 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce con relazione annuale agli organi centrali di governo dell'Ateneo.

Articolo 23. - Presidio della Qualità

23.1 - L'Ateneo si dota di una struttura organizzativa di servizio a supporto del processo di certificazione di qualità della sede e dei corsi di studio, denominata Presidio della Qualità.

23.2 - Il Presidio della Qualità è costituito da un minimo di

cinque docenti (interni ed esterni) di cui uno con funzioni di coordinatore designato dal Rettore, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed un segretario amministrativo collegato ad un ufficio di supporto agli organi di controllo.

23.3 - Il Presidio della Qualità assume un ruolo centrale nella promozione della cultura della qualità e nell'Assicurazione di qualità (AQ) di Ateneo, garantendo il rispetto dei requisiti di assicurazione della Qualità di cui alla normativa vigente.

23.4 - Ai fini della AQ dei corsi di studio, in particolare, organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato; regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio; valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti.

23.5 - Ai fini della AQ della ricerca dipartimentale, in particolare, verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

Articolo 24. - Rinvio

24.1 - Per quanto non riportato nel presente statuto si applica il decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e la legge n. 240/2010 nonché la normativa vigente.

~~24 bis.1 - Il trasferimento della funzione di ente promotore a soggetti terzi è realizzato mediante procedura a evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.~~

~~24 bis.2 - Il bando deve indicare: a) requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto acquirente (L. n. 243/1991; D.M. 17 aprile 2003); b) obblighi di continuità dell'attività didattica e di ricerca per almeno cinque anni; c) criteri di valutazione dell'offerta (prezzo e fattori qualitativi); d) garanzie fidejussorie a tutela di studenti e personale.~~

~~24 bis.3 - Il trasferimento è condizionato sospensivamente: a) all'approvazione ministeriale delle modifiche statutarie conseguenti (art. 6, co. 9, L. n. 168/1989; artt. 7 e 8, D.M. 17 aprile 2003); b) alla conferma dell'accreditamento nella nuova compagine di controllo.~~

~~24 bis.4 - In pendenza delle condizioni sospensive, gli organi dell'Ateneo continuano a operare nella composizione preesistente; il soggetto acquirente non può esercitare diritti di governance.~~

~~24 bis.5 - Il prezzo di cessione è determinato sulla base di perizia di stima indipendente, comprensiva del valore della base~~

~~studentesca, dei diritti di accreditamento, del patrimonio
materiale e immateriale e delle proiezioni di flusso iscrizioni.
24-bis.6 Sono nulle le clausole convenzionali o statutarie
che attribuiscono a soggetti terzi diritti di prelazione,
gradimento o veto sull'alienazione.~~

Art. 24 bis - Procedura di mutamento dell'ente promotore e
sostenitore

24-bis.1 - Il mutamento dell'ente promotore e sostenitore
dell'Ateneo si determina in conseguenza del trasferimento, a
qualsiasi titolo, della partecipazione di controllo nella
persona giuridica che esercita tale funzione. Detto
trasferimento costituisce atto di esclusiva competenza del
soggetto controllante pro tempore, secondo la disciplina ad esso
applicabile e non richiede l'approvazione degli organi
dell'Ateneo.

24-bis.2 - Il riconoscimento del nuovo ente promotore e
sostenitore nello Statuto dell'Ateneo è subordinato alla
verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, con il voto
favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica, della
sussistenza, in capo al soggetto controllante subentrante, dei
seguenti requisiti inderogabili:

a) natura giuridica compatibile con la funzione di promozione e
sostegno di un ateneo non statale, ai sensi della L. n. 243/1991
e del D.M. 17 aprile 2003;

b) impegno formale alla continuità dell'attività didattica e di

ricerca per un periodo non inferiore a cinque anni;

c) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi dell'Ateneo;

d) assenza di condanne penali definitive o di procedure concorsuali in capo ai soggetti che assumono il controllo dell'ente promotore.

24-bis.3 - Il Consiglio di Amministrazione delibera, contestualmente alla verifica di cui al comma 24-bis.2, le modifiche statutarie conseguenti al mutamento dell'ente promotore, da sottoporre al MUR per l'approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L. n. 168/1989 e degli artt. 7 e 8 del D.M. 17 aprile 2003.

24-bis.4 - Fino all'entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dal MUR, gli organi dell'Ateneo continuano a operare nella composizione preesistente. Il rappresentante legale dell'ente promotore pro tempore mantiene le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al perfezionamento del riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-bis.5 - Sono nulle le clausole convenzionali o statutarie che attribuiscono a soggetti terzi, diversi dal soggetto controllante l'ente promotore pro tempore, diritti di prelazione, gradimento o veto sul mutamento di tale controllo.

24-bis.6 - Il presente articolo disciplina esclusivamente il procedimento di riconoscimento statutario del nuovo ente promotore e sostenitore in capo all'Ateneo. Esso non incide, né

può incidere, sulla libertà del soggetto controllante di disporre della propria partecipazione, la quale resta regolata dalla disciplina ad esso applicabile in qualità di titolare della partecipazione medesima.

~~24-ter.1 - Le modifiche agli artt. 8, 9 e 13.1 producono effetti dalla data di perfezionamento del trasferimento e del positivo avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 24-bis.3.~~

~~24-ter.2 - In pendenza del trasferimento, gli organi dell'Ateneo continuano a operare nella composizione prevista dal testo degli artt. 8, 9 e 13.1 anteriore alla presente modifica. Il Presidente della Fondazione Università «Gabriele d'Annunzio» rimane Presidente del CdA e rappresentante legale dell'Ateneo, con pieni poteri, fino al perfezionamento del trasferimento.~~

~~24-ter.3 - Le modifiche agli artt. 1.3, 2.3, 5.4, 6, 14.1 lett. w) e 24-bis producono effetti immediati dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 6, comma 9, L. n. 168/1989.~~

~~24-ter.4 - Dalla data di entrata in vigore è fatto divieto di adottare atti convenzionali o deliberazioni che introducano clausole di change of control in contrasto con l'art. 5.4.~~

Articolo 24-ter - Disposizioni transitorie

~~24-ter.1 - Le modifiche agli artt. 8.1 e 13.1 producono effetti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dal MUR ai sensi dell'art. 24-bis.3, successivamente~~

al riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-ter.2 - In pendenza di detto riconoscimento, gli organi dell'Ateneo continuano a operare nella composizione prevista dagli artt. 8.1 e 13.1 nel testo anteriore alle presenti modifiche. Il Presidente della Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio" - ovvero, a seguito della trasformazione di quest'ultima in società di capitali, il rappresentante legale della società risultante dalla trasformazione - rimane Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale dell'Ateneo, con pieni poteri, fino al perfezionamento del riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-ter.3 - Le modifiche agli artt. 1.3, 2.3, 5.4, 6, 14.1 lett. w) e 24-bis producono effetti immediati dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L. n. 168/1989.

24-ter.4 - Dalla data di entrata in vigore è fatto divieto di adottare atti convenzionali o deliberazioni che introducano clausole di change of control in contrasto con l'art. 5.4.

Ael. F.

STATUTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TELEMATICA

"LEONARDO DA VINCI"

Articolo 1. - Istituzione

1.1 - È istituita, ai sensi del decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Università telematica «Leonardo da Vinci», di seguito denominata Ateneo, con sede legale in Torrevecchia Teatina (Chieti), piazza San Rocco, n. 2.

1.2 - L'Ateneo è promosso e sostenuto dalla Fondazione Università «Gabriele d'Annunzio».

1.3 L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma personalità giuridica.

La funzione di ente promotore e sostenitore è connessa al controllo, diretto o indiretto, sulla persona giuridica che la esercita.

Il mutamento del soggetto controllante l'ente promotore e sostenitore non costituisce, di per sé, atto di disposizione di competenza degli organi dell'Ateneo, ma comporta, quale effetto organizzativo conseguente, l'attivazione della procedura di verifica dell'idoneità del nuovo ente promotore, secondo quanto previsto dal successivo art. 24-bis, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:

a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche statutarie (art. 6, co. 9, L. n 168/1989; artt. 7 e 8, D.M. 17 aprile 2003);

b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi;

c) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità istituzionali.

Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e scientifica dell'Ateneo.

Articolo 2. - Personalità giuridica

2.1 - L'Ateneo ha personalità giuridica ed è ente senza scopo di lucro. Il presente statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti e modalità stabiliti dalle leggi dello Stato.

2.2 - Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

2.3 - Le finalità istituzionali sono proprie dell'Ateneo in quanto persona giuridica autonoma e permangono immutate in caso di mutamento dell'ente promotore.

La natura non lucrativa dell'Ateneo (comma 2.1) riguarda l'attività istituzionale dell'Ateneo medesimo e non è di per sé incompatibile con la natura commerciale del soggetto che ne detiene la partecipazione di controllo (Cons. Stato, parere n.

1433/2019).

Articolo 3. - Autonomie

3.1 - L'Ateneo ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa e patrimoniale disciplinata da appositi regolamenti approvati dagli organi accademici competenti.

Articolo 4. - Fini istituzionali

4.1 - L'Ateneo ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di corsi universitari a distanza, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni, nonché il rilascio dei titoli accademici ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto interministeriale del 17 aprile 2003.

4.2 - L'Ateneo svolge e promuove attività di ricerca, sostenendone lo sviluppo.

4.3 - L'Ateneo svolge e promuove attività inerenti alla «Terza missione» anche connettendosi, mediante appositi strumenti convenzionali, con realtà produttive e di ricerca del proprio territorio.

Articolo 5. - Perseguimento delle finalità

5.1 - Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, l'Ateneo può:

a. accedere a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

b. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8,

comma 2, del decreto ministeriale 17 aprile 2003;

c. amministrare e gestire i beni di cui ha la proprietà, il possesso o la detenzione nonché le strutture ed infrastrutture universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua gestione con atto convenzionale;

d. sostenere lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo tecnologico, formazione e alta formazione, anche in cooperazione con università italiane e università straniere nonché partecipare a consorzi, associazioni e fondazioni, che condividano le medesime finalità.

5.2 - L'Ateneo cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti dalla legge. Opera, inoltre, nel campo della formazione superiore anche attraverso corsi di perfezionamento e di aggiornamento.

5.3 - L'Ateneo conferisce i seguenti titoli:

5.4 - Le convenzioni, i contratti e gli accordi stipulati ai sensi del comma 5.1, lett. b), non possono contenere clausole che attribuiscono alle controparti diritti di prelazione, gradimento o veto in relazione al mutamento dell'ente promotore. Eventuali clausole in tal senso già presenti sono nulle.

Le convenzioni in essere alla data del trasferimento si intendono prorogate fino alla loro scadenza naturale, salvo recesso del nuovo ente promotore con preavviso di 180 giorni, senza obblighi risarcitori.

Articolo 6. - Patrimonio e mezzi finanziari

6.1 - L'Ateneo utilizza per le sue attività istituzionali i beni di proprietà nonché quelli messi a disposizione, anche a titolo oneroso, dall'ente promotore e sostenitore pro tempore o da altri soggetti pubblici o privati, nelle modalità stabilite attraverso appositi atti convenzionali.

6.2 - Al mantenimento dell'Ateneo sono destinati: a) i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti; b) i proventi delle attività istituzionali, di ricerca e di Terza missione; c) i contributi dell'ente promotore pro tempore; d) i fondi pubblici e privati, nazionali e internazionali; e) i beni e i fondi conferiti a qualsiasi titolo.

6.3 - Allo sviluppo dell'Ateneo possono concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere le finalità istituzionali, indipendentemente dall'identità dell'ente promotore.

6.4 - Il patrimonio è vincolato alle finalità istituzionali e non può essere distratto, neppure in occasione di mutamenti della compagine di controllo. Le risorse destinate alla didattica e alla ricerca devono rispettare gli standard di accreditamento ministeriale.

Articolo 7. - Organi di Ateneo

7.1 - Sono organi di governo dell'Ateneo:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

il Rettore;

il Senato Accademico;

il Consiglio di Amministrazione.

7.2 - È organo di gestione:

il Direttore Generale.

7.3 - Sono organi di controllo e di valutazione

il Collegio dei Revisori;

il Nucleo di Valutazione.

Articolo 8. - Presidente del Consiglio di Amministrazione

8.1 - Il Presidente del consiglio di amministrazione è il rappresentante legale dell'ente promotore e sostenitore pro tempore, ovvero un soggetto da questi delegato con procura speciale, munito dei requisiti di moralità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

8.2 - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ateneo, sovrintende a tutte le attività, esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione, convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e ne redige i punti all'ordine del giorno.

Articolo 9. - Funzioni del Presidente

9.1 - Il Presidente promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali ed internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Ateneo.

9.2 - Il Presidente provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie e la continuità dell'offerta formativa nel rispetto degli standard di qualità previsti dall'accreditamento

ministeriale.

9.3 - Il Presidente assicura i rapporti tra l'Ateneo e l'ente promotore e sostenitore pro tempore, nonché con le istituzioni pubbliche competenti, ivi compreso il MUR, nel rispetto dell'autonomia accademica e scientifica dell'Ateneo garantita dall'art. 33 Cost.

Articolo 10. - Rettore

10.1 - Il Rettore, proposto dal Presidente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, con il favore di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, tra personalità rilevanti del mondo accademico, scientifico o culturale nazionale ed internazionale.

10.2 - Il Rettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato una sola volta.

10.3 - Il Rettore, in caso di impedimento o assenza, è sostituito dal pro Rettore o in assenza di quest'ultimo dal professore più anziano nel ruolo componente del Senato Accademico.

Articolo 11. - Funzioni del Rettore

11.1 - Il Rettore:

rappresenta l'Ateneo nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
vigila, coadiuvato dal Presidente, sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;
convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;

formula proposte sentito il Presidente e riferisce al Senato

Accademico e al Consiglio di Amministrazione sull'attività

didattica e scientifica dell'Ateneo;

esercita l'attività disciplinare del corpo docente per sanzioni

non superiori alla censura e sugli studenti;

propone, sentito il Presidente, la costituzione di commissioni

e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali.

11.2 - Il Rettore conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti.

Articolo 12. - Senato Accademico

12.1 - Il Senato Accademico è costituito:

dal Rettore che lo presiede;

da tutti i coordinatori dei corsi di laurea e dai direttori di

Dipartimento;

da un rappresentante degli studenti;

da un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato e a

tempo determinato.

I membri del Senato Accademico durano in carica tre anni e la

loro permanenza in Senato non può superare in nessun caso i sei

anni consecutivi.

12.2 - Al Senato Accademico partecipa il Direttore Generale o

suo delegato, con voto consultivo; può partecipare, senza

diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione

su richiesta del Senato Accademico.

12.3 - In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato

Accademico è presieduto e convocato dal professore con la

maggiore anzianità di ruolo.

12.4 - Il Senato Accademico esercita tutte le competenze

relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività

didattico-formative e di ricerca svolte nell'Ateneo e delibera

in merito alle seguenti materie:

regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale

regolamento di Ateneo in tema di ricerca, didattica e attività

autogestite dagli studenti, compresi i regolamenti elaborati

dalle strutture didattiche e di ricerca;

manifesto annuale degli studi;

criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed

internazionali di cooperazione;

attivazione di convenzioni con università italiane e straniere

per attività didattiche e scientifiche.

12.5 - Il Senato Accademico ha competenza propositiva nei

confronti del Consiglio di Amministrazione in merito a:

attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio

a distanza;

redazione del programma triennale di reclutamento del personale

docente, ricercatore, e del personale amministrativo e tecnico-

scientifico e dei criteri di attribuzione dei posti;

copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori

universitari, nonché in materia di supplenze, affidamenti e

contratti di insegnamento;

criteri per la distribuzione delle risorse materiali e

finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;

programmi di sviluppo dell'Ateneo.

12.6 - Al Senato Accademico compete inoltre:

verificare annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo di

Valutazione, i risultati delle attività di didattica e di

ricerca, svolte nell'Ateneo e l'impiego delle relative risorse;

proporre al Ministro la richiesta di conferimento delle lauree

ad honorem ai sensi della vigente normativa.

Articolo 13. - Consiglio di Amministrazione

13.1 - Il consiglio di amministrazione è composto:

a. dal Presidente del consiglio di amministrazione, di cui

all'art. 8.1, che lo presiede;

b. dal rettore;

c. da due componenti designati dall'ente promotore e sostenitore

pro tempore, di cui almeno uno con qualificazione accademica,

scientifica o professionale coerente con la missione

istituzionale dell'Ateneo;

d. da due componenti scelti dall'ente promotore e sostenitore

pro tempore tra esperti in materia di gestione universitaria,

diritto dell'istruzione, economia o settori affini;

e. da un rappresentante del MUR.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in

carica tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio.

13.2 - Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da

Partecipanti Istituzionali che contribuiscono, con mezzi e

risorse ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di

Amministrazione, alla realizzazione delle finalità dell'Ateneo,

per numero complessivo non superiore a tre.

13.3 - Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte

a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale

il voto espresso dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della

maggioranza dei componenti in carica. In ogni caso, le delibere

del Consiglio relative dello statuto sono approvate a

maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 14. - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

14.1 - Il Consiglio di Amministrazione programma e coordina le

attività dell'Ateneo e, in particolare, delibera in merito a:

a. nomina del Rettore;

b. approvazione del bilancio di previsione e del bilancio

consuntivo dell'Ateneo;

c. adozione della Carta dei servizi;

d. adozione dello schema di contratto da stipulare con ciascuno

studente al momento dell'iscrizione;

e. ammontare dei contributi annuali da versarsi da parte degli

studenti;

f. stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la

costituzione o adesione a consorzi o fondazioni;

g. promozione di iniziative in materia di innovazione

tecnologica;

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | h. affidamento, su proposta del Senato Accademico, | |
| | dell'insegnamento delle discipline di studio, anche mediante | |
| | contratto di diritto privato; | |
| | i. determinazione, su proposta del Senato Accademico, | |
| | dell'organico del personale docente e ricercatore, da coprirsi | |
| | mediante procedure concorsuali ex lege; | |
| | j. redazione della pianta organica dell'ente e ricorso alla | |
| | copertura dell'organico, anche sulla base del piano di | |
| | reclutamento triennale proposto dal Senato Accademico, mediante | |
| | chiamate di professori di ruolo e ricercatori secondo la | |
| | normativa vigente; | |
| | k. affidamento di incarichi di collaborazione professionale | |
| | tecnico-amministrativa; | |
| | l. affidamento di incarichi per attività di tutorato; | |
| | m. attivazione dei corsi di studio, nel rispetto della procedura | |
| | prevista dalla normativa vigente; | |
| | n. modifiche dello statuto, sentito il Senato Accademico; | |
| | o. assunzione del personale non docente anche con qualifica | |
| | dirigenziale; | |
| | p. ammontare delle indennità di carica e dei gettoni di presenza | |
| | per tutti gli incarichi e le funzioni istituzionali, sentito il | |
| | Collegio dei Revisori; | |
| | q. approvazione o soppressione di corsi di studio, sentito il | |
| | Sena- to accademico e sentite le relative strutture didattiche; | |
| | r. nomina dei membri del Nucleo di Valutazione e del Presidio | |
| | | |

della Qualità dell'Ateneo;

s. approvazione del regolamento per l'amministrazione, la

finanza e la contabilità dell'Ateneo secondo le leggi vigenti;

t. attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di

sedi all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti;

u. nomina del Prorettore;

w. approvazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei

componenti in carica, delle modifiche statutarie conseguenti al

mutamento dell'ente promotore e sostenitore dell'Ateneo, ai

sensi del successivo art. 24-bis.

La deliberazione:

i) verifica la sussistenza, in capo al nuovo soggetto

controllante l'ente promotore e sostenitore, dei requisiti di

cui all'art. 24-bis, comma 2;

ii) è condizione necessaria per il riconoscimento statuario

del nuovo ente promotore e per l'inoltro delle relative

modifiche statutarie al MUR ai sensi dell'art. 6, comma 9, della

L. n. 168/1989;

iii) garantisce la continuità dei contratti del personale;

iv) assicura la continuità dei percorsi degli studenti iscritti.

x. ogni altra materia di ordinaria e straordinaria

amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi

previsti dal presente statuto.

14.2 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due

volte all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi

la necessità.

Articolo 15. - Dipartimenti

15.1 - L'Ateneo è organizzato in dipartimenti cui è demandata la disciplina dell'attività didattica e di ricerca, che costituiscono la struttura di riferimento ai fini del conseguimento dei titoli accademici.

15.2 - Sono organi dei dipartimenti

il Direttore;

il consiglio di dipartimento;

il Consiglio di Corso di Laurea.

Articolo 16. - Direttore di Dipartimento

16.1 - Il Direttore è eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori universitari anche strutturati presso altri atenei, purché titolari di contratto di insegnamento, tra i professori di ruolo.

16.2 - La seduta per l'elezione del Direttore è presieduta dal docente con la maggiore anzianità di ruolo di prima fascia del dipartimento.

16.3 - Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

16.4 - Il Direttore rappresenta il dipartimento ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento dello stesso.

16.5 - Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto per un ulteriore triennio.

16.6 - Il Direttore convoca e presiede il Consiglio di dipartimento, vigila sulle attività didattiche e di ricerca, assume iniziative tese al miglior andamento del dipartimento ed organizza lo svolgimento dei relativi servizi e delle attività formative.

16.7 - Il Direttore partecipa al Senato Accademico.

Articolo 17. - Consiglio di Dipartimento

17.1 - Il Consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso altri atenei, purché titolari di contratto di insegnamento.

17.2 - Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di dipartimento sono stabilite dal regolamento di dipartimento, deliberato dal Consiglio.

17.3 - Sono compiti del Consiglio di dipartimento:

la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo del Dipartimento;

la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;

la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

la nomina dei tutor, con preliminare individuazione dei requisiti formali e sostanziali da possedersi, nonché la programmazione e organizzazione delle attività di tutorato, di cui all'art. 13 della legge n. 341/90.

Articolo 18. - Consiglio di Corso di Laurea

18.1. Il Consiglio di Corso di Laurea è composto da professori di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso altri atenei purché titolari di contratto di insegnamento, e titolari di contratto d'insegnamento afferenti allo stesso. Ne fanno parte, inoltre, un rappresentante dei tutor e un rappresentante degli studenti, entrambi designati secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.

18.2 - Presiede il Consiglio di Corso di Laurea un docente di ruolo, eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo.

18.3 - Al Consiglio di Corso di Laurea compete l'approvazione dei piani di studio o stati curriculari individuali rassegnati dagli studenti iscritti.

Articolo 19. - Direttore Generale

19.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di selezione del Direttore generale secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Il Direttore Generale dell'Ateneo è scelto, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio di Amministrazione tra persone dotate di esperienza manageriale.

Articolo 20. - Funzioni del Direttore Generale

20.1 - Il Direttore Generale è responsabile dell'esecuzione di tutte le attività di amministrazione, organizzazione e gestione dell'Ateneo.

20.2 - Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21. - Collegio dei Revisori

21.1 - Al Collegio dei Revisori dei conti è affidato il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo.

21.2 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti.

21.3 - Il Collegio è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.

21.4 - Il Collegio dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

21.5 - Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22. - Nucleo di Valutazione

22.1 - L'Ateneo adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

22.2 - L'Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione interno

l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

22.3 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica.

22.4 - Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Rettore su designazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica tre anni, rinnovabili.

22.5 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce con relazione annuale agli organi centrali di governo dell'Ateneo.

Articolo 23. - Presidio della Qualità

23.1 - L'Ateneo si dota di una struttura organizzativa di servizio a supporto del processo di certificazione di qualità della sede e dei corsi di studio, denominata Presidio della Qualità.

23.2 - Il Presidio della Qualità è costituito da un minimo di cinque docenti (interni ed esterni) di cui uno con funzioni di coordinatore designato dal Rettore, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed un segretario amministrativo collegato ad un ufficio di supporto agli organi di controllo.

23.3 - Il Presidio della Qualità assume un ruolo centrale nella promozione della cultura della qualità e nell'Assicurazione di qualità (AQ) di Ateneo, garantendo il rispetto dei requisiti di assicurazione della Qualità di cui alla normativa vigente.

23.4 - Ai fini della AQ dei corsi di studio, in particolare, organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato; regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio; valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti.

23.5 - Ai fini della AQ della ricerca dipartimentale, in particolare, verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

Articolo 24. - Rinvio

24.1 - Per quanto non riportato nel presente statuto si applica il decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e la legge n. 240/2010 nonché la normativa vigente.

Art. 24 bis - Procedura di mutamento dell'ente promotore e sostenitore

24-bis.1 - Il mutamento dell'ente promotore e sostenitore dell'Ateneo si determina in conseguenza del trasferimento, a qualsiasi titolo, della partecipazione di controllo nella persona giuridica che esercita tale funzione. Detto trasferimento costituisce atto di esclusiva competenza del soggetto controllante pro tempore, secondo la disciplina ad esso applicabile e non richiede l'approvazione degli organi dell'Ateneo.

24-bis.2 - Il riconoscimento del nuovo ente promotore e sostenitore nello Statuto dell'Ateneo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica, della sussistenza, in capo al soggetto controllante subentrante, dei seguenti requisiti inderogabili:

a) natura giuridica compatibile con la funzione di promozione e sostegno di un ateneo non statale, ai sensi della L. n. 243/1991 e del D.M. 17 aprile 2003;

b) impegno formale alla continuità dell'attività didattica e di ricerca per un periodo non inferiore a cinque anni;

c) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi dell'Ateneo;

d) assenza di condanne penali definitive o di procedure concorsuali in capo ai soggetti che assumono il controllo

dell'ente promotore.

24-bis.3 - Il Consiglio di Amministrazione delibera, contestualmente alla verifica di cui al comma 24-bis.2, le modifiche statutarie conseguenti al mutamento dell'ente promotore, da sottoporre al MUR per l'approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L. n. 168/1989 e degli artt. 7 e 8 del D.M. 17 aprile 2003.

24-bis.4 - Fino all'entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dal MUR, gli organi dell'Ateneo continuano a operare nella composizione preesistente. Il rappresentante legale dell'ente promotore pro tempore mantiene le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al perfezionamento del riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-bis.5 - Sono nulle le clausole convenzionali o statutarie che attribuiscono a soggetti terzi, diversi dal soggetto controllante l'ente promotore pro tempore, diritti di prelazione, gradimento o veto sul mutamento di tale controllo.

24-bis.6 - Il presente articolo disciplina esclusivamente il procedimento di riconoscimento statuario del nuovo ente promotore e sostenitore in capo all'Ateneo. Esso non incide, né può incidere, sulla libertà del soggetto controllante di disporre della propria partecipazione, la quale resta regolata dalla disciplina ad esso applicabile in qualità di titolare della partecipazione medesima.

Articolo 24-ter - Disposizioni transitorie

24-ter.1 - Le modifiche agli artt. 8.1 e 13.1 producono effetti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dal MUR ai sensi dell'art. 24-bis.3, successivamente al riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-ter.2 - In pendenza di detto riconoscimento, gli organi dell'Ateneo continuano a operare nella composizione prevista dagli artt. 8.1 e 13.1 nel testo anteriore alle presenti modifiche. Il Presidente della Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio" - ovvero, a seguito della trasformazione di quest'ultima in società di capitali, il rappresentante legale della società risultante dalla trasformazione - rimane Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale dell'Ateneo, con pieni poteri, fino al perfezionamento del riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-ter.3 - Le modifiche agli artt. 1.3, 2.3, 5.4, 6, 14.1 lett. w) e 24-bis producono effetti immediati dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L. n. 168/1989.

24-ter.4 - Dalla data di entrata in vigore è fatto divieto di adottare atti convenzionali o deliberazioni che introducano clausole di change of control in contrasto con l'art. 5.4.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» CHIETI - PESCARA

Ael. 01

Delibera n. **118** del Consiglio di Amministrazione del **09/04/2025**

OGGETTO: trasformazione eterogenea Fondazione Ud'A per cessione UNIDAV			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 118/2025	Prot. n. 27685/2025	UOR: DIVISIONE 1 - AFFARI LEGALI

Nominativo	F	C	A	As	N C
Liborio Stuppia	X				
Grazia Monia Buta	X				
Elisabetta Dimauro	X				
Stefano Civitarese Matteucci	X				
Samuele Biondi	X				
Elvira D'Annunzio	X				

Nominativo	F	C	A	As	N C
Lorenzo Appignani				X	
Angelo Marrone	X				
Pierluigi Pennetta	X				
Alessandro Di Sante	X				
Alessio Pignocchi			X		

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) - (NC - Non convocato)

Il Rettore osserva che tra gli obiettivi strategici dell'Ateneo vi è il potenziamento dell'insegnamento universitario a distanza, oggi perseguibile anche nell'ambito delle università presenziali ("non telematiche").

In base, in particolare, alle linee guida di cui al D.M. MUR n.1835 del 6 dicembre 2024 in tema di offerta formativa a distanza e relativo accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio (**All.01**), **anche** le università presenziali possono erogare didattica in modalità remota nel rispetto di alcune condizioni. L'art.4, comma 1 punto v) ("Requisiti per l'accREDITamento dei corsi di studio prevalentemente e integralmente a distanza") di detto D.M. stabilisce che "(...) l'organizzazione dei corsi stessi, disciplinata nella parte generale del Regolamento didattico d'Ateneo, deve: (...) prevedere lo svolgimento in forma sincrona di una quota, comunque, non inferiore al 20% del monte ore delle attività di didattica frontale previsto per ciascuno dei corsi erogati a distanza, adeguatamente differenziata in relazione agli obiettivi formativi dei corsi di studio.". In tal senso dispone anche il comma 6 dell'art. 8 ("Istituzione e accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi") del D.M. n.773 del 10 giugno 2024 (**All.02**) secondo cui "Resta ferma, nell'ambito dei corsi di studio accreditati con modalità convenzionale, la possibilità di erogare attività formative a distanza per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio, in misura in ogni caso non superiore al 20% del totale (...)".

Il Rettore aggiunge che Ud'A è partner del **Digital Education Hub EDUNEXT (All.03)**, un ecosistema digitale innovativo che punta su inclusività, innovazione e flessibilità. La Rete EDUNEXT coinvolge 35 università e 5 istituzioni AFAM, con l'obiettivo di modernizzare l'istruzione superiore attraverso un modello basato su Educational Clusters, Open Badges e Blended Intensive Programs. Detti corsi combinano didattica mista (presenza e online) con strumenti avanzati, offrendo contenuti in italiano, inglese e spagnolo, supportati da sistemi basati sull'intelligenza artificiale.

Come è noto, prosegue il Rettore, l'Ateneo, attraverso la propria Fondazione, controlla l'università telematica "Leonardo da Vinci", che ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di corsi universitari a distanza. Ebbene, la suddetta



scelta strategica di integrare l'insegnamento universitario a distanza nell'Ateneo rende evidentemente ultroneo il mantenimento di una struttura controllata (sia pure attraverso la Fondazione) per svolgere sostanzialmente la medesima attività. Tanto più che UniDav rappresenta una significativa voce di spesa per l'Ateneo cui non corrispondono risultati apprezzabili in termini di erogazione del servizio. Nonostante due piani di rilancio triennali (2021-2023 e 2023-2025), con utilizzo di risorse dell'Ateneo, il rapporto 2024 di Accreditamento periodico ANVUR (**All.04**) ha evidenziato una situazione fortemente critica, con molti punti di analisi giudicati non soddisfacenti, oggetto nel prossimo futuro di ulteriore attività di controllo. Il punteggio finale è vicino alla soglia minima di accreditamento, a sua volta concesso soltanto "a tempo" e a condizione che siano risolte le criticità riscontrate. Il Rettore, riconoscendo che la continuità di UniDav sia certamente da considerare un valore significativo, ritiene che -secondo quanto insegna l'esperienza delle altre telematiche operanti in Italia- le università telematiche richiedano forme di gestione differenti da quelle tipiche delle università tradizionali (c.d. presenziali). In altre parole, la sopravvivenza di UniDav implica la separazione delle sue sorti da quelle dell'Ateneo che diede impulso attraverso la Fondazione alla sua nascita. Occorre tenere presente, a proposito del suddetto interesse generale alla sopravvivenza di UniDav, che le università telematiche costituiscono oggi di fatto un numero chiuso. L'art.2 comma 148 del D.L. n.262/2006 (convertito, con modificazioni, in L. n.286/2006) ha disposto che fino alla data di entrata in vigore di un regolamento sui criteri per l'accREDITamento degli atenei telematici e anche per l'accREDITamento dei corsi a distanza delle Università tradizionali non potesse essere *"autorizzata l'istituzione di nuove Università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici"* (testualmente *"148. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.**"*). Detto divieto è sempre stato reiterato negli anni fino a oggi (cfr. All.02 - art.8 comma 1 D.M. MUR n.773/2024).

La soluzione che il Rettore prospetta, essendo comunque UniDav figura soggettiva distinta tanto dall'Ateneo quanto dalla Fondazione, è -dunque- quella di recidere il suo collegamento con Ud'A, favorendone, eventualmente, la prosecuzione dell'attività sotto diverso assetto proprietario.

Un'operazione di questo genere potrebbe, peraltro, apportare benefici di carattere finanziario -in un momento storico caratterizzato da particolari ristrettezze per le università statali- collocando UniDav sul *"mercato a numero chiuso delle università*



telematiche". Le Università accreditate dal MUR sono undici (**All.05** scaricabile dal link

<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/le-universita/universita-telematiche>

e tutte considerate di "diritto privato" dal MUR (cfr. All.05).

Questo esito potrebbe, ad esempio, realizzarsi con la costituzione di una distinta società di capitali che ne assuma, a titolo oneroso, la titolarità. L'ipotesi di una società di capitali avente come oggetto sociale la gestione di una "libera università non statale" è stata di recente ammessa dal Consiglio di Stato.

Le soluzioni giuridico-amministrative per consentire un tale passaggio presentano aspetti complessi, che potrebbero anche richiedere -sulla scorta di un parere commissionato dall'Ateneo, a seguito di avviso pubblico (**All.06**)- una trasformazione del regime giuridico della Fondazione e/o del rapporto tra l'Ateneo e la Fondazione stessa.

Alla luce di quanto precede il Rettore propone al C.d.A. di dare mandato al Direttore Generale il quale, con l'ausilio degli uffici e delle risorse professionali Ud'A che lo stesso individuerà con eventuale delega alle medesime, di determinare l'iter e le modalità di collocazione sul mercato di UniDav.

Interviene il Direttore Generale per rappresentare la volontà di costituire un tavolo tecnico operativo composto da tre membri designati dalla governance e tre dal consesso sulla base delle candidature presentate.

Il predetto tavolo tecnico-operativo ha il compito di sviluppare, con la massima tempestività, una proposta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione relativa alle modalità di collocazione sul mercato di Unidav e all'iter procedurale da seguire.

Riferisce che i tre membri scelti dalla governance sono: il Dott. Andrea Arcangeli con funzioni di coordinatore, l'Avv. Antonio D'Antonio e il Dott. Alessio Peca.

Chiede, pertanto, ai Consiglieri di presentare le proprie candidature.

Si propongono la Prof.ssa Grazia Monia Buta, l'Avv. Pierluigi Pennetta, e il Dott. Angelo Marrone.

Prende parte alla seduta il Prof. Stefano Civitarese Matteucci.

Intervengono il Prof. Samuele Biondi ed il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Aurelio Laino.

Al termine della discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO quanto esposto in narrativa;

RICHIAMATA la normativa di riferimento, gli atti e i documenti allegati;

CONDIVISE le ragioni ed argomentazioni del Rettore in narrativa



DELIBERA

1. Di costituire un tavolo tecnico-operativo così composto con il compito di sviluppare, con la massima tempestività, una proposta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione relativa alle modalità di collocazione sul mercato di Unidav e all'iter procedurale da seguire, così composto:

- **tre membri scelti dalla governance: Dott. Andrea Arcangeli con funzioni di coordinatore, Avv. Antonio D'Antonio e Dott. Alessio Peca;**
- **tre membri designati dal consesso al proprio interno sulla base delle candidature presentate: Prof.ssa Grazia Monia Buta, Avv. Pierluigi Pennetta e Dott. Angelo Marrone.**

Delibera immediatamente esecutiva.

Atti tutti a scopo istruttorio

All.01 D.M. MUR n.1835 del 6-12-2024

All.02 D.M. MUR n.773 del 10-6-2024

All.03 Comunicato stampa Ud'A è partner di EDUNEXT_0

All.04 ANVUR Delibera n.9 del 16-1-2025

All.05 Elenco telematiche

All.06 Parere pro veritate UniDav

Link MUR università telematiche

A22.02



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

Delibera n. 282 del Consiglio di Amministrazione del 30/07/2025

OGGETTO: Alienazione asset UNIDAV – linee guida 2025 Fondazione Università G. d'Annunzio			
N. o.d.g.: 12/04	Rep. n. 282/2025	Prot. n. 59371/2025	UOR: AREA DIRIGENZIALE BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE, PATRIMONIO, SVILUPPO E POTENZIAMENTO EDILIZIO

Nominativo	F	C	A	As	N C
Liborio Stuppia	X				
Grazia Monia Buta	X				
Elisabetta Dimauro	X				
Stefano Civitarese Matteucci	X				
Samuele Biondi	X				
Elvira D'Annunzio	X				

Nominativo	F	C	A	As	N C
Lorenzo Appignani	X				
Angelo Marrone	X				
Pierluigi Pennetta	X				
Alessandro Di Sante	X				
Alessio Pignocchi				X	

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) - (NC - Non convocato)

Il Rettore preliminarmente ricorda che la Fondazione D'Annunzio, come previsto dall'art. 2 dello Statuto della Fondazione stessa, persegue, tra le altre, finalità di supporto alla didattica ed alla ricerca; in esecuzione delle linee guida stabilite dall'Ateneo, svolge attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica.

Come previsto dall'art. 2 dello Statuto dell'Università telematica Leonardo da Vinci, la Fondazione Università G. d'Annunzio svolge a sua volta una funzione di promozione e sostegno dell'UNIDAV.

Nel corso degli anni la Fondazione ha ristretto di fatto la propria attività alla gestione di UNIDAV.

A questo riguardo, il Rettore rappresenta che a partire dal 2017 è stato avviato prima un piano di risanamento - per le note vicende, legate alla SEVS, dalla precedente governance di detta Università telematica - e, successivamente, si è dato impulso ad un piano di rilancio dell'UNIDAV giusta delibera di Consiglio di Amministrazione rep. n. 2/2020.

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione UdA, con delibera rep. 213/2019, ha trasferito alla Fondazione la somma di € 1.000.000,00 finalizzata al mantenimento dell'operatività di Unidav.

Successivamente, il Prof. Capasso e il Prof. Di Gioacchino, rispettivamente Presidente e Rettore dell'Unidav, hanno presentato con nota prot. 1228/2020 un bilancio di previsione triennale dell'Unidav con relativa relazione illustrativa delle azioni da sviluppare per il rilancio della telematica, richiedendo a tal fine un contributo di circa 2.500.000,00 di euro.

Il Consiglio di Amministrazione UdA nella seduta del 14.01.2020, delibera rep. n. 2/2020, ha autorizzato il "trasferimento alla Fondazione Università G. d'Annunzio a titolo di investimento funzionale alla riattivazione delle attività dell'Ateneo telematico, e pertanto al mantenimento dell'asset Unidav, delle somme necessarie a sostenere per l'anno 2020 i costi inerenti la didattica (docenza, tutor, servizi di gestione piattaforma e cineca)".

Con note prot. 44949/2020 e 45347/2020 l'UNIDAV e la Fondazione hanno quantificato i



predetti costi in € 319.850,00, e quindi richiesto il trasferimento delle relative somme. Riferisce che, quindi, a fronte delle esigenze finanziarie connesse a detto piano di rilancio è stata effettivamente trasferita alla Fondazione per gli scopi propri dell'Unidav la citata somma di € 319.850,00.

Lo scorso anno, il Presidente di Fondazione, Prof. Sergio Caputi, con nota prot. 5417 del 25.01.2024 ha proposto il rilancio delle attività dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" da potersi realizzare attraverso un investimento da destinare alla Fondazione *"di euro 500.000 all'anno per 3 anni per il rilancio (come da allegato 1) per le spese docenze (si cercherà di ottemperare ai requisiti richiesti dando la preferenza all'acquisizione del 50% dei singoli docenti Ud'A necessari e disponibili), per la promozione delle attività, dei corsi e di tutte le iniziative dell'Università telematica. Si specifica che, nel corso dei tre anni, il finanziamento potrà essere ridotto o annullato in ragione del raggiungimento degli obiettivi economici. Stante la situazione da me analizzata tale supporto per il rilancio degli obiettivi e per le immediate esigenze gestionali dovrà essere erogato entro febbraio 2024"*.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.01.2024, rep. n. 43/2024, ha deliberato di:

1. di esprimere ai sensi dell'art. 22, c. 3 dello Statuto, parere favorevole al trasferimento alla Fondazione Università G. d'Annunzio a titolo di investimento funzionale alla prosecuzione delle attività dell'Ateneo telematico, e pertanto al mantenimento dell'asset Unidav, della somma di € 500.000,00 relativamente all'anno 2024, fermo restando il contributo annuo di funzionamento pari ad € 250.000,00;
2. di autorizzare la Divisione 7 alle rimodulazioni di bilancio di Ateneo di previsione autorizzatorio 2024 per la relativa somma;
3. di autorizzare la Divisione 7 allo stanziamento della somma di € 500.000,00 rispettivamente nei bilanci autorizzatori 2025 e 2026 per le finalità indicate, salva diversa determinazione;
4. di rinviare l'esame delle ulteriori richieste di cui alla nota prot. n. 5417 del 25.01.2024.
5. di richiedere alla Fondazione Università G. d'Annunzio una relazione periodica, con cadenza semestrale, circa l'attuazione dei programmi di rilancio dell'Unidav e delle corrispondenti voci di spesa".

Tale ulteriore investimento era determinato a mantenere il valore dell'asset UNIDAV, avendo la visita CEV condizionato l'accreditamento ad una serie di prescrizioni, tra cui, in particolare, l'incremento della docenza.

Il Rettore ricorda che, recentemente, la governance di Ateneo, in ragione dell'analisi del bilancio 2023 presentato da UNIDAV a dicembre 2024 - il cui risultato registrava un'importante perdita gestionale - ha affidato un audit della situazione dell'Ateneo telematico prot. n. 17723/2025, allegato a titolo istruttorio) ed una verifica della possibilità e modalità di alienazione di detto asset.

I risultati di detta verifica (prot. nn. 12344/2025, allegato a titolo istruttorio), hanno determinato il Consiglio di Amministrazione a nominare un gruppo di lavoro finalizzato a meglio definire alcuni passaggi del procedimento di alienazione dell'Ateneo telematico.



Il gruppo di lavoro, avendo valutato le precisazioni richieste (prot. n.57590/2025, allegato a titolo istruttorio), ha confermato al CdA l'opportunità di raggiungere il risultato dell'alienazione dell'Ateneo telematico attraverso trasformazione eterogenea della Fondazione G. d'Annunzio e successiva alienazione delle quote della società risultante dalla trasformazione (in ipotesi s.r.l. unipersonale), nel cui bilancio dovrà risultare il valore dell'asset UNIDAV.

Si riportano a tal riguardo alcuni passaggi del parere integrativo del Prof. Avv. Virgilio D'Antonio relativi alle determinazioni attraverso cui si potrebbe procedere alla dismissione delle quote della società risultante dalla trasformazione della Fondazione G. d'Annunzio:

«In ipotesi di futura apertura della compagine sociale a soggetti terzi, la dismissione delle quote della società risultante dalla trasformazione della Fondazione universitaria "Gabriele d'Annunzio" in S.r.l. unipersonale dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia di partecipazioni pubbliche, e in particolare nel rispetto del combinato disposto:

- degli artt. 10 e 11 del TUSP, che impongono la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione, salvo motivate eccezioni;*
- dell'art. 4, comma 3, del medesimo decreto, che vincola la dismissione ai principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.*

*Tale operazione, lungi dal poter essere qualificata come una semplice attività di disinvestimento patrimoniale, assume il carattere di un **atto ad alta intensità pubblicistica**, che presuppone un **procedimento motivato, trasparente e finalizzato alla salvaguardia della missione accademica dell'Ente**, da porre in essere con piena accountability istituzionale.*

In particolare:

«la delibera motivata dell'Università fondatrice (in qualità di socio unico) non potrà ridursi a un atto formale, ma dovrà esprimere una compiuta valutazione circa la compatibilità dell'ingresso di soggetti terzi con le finalità istituzionali originarie, essere adottata previo parere del Senato Accademico e sentito il MUR, in ossequio al principio di leale collaborazione;

- la perizia giurata, redatta da un esperto indipendente, dovrà stimare il valore delle partecipazioni non solo secondo criteri economici e di mercato, ma anche tenendo conto della specifica natura funzionale e reputazionale dell'Ateneo, nonché del valore sistemico che esso ricopre all'interno dell'offerta formativa nazionale accreditata;*
- la procedura competitiva ad evidenza pubblica, da svolgersi secondo i principi in materia, dovrà selezionare non solo il miglior offerente in termini economici, ma anche quello in grado di garantire la continuità del servizio universitario, il rispetto dei requisiti ministeriali di accreditamento e l'adesione alle finalità pubblicistiche dell'Ente».*

Si ricorda, altresì, che la delibera di trasformazione della Fondazione universitaria "Gabriele d'Annunzio" dovrà essere inviata alla Corte dei conti per il parere ex articolo 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Il Rettore evidenzia che detto percorso procedimentale appare opportuno anche in considerazione dell'attuale mancata operatività della Fondazione G. d'Annunzio che, nel corso degli anni, ha registrato il venir meno del ruolo strumentale per il quale fu costituita.



Il Rettore, ricordando che l'Ateneo è tenuto a indirizzare l'operato di Fondazione attraverso linee guida, invita il Consiglio di Amministrazione ad esprimere le proprie determinazioni in merito.

Si apre discussione sul punto nel corso della quale i Consiglieri esprimono proprie considerazioni in merito; al termine,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITA E FATTA PROPRIA la relazione del Rettore;

VISTO lo Statuto della Fondazione Università G. d'Annunzio;

VISTO lo Statuto dell'UNIDAV;

CONFERMATA l'opportunità di alienazione dell'asset rappresentato dall'Università Telematica Leonardo da Vinci;

VALUTATA la necessità di determinare il valore di mercato dell'asset UNIDAV ai fini dell'alienazione;

VALUTATA l'opportunità di procedere all'alienazione dell'asset UNIDAV attraverso la trasformazione e successiva alienazione della Fondazione G. d'Annunzio;

CONSIDERATO che attualmente risulta venuto meno lo scopo della Fondazione G. d'Annunzio non risultando la stessa fornitrice di alcun servizio strumentale all'operatività dell'Ateneo;

VALUTATA la necessità di determinare le linee guida 2025 nei confronti della Fondazione G. d'Annunzio in ragione delle considerazioni sopra esposte

DELIBERA

1. di dare mandato al Direttore Generale di avviare un procedimento utile all'affidamento dell'incarico di valutazione del valore dell'Università telematica Leonardo da Vinci;
2. di rimettere alla Fondazione G. d'Annunzio le seguenti linee guida 2025:
 - istruire, in collaborazione con UdA, la delibera di trasformazione eterogenea della Fondazione d'Annunzio in società a responsabilità limitata a partecipazione unica di UdA;
 - attuare ogni operazione ed attività utile alla trasformazione *de quo*, in particolare definendo le partite creditorie e debitorie presenti nei bilanci di Fondazione e di UNIDAV nei tempi più rapidi possibili, al fine ultimo dell'alienazione dell'asset UNIDAV;
3. di confermare anche per 2025 il contributo annuo di funzionamento favore di Fondazione pari ad € 250.000,00;
4. di richiedere alla Fondazione una relazione di aggiornamento delle attività entro il 15 ottobre 2025.

Repertorio N. 3200

Raccolta N. 2344



Acc. 03
Giovanni Maria Plasmati
- NOTAIO -

Modifica della

FONDAZIONE UNIVERSITA'

"GABRIELE D'ANNUNZIO"

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato il 17 febbraio
2016
n. 686 serie 1T
Euro 200,00

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di febbraio, alle ore 18,15

2 febbraio 2016

In Chieti (Ch), alla Via Dei Vestini n. 31, presso i locali dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara.

Innanzi a me Dott. Giovanni Maria Plasmati, Notaio in Chieti, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, alla presenza di:

SPERINTEO Marina, nata a Pescara il 6 novembre 1983, residente in San Giovanni Teatino e MATTIOLI Monica, nata a Chieti il 10 febbraio 1974, residente in Chieti, intervenute quali testimoni note ed idonee

è presente e si costituisce:

Fondazione Università "Gabriele D'Annunzio", con sede in Chieti, presso il Centro di Scienze dell'Invecchiamento, alla Via Dei Vestini n. 31, P.IVA 02043520697, rappresentata dal suo unico fondatore, Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, con sede in Chieti, alla via dei Vestini n. 31, in qualità di Rettore e Legale Rappresentante della predetta Università, numero codice fiscale 93002750698 e partita IVA 01335970693, a sua volta rappresentata dal Rettore e Legale Rappresentante Professor Di Ilio Carmine, nato a Pescara (PE) il 2 aprile 1948, domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta Università, autorizzato al presente atto in forza del decreto M.I.U.R., prot. n. 228 del 27 luglio

2012, che trovasi allegato sotto la lettera "A" a mio atto del 17 giugno 2015, rep. n. 2606, racc. n. 1914, registrato a Chieti in data 6 luglio 2015, al n. 2251, serie 1T e in forza della deliberazione del Senato Accademico prot.n. 53621/2015 e del verbale del Consiglio di Amministrazione di detta Università del 24 novembre 2015, n. 486, che in copia conforme all'originale si allegano sotto un'unica fascicolazione al presente atto sotto la **lettera "A"**.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo mi richiede di ricevere il presente atto al quale

premette

- che, con le delibere innanzi richiamate, la predetta Università degli Studi "G. D'Annunzio", Chieti - Pescara, procedeva ad approvare le modifiche del testo relativo allo Statuto della Fondazione Università "G. D'Annunzio";

- che, l'Università degli Studi "G. D'Annunzio", Chieti - Pescara, come sopra rappresentata, in seguito alle richiamate delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, procedeva ai sensi di legge ad inoltrare richiesta di parere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativo alle modifiche dello Statuto della Fondazione, al fine di adottare il nuovo testo statutario, come in fra allegato.

- che, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 17 dicembre 2015, prot. n. 15357 esprimeva parere favorevole alla predetta modifica, così come riportato nel documento allegato in copia conforme all'originale al presente atto sotto la **lettera "B"**;

- che è quindi intenzione della predetta Università, come sopra rappresentata e quale unica fondatrice della Fondazione Università "G. D'Annunzio", procedere alla modifica del vigente Statuto, tenendo conto delle direttive ministeriali, di precisare

che il patrimonio è costituito dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione, come previsto dall'art., lettera a) del regolamento e che tutti i componenti del Collegio Dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, come stabilito dall'art. 11 del predetto regolamento;

- che pertanto vi sono tutti i presupposti per procedere alla stipula del presente atto.

Tanto premesso da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

ART.1) Il comparente, professor Di Ilio Carmine, nella sua qualità in atti decide di modificare lo Statuto delle Fondazione Università "Gabriele D'Annunzio" nel rispetto dei documenti già allegati e di adottare il nuovo testo Statutario, che a quest'atto si allega sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale previa lettura fattane, presenti i testi, al comparente.

ART. 2) La presente modifica è sottoposta all'autorizzazione, ai sensi di legge, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e delle previsioni normative di settore.

ART. 3) Le spese del presente atto sono a carico dell'Università D'Annunzio.

ART.4) La parte mi autorizza al trattamento dei propri dati personali per effettuare le formalità conseguenti al presente atto. Vi è dispensa della lettura degli allegati A) e B).

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno.

L'atto occupa tre facciate intere e sin qui della quarta di un foglio e viene letto da me Notaio al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 18,40

Firmato in calce Di Ilio Carmine, Sperinteo Marina teste, Mattioli Monica teste,

Notaio Giovanni Maria Plasmati, sigillo





Giovanni Maria Plasmati

All. C) ad atto racc. n. 2344

STATUTO DELLA

FONDAZIONE UNIVERSITA'

"GABRIELE D'ANNUNZIO"

Art. 1 - Costituzione - sede - delegazioni

Su iniziativa dell'Università "Gabriele d'Annunzio", di seguito detta Università, con sede in Chieti, è costituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del DPR 24 maggio 2001 relativo al "Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato", una fondazione denominata Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio", con sede in Chieti, via Polacchi, 11.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed opera esclusivamente nell'interesse della Università, in quanto suo ente strumentale.

L'Università esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con l'interesse dell'Università medesima.

La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

In tutti i casi sono previste deliberazioni e approvazioni da parte dell'Ente di riferimento, le stesse si intendono adottate, salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto, con delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di

Amministrazione dell'Università degli Studi di Chieti-Pescara.

Art. 2 - Finalità e attività strumentali, accessorie e connesse

In applicazione di quanto previsto dall'art. 59, comma terzo, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma secondo dello stesso articolo, la Fondazione dell'Università di Chieti persegue finalità di supporto alla didattica ed alla ricerca,.

La Fondazione, in esecuzione delle linee guida stabilite dall'Ateneo, svolge attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo a:

- promozione e sostegno finanziario delle attività didattiche, formative e di ricerca anche mediante la creazione di strutture all'uopo destinate;
- promozione e svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
- realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio e di promozione e di supporto dell'attività scientifica e di ricerca;
- promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale dell'Università con istituzioni nazionali ed internazionali;
- promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, della valorizzazione economica dei risultati della ricerca, anche attraverso la tutela brevettale;
- supporto all'organizzazione di stage e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza;
- elaborazione di studi di settore finalizzati ad individuare potenziali linee strategiche di sviluppo della ricerca da effettuare all'interno dell'Ateneo sulla base

delle capacità e delle competenze consolidate, fornendo anche attività di consulenza per i docenti dell'Università.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra la Fondazione può:

- promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e richiedere contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;

- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;

- amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso;

- sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico;

- promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;

- promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati;

- promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;

- promuovere e sostenere eventi culturali diretti a favorire ed intensificare i legami tra l'Università e il territorio;

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione;

- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'Università, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

- dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

- dagli utili, derivanti da partecipazioni, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;

- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

- dai contributi in conto capitale erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, da Enti nazionali e Comunitari per le finalità di formazione, aggiornamento, orientamento e per ogni altra attività della Fondazione.

La gestione del patrimonio si ispira al criterio dell'economicità.

Non sarà disposta – sotto qualsiasi forma – la distribuzione degli utili. Eventuali proventi e rendite sono utilizzate per il perseguimento degli scopi statuari, ivi comprese liberalità a favore dell'Università.

Art. 4 - Fondi di gestione

Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

- di ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio effettuato dal Fondatore, da Partecipanti istituzionali, da Partecipanti ovvero da altri soggetti, pubblici o privati;

- dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;

- dei proventi della propria attività, anche in regime di convenzione;

- dagli eventuali trasferimenti dell'Ateneo riguardanti specifiche attività

puntualmente individuate da UdA nell'ambito delle linee guida e dei piani

annuali e pluriennali della Fondazione e disciplinati nella convenzione.

Art. 5 - Fondatore

È Fondatore l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

Art. 6 - Partecipanti istituzionali

Possono assumere la qualifica di "Partecipanti istituzionali", previo gradimento

della Fondazione e della Università, enti, amministrazioni pubbliche, persone

giuridiche, fisiche, singole o associate, che condividendo le finalità della

Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in

denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura

non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di

Amministrazione della Fondazione.

Possono assumere la qualifica di "Partecipanti" gli enti, amministrazioni pubbliche,

persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che contribuiscono in via non

continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse ritenuti congrui dal

Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo criteri da esso stabiliti. Il

contributo erogato dai soggetti Partecipanti può essere finalizzato al

raggiungimento di un obiettivo progettuale specifico.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono essere coinvolti dal Consiglio

di Amministrazione nella gestione delle eventuali articolazioni interne della

Fondazione e nel raggiungimento degli obiettivi specificamente finanziati.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo

per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 7 - Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali o di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Art. 9 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Comitato Scientifico.

La presenza negli organi di governo dell'Ateneo (Rettore, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Collegio dei Revisori) è incompatibile con la presenza negli organi e nelle posizioni apicali di governo della Fondazione (Presidente, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei conti).

Il 50% (cinquanta per cento) delle indennità degli organi di governo dell'Ateneo (Rettore, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione) rappresentano il tetto massimo delle indennità attribuite agli equivalenti organi di governo della Fondazione e vanno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università G. d'Annunzio, previo parere del Senato Accademico.

Per i membri del Comitato Scientifico non è riconosciuta alcuna indennità, salvo un eventuale gettone di presenza parificabile a quello percepito dai componenti del Senato Accademico che ne hanno diritto.

Tutte le cariche di governo della Fondazione (Presidente, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione) hanno una durata di 3 anni, rinnovabile una sola

volta.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Rettore dall'Università, su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente, inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- sovrintende all'amministrazione della Fondazione;
- esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nominato dal Rettore dell'Università, oltre che dal Presidente è composto da:

- due membri designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- due membri designati dal Senato Accademico dell'Università;
- un membro designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'organo che aveva

effettuato la designazione provvede a una nuova designazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio provvede a:

- proporre all'Università il piano pluriennale delle attività e il piano di attività annuale della Fondazione;

- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore Generale;

- nominare, al proprio interno, il Vice Presidente;

- approvare il regolamento della Fondazione, predisposto dal Direttore Generale;

- stabilire i criteri ed i requisiti per assumere la qualifica di Partecipante;

- nominare il Direttore Generale ai sensi dell'art. 15 del presente statuto;

- individuare i dipartimenti operativi della Fondazione e procedere alla nomina dei Responsabili;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto e dalla legge.

Art. 12 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché siano presenti i due terzi dei membri nominati dal Fondatore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto o dalla Legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di società per azioni.

Tutti i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché i bilanci della Fondazione sono resi accessibili secondo modalità analoghe a quelle previste per i medesimi documenti dell'Università.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è organo a cui spetta il controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili.

I membri del Collegio dei Revisori sono designati secondo le seguenti modalità:

- il Presidente del Collegio è nominato dal Fondatore nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dell'Università.

- due componenti designati dal Fondatore e scelti tra i dipendenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili

Il Revisori durano in carica tre anni rinnovabili una sola volta. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei Revisori, si procederà alla sua nomina ai sensi del comma terzo del presente articolo. Detto membro resterà in carica fino allo scadere del termine previsto per gli altri.

Fermo quanto stabilito dall'art. 9 del presente statuto, la carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Art. 14 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione; esso è presieduto dal Presidente della Fondazione e composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di 10 (dieci).

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente sceglie e nomina i membri tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

Un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e quattro componenti sono designati dal Senato Accademico

dell'Università in rappresentanza delle quattro aree scientifiche fondamentali di Ateneo che rappresentano le macroaree ministeriali: medica, umanistica, tecnica, economica.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richiama espressamente il parere.

Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, per esaminare il programma annuale della attività predisposto dalla Fondazione, in modo che il Consiglio di Amministrazione abbia ad approvarlo sentito anche il parere del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione, o da un suo delegato, e alle sue riunioni può assistere il Direttore generale.

Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato Scientifico può formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni rinnovabili una sola volta.

Al Comitato Scientifico viene illustrato il Bilancio Consuntivo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Art. 15 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del

Presidente.

Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi ed è responsabile delle relative attività. A tal fine, in attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi e coadiuva il Presidente nella esecuzione delle delibere degli organi della Fondazione.

Al Direttore Generale competono, in particolare:

- la direzione delle strutture organizzative;
- la gestione del personale, inclusa la proposta del relativo trattamento economico e giuridico al Consiglio di Amministrazione;
- la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e forniture necessari per la realizzazione dei programmi.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 16 - Rapporti tra la Fondazione e l'Università "Gabriele d'Annunzio"

L'Università "Gabriele d'Annunzio" definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

L'Università "Gabriele d'Annunzio" approva, su proposta del Consiglio di

Amministrazione della Fondazione, il Piano Pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il "Piano di attività annuale" elaborato dal Consiglio stesso.

L'approvazione del Piano Pluriennale di attività, deve comunque essere conforme alle linee guida determinate dall'Università "Gabriele d'Annunzio" ai sensi del comma 1.

I rapporti tra l'Università "Gabriele d'Annunzio" e la Fondazione, sono regolati dal presente Statuto e da specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Al termine di ogni biennio l'Università verifica l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle convenzioni l'Università può procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione del Presidente della Fondazione e/o degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione designati dall'Università stessa.

Art. 17 - Esercizio finanziario.

Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

In conformità a quanto previsto dal precedente art. 12, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio entro il 30 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio. In presenza di particolari ragioni l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno successivo.

Art. 18 - Scritture contabili e di bilancio

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e

a
2
l
seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni. Il bilancio deve essere certificato da società abilitata. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa, a cura degli amministratori, all'Università.

Art. 19 - Personale

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione, inclusi quelli che operano nelle strutture scientifiche e tecnologiche dell'Università, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

Art. 20 - Scioglimento e disposizioni finali

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

Per l'esecuzione della liquidazione il Fondatore nomina uno o più liquidatori.

I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività dell'Università secondo le previsioni contenute nel presente Statuto.

L'Università provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione e nel presente statuto non possono attuarsi.

L'Università, sentiti gli amministratori, promuove l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di Fondazione e allo statuto, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 21 - Rinvio

La Fondazione è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

Art. 22 – Modifiche statutarie

Eventuali modifiche dello Statuto della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su parere favorevole del Senato Accademico, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 23 – Disposizione transitoria

Al momento dell'entrata in vigore delle revisioni statutarie di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 1° luglio 2015 e del Senato Accademico dell'Università del 16 giugno 2015 tutti gli organi della Fondazione in carica decadono di diritto. Nel più breve tempo possibile gli organi indicati al precedente articolo 11 provvedono alle designazioni e nomine di competenza.

Sino alla nomina dei nuovi organi il Presidente della Fondazione resta in carica per il disbrigo dei soli affari ordinari.

Chieti, lì 2 febbraio 2016

Firmato in calce Di Ilio Carmine, Sperinteo Marina teste, Mattioli Monica teste,

Notaio Giovanni Maria Plasmati, sigillo

re.

siglio

mico,

azioni

enato

ne in

ati al

a per

teste,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Per uso di legge

Chieti, 29/2/2016



AEE. 04

UNIVERSITÀ TELEMATICA LEONARDO DA VINCI

DECRETO 21 ottobre 2021.

Emanazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei ed in particolare l'art. 6, comma 9;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di università non statali legalmente riconosciute;

Visto il decreto 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle università telematiche;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, numero 269 del 16 novembre 2004, con il quale è stata istituita l'Università telematica «Leonardo da Vinci» ed approvato il relativo statuto;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Vista la delibera n. 25/2021 del 3 maggio 2021 con la quale il Senato accademico ha approvato le proposte di modifica dello statuto vigente da sottoporre al consiglio di amministrazione;

Vista la delibera n. 36/2021 del 5 maggio 2021 con la quale il consiglio di amministrazione ha approvato le proposte di modifica dello statuto vigente;

Visto che la Fondazione Università «G. d'Annunzio», quale ente promotore dell'Università telematica «Leonardo da Vinci», ha approvato le proposte di modifica dello statuto vigente ed, in data 20 maggio 2021, ha disposto l'inoltro del nuovo testo al MUR per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del MUR, Registro Ufficiale.U. 0010115 del 19 luglio 2021, con la quale la direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito alle modifiche statutarie proposte dall'Ateneo;

Considerate le proposte di adeguamento alle osservazioni richieste dal MUR;

Vista la delibera n. 45/2021 del 29 settembre 2021 con la quale il Senato accademico, preso atto dei rilievi mossi dal MUR, ha espresso parere positivo in ordine all'approvazione del nuovo statuto dell'Università telematica «Leonardo da Vinci» nella versione riformulata secondo le modifiche richieste;

Vista la delibera n. 65/2021 del 4 ottobre 2021 con la quale il consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, ha recepito le suddette osservazioni ed ha

approvato il nuovo statuto dell'Università telematica «Leonardo da Vinci» nella versione riformulata secondo le modifiche proposte dal MUR;

Vista la delibera n. 32/2021 del consiglio di amministrazione della Fondazione Università «G. d'Annunzio» assunta in data 5 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Università telematica «Leonardo da Vinci» nella versione approvata anche degli organi di Governo dell'Ateneo telematico;

Visto che il nuovo statuto, nella versione riformulata, è stato trasmesso al MUR in data 7 ottobre 2021;

Preso atto della conseguente necessità di provvedere alla emanazione del nuovo statuto di Ateneo e alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale;

Valutato ogni altro elemento opportuno;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo statuto dell'Università Telematica «Leonardo da Vinci» secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il nuovo statuto dell'Università telematica «Leonardo da Vinci» entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale.

Torrevicchia Teatina, 21 ottobre 2021

Il Presidente: CHIAVAROLI

ALLEGATO

STATUTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TELEMATICA «LEONARDO DA VINCI»

Art. 1.
Istituzione

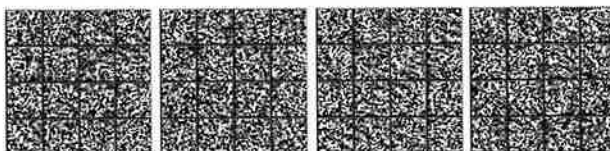
1.1 È istituita, ai sensi del decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Università telematica «Leonardo da Vinci», di seguito denominata Ateneo, con sede legale in Torrevicchia Teatina (Chieti), piazza San Rocco, n. 2.

1.2 L'Ateneo è promosso e sostenuto dalla Fondazione Università «Gabriele d'Annunzio».

Art. 2.
Personalità giuridica

2.1 L'Ateneo ha personalità giuridica ed è ente senza scopo di lucro. Il presente statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti e modalità stabiliti dalle leggi dello Stato.

2.2 Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.



Art. 3.
Autonomie

3.1 L'Ateneo ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa e patrimoniale disciplinata da appositi regolamenti approvati dagli organi accademici competenti.

Art. 4.
Fini istituzionali

4.1 L'Ateneo ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di corsi universitari a distanza, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni, nonché il rilascio dei titoli accademici ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto interministeriale del 17 aprile 2003.

4.2 L'Ateneo svolge e promuove attività di ricerca, sostenendone lo sviluppo.

4.3 L'Ateneo svolge e promuove attività inerenti alla «Terza missione» anche connettendosi, mediante appositi strumenti convenzionali, con realtà produttive e di ricerca del proprio territorio.

Art. 5.
Perseguimento delle finalità

5.1 Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, l'Ateneo può:

a. accedere a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
b. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 17 aprile 2003;

c. amministrare e gestire i beni di cui ha la proprietà, il possesso o la detenzione nonché le strutture ed infrastrutture universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua gestione con atto convenzionale;

d. sostenere lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo tecnologico, formazione e alta formazione, anche in cooperazione con università italiane e università straniere nonché partecipare a consorzi, associazioni e fondazioni, che condividano le medesime finalità.

5.2 L'Ateneo cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti dalla legge. Opera, inoltre, nel campo della formazione superiore anche attraverso corsi di perfezionamento e di aggiornamento.

5.3 L'Ateneo conferisce i seguenti titoli:

- laurea (L);
- laurea magistrale (LM);
- dottorato di ricerca (DR);
- master universitario di primo e secondo livello.

Art. 6.
Patrimonio e mezzi finanziari

6.1 L'Ateneo utilizza per le sue attività istituzionali i beni di proprietà nonché quelli messi a disposizione, anche a titolo oneroso, dall'Università «Gabriele d'Annunzio» o da altri soggetti nelle modalità stabilite attraverso appositi atti convenzionali.

6.2 Al mantenimento dell'Ateneo sono destinati i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attività istituzionali, nonché tutti i beni e i fondi che ad essa saranno conferiti a qualsiasi titolo.

6.3 Allo sviluppo dell'Ateneo possono concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dell'ente promotore.

Art. 7.
Organi di Ateneo

7.1 Sono organi di governo dell'Ateneo:

- il Presidente del consiglio di amministrazione;
- il rettore;
- il Senato accademico;
- il consiglio di amministrazione.

7.2 È organo di gestione:

- il direttore generale.

7.3 Sono organi di controllo e di valutazione

- il Collegio dei revisori;

il Nucleo di valutazione.

Art. 8.
Presidente del consiglio di amministrazione

8.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione è il Presidente della Fondazione Università «Gabriele d'Annunzio».

8.2 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ateneo, sovrintende a tutte le attività, esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione, convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e ne redige i punti all'ordine del giorno.

Art. 9.
Funzioni del Presidente

9.1 Il Presidente promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali ed internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Ateneo.

9.2 Il Presidente provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie.

9.3 Il Presidente assicura i rapporti tra Università telematica «Leonardo da Vinci», la Fondazione Università «Gabriele d'Annunzio» e l'Università «Gabriele d'Annunzio».

Art. 10.
Rettore

10.1 Il rettore, proposto dal Presidente, è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, con il favore di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, tra personalità rilevanti del mondo accademico, scientifico o culturale nazionale ed internazionale.

10.2 Il rettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato una sola volta.

10.3 Il rettore, in caso di impedimento o assenza, è sostituito dal prorettore o in assenza di quest'ultimo dal professore più anziano nel ruolo componente del Senato accademico.

Art. 11.
Funzioni del rettore

11.1 Il rettore:

rappresenta l'Ateneo nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

vigila, coadiuvato dal Presidente, sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;

convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione;

formula proposte sentito il Presidente e riferisce al Senato accademico e al consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Ateneo;

esercita l'attività disciplinare del corpo docente per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti;

propone, sentito il Presidente, la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali.

11.2 Il rettore conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti.

Art. 12.
Senato accademico

12.1 Il Senato accademico è costituito:

dal rettore che lo presiede;

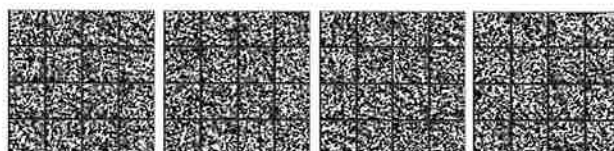
da tutti i coordinatori dei corsi di laurea e dai direttori di Dipartimento;

da un rappresentante degli studenti;

da un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

I membri del Senato accademico durano in carica tre anni e la loro permanenza in Senato non può superare in nessun caso i sei anni consecutivi.

12.2 Al Senato accademico partecipa il direttore generale o suo delegato, con voto consultivo; può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del consiglio di amministrazione su richiesta del Senato accademico.



12.3 In caso di assenza o impedimento del rettore, il Senato accademico è presieduto e convocato dal professore con la maggiore anzianità di ruolo.

12.4 Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattico-formative e di ricerca svolte nell'Ateneo e delibera in merito alle seguenti materie:

a. regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale regolamento di Ateneo in tema di ricerca, didattica e attività autogestite dagli studenti, compresi i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca;

b. manifesto annuale degli studi;

c. criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione;

d. attivazione di convenzioni con università italiane e straniere per attività didattiche e scientifiche.

12.5 Il Senato accademico ha competenza propositiva nei confronti del consiglio di amministrazione in merito a:

a. attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio a distanza;

b. redazione del programma triennale di reclutamento del personale docente, ricercatore, e del personale amministrativo e tecnico-scientifico e dei criteri di attribuzione dei posti;

c. copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari, nonché in materia di supplenze, affidamenti e contratti di insegnamento;

d. criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;

e. programmi di sviluppo dell'Ateneo.

12.6 Al Senato accademico compete inoltre:

a. verificare annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo di valutazione, i risultati delle attività di didattica e di ricerca, svolte nell'Ateneo e l'impiego delle relative risorse;

b. proporre al Ministro la richiesta di conferimento delle lauree ad *honorem* ai sensi della vigente normativa.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

13.1 Il consiglio di amministrazione è composto:

a. dal Presidente della Fondazione «Università Gabriele d'Annunzio», che lo presiede;

b. dal rettore;

c. da due professori di ruolo dell'Università degli studi «Gabriele d'Annunzio», designati dal consiglio di amministrazione della Fondazione previa autorizzazione dell'Università «G. d'Annunzio»;

d. da due componenti scelti dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi «Gabriele d'Annunzio»;

e. da un rappresentante del MUR.

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio.

13.2 Il consiglio di amministrazione può essere integrato da Partecipanti Istituzionali che contribuiscono, con mezzi e risorse ritenuti congrui dallo stesso consiglio di amministrazione, alla realizzazione delle finalità dell'Ateneo, per numero complessivo non superiore a tre.

13.3 Le delibere del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del consiglio di amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In ogni caso, le delibere del Consiglio relative dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 14.

Funzioni del consiglio di amministrazione

14.1 Il consiglio di amministrazione programma e coordina le attività dell'Ateneo e, in particolare, delibera in merito a:

a. nomina del rettore;

b. approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'Ateneo;

c. adozione della Carta dei servizi;

d. adozione dello schema di contratto da stipulare con ciascuno studente al momento dell'iscrizione;

e. ammontare dei contributi annuali da versarsi da parte degli studenti;

f. stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la costituzione o adesione a consorzi o fondazioni;

g. promozione di iniziative in materia di innovazione tecnologica;

h. affidamento, su proposta del Senato accademico, dell'insegnamento delle discipline di studio, anche mediante contratto di diritto privato;

i. determinazione, su proposta del Senato accademico, dell'organico del personale docente e ricercatore, da coprirsi mediante procedure concorsuali *ex lege*;

j. redazione della pianta organica dell'ente e ricorso alla copertura dell'organico, anche sulla base del piano di reclutamento triennale proposto dal Senato accademico, mediante chiamate di professori di ruolo e ricercatori secondo la normativa vigente;

k. affidamento di incarichi di collaborazione professionale tecnico-amministrativa;

l. affidamento di incarichi per attività di tutorato;

m. attivazione dei corsi di studio, nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente;

n. modifiche dello statuto, sentito il Senato accademico;

o. assunzione del personale non docente anche con qualifica dirigenziale;

p. ammontare delle indennità di carica e dei gettoni di presenza per tutti gli incarichi e le funzioni istituzionali, sentito il Collegio dei revisori;

q. approvazione o soppressione di corsi di studio, sentito il Senato accademico e sentite le relative strutture didattiche;

r. nomina dei membri del Nucleo di valutazione e del Presidio della qualità dell'Ateneo;

s. approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo secondo le leggi vigenti;

t. attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di sedi all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti;

u. nomina del prorettore;

v. ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

14.2 Il consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

Art. 15.

Dipartimenti

15.1 L'Ateneo è organizzato in dipartimenti cui è demandata la disciplina dell'attività didattica e di ricerca, che costituiscono la struttura di riferimento ai fini del conseguimento dei titoli accademici.

15.2 Sono organi dei dipartimenti

il direttore;

il consiglio di dipartimento;

il consiglio di corso di laurea.

Art. 16.

Direttore di Dipartimento

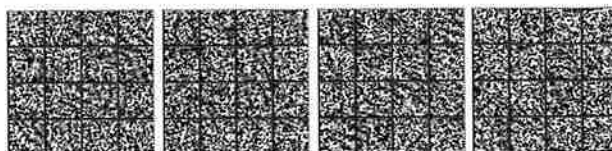
16.1 Il direttore è eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori universitari anche strutturati presso altri atenei, purché titolari di contratto di insegnamento, tra i professori di ruolo.

16.2 La seduta per l'elezione del direttore è presieduta dal docente con la maggiore anzianità di ruolo di prima fascia del dipartimento.

16.3 Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

16.4 Il direttore rappresenta il dipartimento ne promuove e coordina l'attività, sovrintendendo al regolare funzionamento dello stesso.

16.5 Il direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto per un ulteriore triennio.



16.6 Il direttore convoca e presiede il Consiglio di dipartimento, vigila sulle attività didattiche e di ricerca, assume iniziative tese al miglior andamento del dipartimento ed organizza lo svolgimento dei relativi servizi e delle attività formative.

16.7 Il direttore partecipa al Senato accademico.

Art. 17.

Consiglio di Dipartimento

17.1 Il Consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso altri atenei, purché titolari di contratto di insegnamento.

17.2 Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di dipartimento sono stabilite dal regolamento di dipartimento, deliberato dal Consiglio.

17.3 Sono compiti del Consiglio di dipartimento:

a. la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo del Dipartimento;

b. la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche, in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del Senato accademico;

c. la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

d. la nomina dei *tutor*, con preliminare individuazione dei requisiti formali e sostanziali da possedersi, nonché la programmazione e organizzazione delle attività di tutorato, di cui all'art. 13 della legge n. 341/90.

Art. 18.

Consiglio di corso di laurea

18.1. Il consiglio di corso di laurea è composto da professori di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso altri atenei purché titolari di contratto di insegnamento, e titolari di contratto d'insegnamento afferenti allo stesso. Ne fanno parte, inoltre, un rappresentante dei *tutor* e un rappresentante degli studenti, entrambi designati secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.

18.2 Presiede il consiglio di corso di laurea un docente di ruolo, eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo.

18.3 Al consiglio di corso di laurea compete l'approvazione dei piani di studio o stati curriculari individuali rassegnati dagli studenti iscritti.

Art. 19.

Direttore generale

19.1 Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di selezione del direttore generale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il direttore generale dell'Ateneo è scelto, su proposta del Presidente, con delibera del consiglio di amministrazione tra persone dotate di esperienza manageriale.

Art. 20.

Funzioni del direttore generale

20.1 Il direttore generale è responsabile dell'esecuzione di tutte le attività di amministrazione, organizzazione e gestione dell'Ateneo.

20.2 Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Collegio dei revisori

21.1. Al Collegio dei revisori dei conti è affidato il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo.

21.2 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti.

21.3 Il Collegio è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

21.4 Il Collegio dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

21.5 Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Nucleo di valutazione

22.1 L'Ateneo adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

22.2 L'Ateneo assicura al Nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della *privacy*.

22.3 Il Nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica.

22.4 Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal rettore su designazione del consiglio di amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica tre anni, rinnovabili.

22.5 Il Nucleo di valutazione di Ateneo riferisce con relazione annuale agli organi centrali di governo dell'Ateneo.

Art. 23.

Presidio della qualità

23.1 L'Ateneo si dota di una struttura organizzativa di servizio a supporto del processo di certificazione di qualità della sede e dei corsi di studio, denominata Presidio della qualità.

23.2 Il Presidio della qualità è costituito da un minimo di cinque docenti (interni ed esterni) di cui uno con funzioni di coordinatore designato dal rettore, sentito il Presidente del consiglio di amministrazione ed un segretario amministrativo collegato ad un ufficio di supporto agli organi di controllo.

23.3 Il Presidio della qualità assume un ruolo centrale nella promozione della cultura della qualità e nell'Assicurazione di qualità (AQ) di Ateneo, garantendo il rispetto dei requisiti di assicurazione della Qualità di cui alla normativa vigente.

23.4 Ai fini della AQ dei corsi di studio, in particolare, organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato; regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio; valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti.

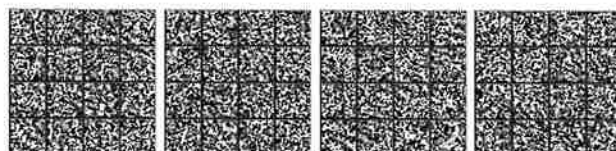
23.5 Ai fini della AQ della ricerca dipartimentale, in particolare, verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione.

Art. 24.

Rinvio

24.1 Per quanto non riportato nel presente statuto si applica il decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e la legge n. 240/2010 nonché la normativa vigente.

21A06565



Acc. 05

STATUTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TELEMATICA

"LEONARDO DA VINCI"

Articolo 1. - Istituzione

1.1 - È istituita, ai sensi del decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Università telematica «Leonardo da Vinci», di seguito denominata Ateneo, con sede legale in Torrevecchia Teatina (Chieti), piazza San Rocco, n. 2.

1.2 - L'Ateneo è promosso e sostenuto dalla Fondazione Università «Gabriele d'Annunzio».

1.3 - L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma personalità giuridica. La funzione di promozione e sostegno dell'Ateneo è trasferibile a soggetti terzi di diritto privato mediante gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:

a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche statutarie (art. 6, co. 9, L. n 168/1989; artt. 7 e 8, D.M. 17 aprile 2003);

b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi;

c) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità istituzionali.

Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e scientifica.

L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma personalità giuridica.

La funzione di ente promotore e sostenitore è connessa al controllo, diretto o indiretto, sulla persona giuridica che la esercita.

Il mutamento del soggetto controllante l'ente promotore e sostenitore non costituisce, di per sé, atto di disposizione di competenza degli organi dell'Ateneo, ma comporta, quale effetto organizzativo conseguente, l'attivazione della procedura di verifica dell'idoneità del nuovo ente promotore, secondo quanto previsto dal successivo art. 24-bis, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:

a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche statutarie (art. 6, co. 9, L. n 168/1989; artt. 7 e 8, D.M. 17 aprile 2003);

b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi;

c) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità istituzionali.

Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e scientifica dell'Ateneo.

Articolo 2. - Personalità giuridica

2.1 - L'Ateneo ha personalità giuridica ed è ente senza scopo di lucro. Il presente statuto si configura come l'espressione

fondamentale del suo ordinamento autonomo, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti e modalità stabiliti dalle leggi dello Stato.

2.2 - Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

2.3 - Le finalità istituzionali sono proprie dell'Ateneo in quanto persona giuridica autonoma e permangono immutate in caso di mutamento dell'ente promotore.

La natura non lucrativa dell'Ateneo (comma 2.1) riguarda l'attività istituzionale dell'Ateneo medesimo e non è di per sé incompatibile con la natura commerciale del soggetto che ne detiene la partecipazione di controllo (Cons. Stato, parere n. 1433/2019).

Articolo 3. - Autonomie

3.1 - L'Ateneo ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa e patrimoniale disciplinata da appositi regolamenti approvati dagli organi accademici competenti.

Articolo 4. - Fini istituzionali

4.1 - L'Ateneo ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di corsi universitari a distanza, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e

successive modificazioni, nonché il rilascio dei titoli accademici ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto interministeriale del 17 aprile 2003.

4.2 - L'Ateneo svolge e promuove attività di ricerca, sostenendone lo sviluppo.

4.3 - L'Ateneo svolge e promuove attività inerenti alla «Terza missione» anche connettendosi, mediante appositi strumenti convenzionali, con realtà produttive e di ricerca del proprio territorio.

Articolo 5. - Perseguimento delle finalità

5.1 - Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, l'Ateneo può:

a. accedere a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

b. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 17 aprile 2003;

c. amministrare e gestire i beni di cui ha la proprietà, il possesso o la detenzione nonché le strutture ed infrastrutture universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua gestione con atto convenzionale;

d. sostenere lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo tecnologico, formazione e alta formazione, anche in cooperazione con università italiane e università straniere nonché partecipare a consorzi, associazioni e fondazioni, che

condividano le medesime finalità.

5.2 - L'Ateneo cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti dalla legge. Opera, inoltre, nel campo della formazione superiore anche attraverso corsi di perfezionamento e di aggiornamento.

5.3 - L'Ateneo conferisce i seguenti titoli:

5.4 - Le convenzioni, i contratti e gli accordi stipulati ai sensi del comma 5.1, lett. b), non possono contenere clausole che attribuiscono alle controparti diritti di prelazione, gradimento o veto in relazione al mutamento dell'ente promotore. Eventuali clausole in tal senso già presenti sono nulle.

Le convenzioni in essere alla data del trasferimento si intendono prorogate fino alla loro scadenza naturale, salvo recesso del nuovo ente promotore con preavviso di 180 giorni, senza obblighi risarcitori.

Articolo 6. - Patrimonio e mezzi finanziari

6.1 - L'Ateneo utilizza per le sue attività istituzionali i beni di proprietà nonché quelli messi a disposizione, anche a titolo oneroso, dall'ente promotore e sostenitore pro tempore o da altri soggetti pubblici o privati, nelle modalità stabilite attraverso appositi atti convenzionali.

6.2 - Al mantenimento dell'Ateneo sono destinati: a) i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti; b) i proventi delle attività istituzionali, di ricerca e di Terza missione; c) i contributi dell'ente promotore pro

tempore; d) i fondi pubblici e privati, nazionali e internazionali; e) i beni e i fondi conferiti a qualsiasi titolo.

6.3 - Allo sviluppo dell'Ateneo possono concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere le finalità istituzionali, indipendentemente dall'identità dell'ente promotore.

6.4 - Il patrimonio è vincolato alle finalità istituzionali e non può essere distratto, neppure in occasione di mutamenti della compagine di controllo. Le risorse destinate alla didattica e alla ricerca devono rispettare gli standard di accreditamento ministeriale.

Articolo 7. - Organi di Ateneo

7.1 - Sono organi di governo dell'Ateneo:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

il Rettore;

il Senato Accademico;

il Consiglio di Amministrazione.

7.2 - È organo di gestione:

il Direttore Generale.

7.3 - Sono organi di controllo e di valutazione

il Collegio dei Revisori;

il Nucleo di Valutazione.

Articolo 8. - Presidente del Consiglio di Amministrazione

8.1 - Il Presidente del consiglio di amministrazione è il

rappresentante legale dell'ente promotore e sostenitore pro tempore, ovvero un soggetto da questi delegato con procura speciale, munito dei requisiti di moralità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

8.2 - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ateneo, sovrintende a tutte le attività, esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione, convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e ne redige i punti all'ordine del giorno.

Articolo 9. - Funzioni del Presidente

9.1 - Il Presidente promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali ed internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Ateneo.

9.2 - Il Presidente provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie e la continuità dell'offerta formativa nel rispetto degli standard di qualità previsti dall'accreditamento ministeriale.

9.3 - Il Presidente assicura i rapporti tra l'Ateneo e l'ente promotore e sostenitore pro tempore, nonché con le istituzioni pubbliche competenti, ivi compreso il MUR, nel rispetto dell'autonomia accademica e scientifica dell'Ateneo garantita dall'art. 33 Cost.

Articolo 10. - Rettore

10.1 - Il Rettore, proposto dal Presidente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, con il favore di

almeno due terzi degli aventi diritto al voto, tra personalità rilevanti del mondo accademico, scientifico o culturale nazionale ed internazionale.

10.2 - Il Rettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato una sola volta.

10.3 - Il Rettore, in caso di impedimento o assenza, è sostituito dal pro Rettore o in assenza di quest'ultimo dal professore più anziano nel ruolo componente del Senato Accademico.

Articolo 11. - Funzioni del Rettore

11.1 - Il Rettore:

rappresenta l'Ateneo nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

vigila, coadiuvato dal Presidente, sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;

convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;

formula proposte sentito il Presidente e riferisce al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Ateneo;

esercita l'attività disciplinare del corpo docente per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti;

propone, sentito il Presidente, la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali.

11.2 - Il Rettore conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti.

Articolo 12. - Senato Accademico

12.1 - Il Senato Accademico è costituito:

dal Rettore che lo presiede;

da tutti i coordinatori dei corsi di laurea e dai direttori di Dipartimento;

da un rappresentante degli studenti;

da un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

I membri del Senato Accademico durano in carica tre anni e la loro permanenza in Senato non può superare in nessun caso i sei anni consecutivi.

12.2 - Al Senato Accademico partecipa il Direttore Generale o suo delegato, con voto consultivo; può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione su richiesta del Senato Accademico.

12.3 - In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato Accademico è presieduto e convocato dal professore con la maggiore anzianità di ruolo.

12.4 - Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattico-formative e di ricerca svolte nell'Ateneo e delibera in merito alle seguenti materie:

regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale regolamento di Ateneo in tema di ricerca, didattica e attività autogestite dagli studenti, compresi i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca;

manifesto annuale degli studi;

criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione;

attivazione di convenzioni con università italiane e straniere per attività didattiche e scientifiche.

12.5 - Il Senato Accademico ha competenza propositiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito a:

attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio a distanza;

redazione del programma triennale di reclutamento del personale docente, ricercatore, e del personale amministrativo e tecnico-scientifico e dei criteri di attribuzione dei posti;

copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari, nonché in materia di supplenze, affidamenti e contratti di insegnamento;

criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche; programmi di sviluppo dell'Ateneo.

12.6 - Al Senato Accademico compete inoltre:

verificare annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo di Valutazione, i risultati delle attività di didattica e di ricerca, svolte nell'Ateneo e l'impiego delle relative risorse; proporre al Ministro la richiesta di conferimento delle lauree ad honorem ai sensi della vigente normativa.

Articolo 13. - Consiglio di Amministrazione

13.1 - Il consiglio di amministrazione è composto:

a. dal Presidente del consiglio di amministrazione, di cui all'art. 8.1, che lo presiede;

b. dal rettore;

c. da due componenti designati dall'ente promotore e sostenitore pro tempore, di cui almeno uno con qualificazione accademica, scientifica o professionale coerente con la missione istituzionale dell'Ateneo;

d. da due componenti scelti dall'ente promotore e sostenitore pro tempore tra esperti in materia di gestione universitaria, diritto dell'istruzione, economia o settori affini;

e. da un rappresentante del MUR.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio.

13.2 - Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da Partecipanti Istituzionali che contribuiscono, con mezzi e risorse ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di Amministrazione, alla realizzazione delle finalità dell'Ateneo, per numero complessivo non superiore a tre.

13.3 - Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In ogni caso, le delibere del Consiglio relative dello statuto sono approvate a

maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 14. - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

14.1 - Il Consiglio di Amministrazione programma e coordina le attività dell'Ateneo e, in particolare, delibera in merito a:

a. nomina del Rettore;

b. approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'Ateneo;

c. adozione della Carta dei servizi;

d. adozione dello schema di contratto da stipulare con ciascuno studente al momento dell'iscrizione;

e. ammontare dei contributi annuali da versarsi da parte degli studenti;

f. stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la costituzione o adesione a consorzi o fondazioni;

g. promozione di iniziative in materia di innovazione tecnologica;

h. affidamento, su proposta del Senato Accademico, dell'insegnamento delle discipline di studio, anche mediante contratto di diritto privato;

i. determinazione, su proposta del Senato Accademico, dell'organico del personale docente e ricercatore, da coprirsi mediante procedure concorsuali ex lege;

j. redazione della pianta organica dell'ente e ricorso alla copertura dell'organico, anche sulla base del piano di reclutamento triennale proposto dal Senato Accademico, mediante

chiamate di professori di ruolo e ricercatori secondo la normativa vigente;

k. affidamento di incarichi di collaborazione professionale tecnico-amministrativa;

l. affidamento di incarichi per attività di tutorato;

m. attivazione dei corsi di studio, nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente;

n. modifiche dello statuto, sentito il Senato Accademico;

o. assunzione del personale non docente anche con qualifica dirigenziale;

p. ammontare delle indennità di carica e dei gettoni di presenza per tutti gli incarichi e le funzioni istituzionali, sentito il Collegio dei Revisori;

q. approvazione o soppressione di corsi di studio, sentito il Senato accademico e sentite le relative strutture didattiche;

r. nomina dei membri del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità dell'Ateneo;

s. approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo secondo le leggi vigenti;

t. attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di sedi all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti;

u. nomina del Prorettore;

~~w. approvazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica, delle operazioni di trasferimento della funzione di ente promotore e sostenitore dell'Ateneo a soggetti~~

~~terzi, mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 24 bis. La deliberazione deve: i) verificare i requisiti del soggetto acquirente; ii) subordinare l'efficacia all'approvazione ministeriale delle modifiche statutarie; iii) garantire la continuità dei contratti del personale; iv) assicurare la continuità dei percorsi degli studenti iscritti.~~

w. approvazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica, delle modifiche statutarie conseguenti al mutamento dell'ente promotore e sostenitore dell'Ateneo, ai sensi del successivo art. 24-bis.

La deliberazione:

i) verifica la sussistenza, in capo al nuovo soggetto controllante l'ente promotore e sostenitore, dei requisiti di cui all'art. 24-bis, comma 2;

ii) è condizione necessaria per il riconoscimento statutario del nuovo ente promotore e per l'inoltro delle relative modifiche statutarie al MUR ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L. n. 168/1989;

iii) garantisce la continuità dei contratti del personale;

iv) assicura la continuità dei percorsi degli studenti iscritti.

x. ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

14.2 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi

la necessità.

Articolo 15. - Dipartimenti

15.1 - L'Ateneo è organizzato in dipartimenti cui è demandata la disciplina dell'attività didattica e di ricerca, che costituiscono la struttura di riferimento ai fini del conseguimento dei titoli accademici.

15.2 - Sono organi dei dipartimenti

il Direttore;

il consiglio di dipartimento;

il Consiglio di Corso di Laurea.

Articolo 16. - Direttore di Dipartimento

16.1 - Il Direttore è eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori universitari anche strutturati presso altri atenei, purché titolari di contratto di insegnamento, tra i professori di ruolo.

16.2 - La seduta per l'elezione del Direttore è presieduta dal docente con la maggiore anzianità di ruolo di prima fascia del dipartimento.

16.3 - Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

16.4 - Il Direttore rappresenta il dipartimento ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento dello stesso.

16.5 - Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto per un ulteriore triennio.

16.6 - Il Direttore convoca e presiede il Consiglio di dipartimento, vigila sulle attività didattiche e di ricerca, assume iniziative tese al miglior andamento del dipartimento ed organizza lo svolgimento dei relativi servizi e delle attività formative.

16.7 - Il Direttore partecipa al Senato Accademico.

Articolo 17. - Consiglio di Dipartimento

17.1 - Il Consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso altri atenei, purché titolari di contratto di insegnamento.

17.2 - Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di dipartimento sono stabilite dal regolamento di dipartimento, deliberato dal Consiglio.

17.3 - Sono compiti del Consiglio di dipartimento:

la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo del Dipartimento;

la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;

la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

la nomina dei tutor, con preliminare individuazione dei requisiti formali e sostanziali da possedersi, nonché la programmazione e organizzazione delle attività di tutorato, di cui all'art. 13 della legge n. 341/90.

Articolo 18. - Consiglio di Corso di Laurea

18.1. Il Consiglio di Corso di Laurea è composto da professori di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso altri atenei purché titolari di contratto di insegnamento, e titolari di contratto d'insegnamento afferenti allo stesso. Ne fanno parte, inoltre, un rappresentante dei tutor e un rappresentante degli studenti, entrambi designati secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.

18.2 - Presiede il Consiglio di Corso di Laurea un docente di ruolo, eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo.

18.3 - Al Consiglio di Corso di Laurea compete l'approvazione dei piani di studio o stati curriculari individuali rassegnati dagli studenti iscritti.

Articolo 19. - Direttore Generale

19.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di selezione del Direttore generale secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Il Direttore Generale dell'Ateneo è scelto, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio di Amministrazione tra persone dotate di esperienza manageriale.

Articolo 20. - Funzioni del Direttore Generale

20.1 - Il Direttore Generale è responsabile dell'esecuzione di tutte le attività di amministrazione, organizzazione e gestione dell'Ateneo.

20.2 - Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21. - Collegio dei Revisori

21.1 - Al Collegio dei Revisori dei conti è affidato il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo.

21.2 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti.

21.3 - Il Collegio è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.

21.4 - Il Collegio dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

21.5 - Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22. - Nucleo di Valutazione

22.1 - L'Ateneo adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

22.2 - L'Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione interno

l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

22.3 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica.

22.4 - Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Rettore su designazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica tre anni, rinnovabili.

22.5 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce con relazione annuale agli organi centrali di governo dell'Ateneo.

Articolo 23. - Presidio della Qualità

23.1 - L'Ateneo si dota di una struttura organizzativa di servizio a supporto del processo di certificazione di qualità della sede e dei corsi di studio, denominata Presidio della Qualità.

23.2 - Il Presidio della Qualità è costituito da un minimo di cinque docenti (interni ed esterni) di cui uno con funzioni di coordinatore designato dal Rettore, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed un segretario amministrativo collegato ad un ufficio di supporto agli organi di controllo.

23.3 - Il Presidio della Qualità assume un ruolo centrale nella promozione della cultura della qualità e nell'Assicurazione di qualità (AQ) di Ateneo, garantendo il rispetto dei requisiti di assicurazione della Qualità di cui alla normativa vigente.

23.4 - Ai fini della AQ dei corsi di studio, in particolare, organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato; regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio; valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti.

23.5 - Ai fini della AQ della ricerca dipartimentale, in particolare, verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

Articolo 24. - Rinvio

24.1 - Per quanto non riportato nel presente statuto si applica il decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e la legge n. 240/2010 nonché la normativa vigente.

~~24 bis.1 Il trasferimento della funzione di ente promotore a soggetti terzi è realizzato mediante procedura a evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.~~

~~24 bis.2 Il bando deve indicare: a) requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto acquirente (L. n. 243/1991; D.M. 17 aprile 2003); b) obblighi di continuità dell'attività didattica e di ricerca per almeno cinque anni; c) criteri di valutazione dell'offerta (prezzo e fattori qualitativi); d) garanzie fideiussorie a tutela di studenti e personale.~~

~~24 bis.3 Il trasferimento è condizionato sospensivamente: a) all'approvazione ministeriale delle modifiche statutarie conseguenti (art. 6, co. 9, L. n. 168/1989; artt. 7 e 8, D.M. 17 aprile 2003); b) alla conferma dell'accreditamento nella nuova compagine di controllo.~~

~~24 bis.4 In pendenza delle condizioni sospensive, gli organi dell'Ateneo continuano a operare nella composizione preesistente; il soggetto acquirente non può esercitare diritti di governance.~~

~~24 bis.5 Il prezzo di cessione è determinato sulla base di perizia di stima indipendente, comprensiva del valore della base studentesca, dei diritti di accreditamento, del patrimonio materiale e immateriale e delle proiezioni di flusso iscrizioni.~~

~~24 bis.6 Sono nulle le clausole convenzionali o statutarie che attribuiscono a soggetti terzi diritti di prelazione,~~

~~gradimento o voto sull'alienazione.~~

Art. 24 bis - Procedura di mutamento dell'ente promotore e sostenitore

24-bis.1 - Il mutamento dell'ente promotore e sostenitore dell'Ateneo si determina in conseguenza del trasferimento, a qualsiasi titolo, della partecipazione di controllo nella persona giuridica che esercita tale funzione. Detto trasferimento costituisce atto di esclusiva competenza del soggetto controllante pro tempore, secondo la disciplina ad esso applicabile e non richiede l'approvazione degli organi dell'Ateneo.

24-bis.2 - Il riconoscimento del nuovo ente promotore e sostenitore nello Statuto dell'Ateneo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica, della sussistenza, in capo al soggetto controllante subentrante, dei seguenti requisiti inderogabili:

a) natura giuridica compatibile con la funzione di promozione e sostegno di un ateneo non statale, ai sensi della L. n. 243/1991 e del D.M. 17 aprile 2003;

b) impegno formale alla continuità dell'attività didattica e di ricerca per un periodo non inferiore a cinque anni;

c) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard qualitativi minimi dell'Ateneo;

d) assenza di condanne penali definitive o di procedure

concorsuali in capo ai soggetti che assumono il controllo dell'ente promotore.

24-bis.3 - Il Consiglio di Amministrazione delibera, contestualmente alla verifica di cui al comma 24-bis.2, le modifiche statutarie conseguenti al mutamento dell'ente promotore, da sottoporre al MUR per l'approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L. n. 168/1989 e degli artt. 7 e 8 del D.M. 17 aprile 2003.

24-bis.4 - Fino all'entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dal MUR, gli organi dell'Ateneo continuano a operare nella composizione preesistente. Il rappresentante legale dell'ente promotore pro tempore mantiene le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al perfezionamento del riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-bis.5 - Sono nulle le clausole convenzionali o statutarie che attribuiscono a soggetti terzi, diversi dal soggetto controllante l'ente promotore pro tempore, diritti di prelazione, gradimento o veto sul mutamento di tale controllo.

24-bis.6 - Il presente articolo disciplina esclusivamente il procedimento di riconoscimento statutario del nuovo ente promotore e sostenitore in capo all'Ateneo. Esso non incide, né può incidere, sulla libertà del soggetto controllante di disporre della propria partecipazione, la quale resta regolata dalla disciplina ad esso applicabile in qualità di titolare della partecipazione medesima.

~~24 ter.1 Le modifiche agli artt. 8, 9 e 13.1 producono effetti dalla data di perfezionamento del trasferimento e del positivo avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 24 bis.3.~~

~~24 ter.2 In pendenza del trasferimento, gli organi dell'Ateneo continuano a operare nella composizione prevista dal testo degli artt. 8, 9 e 13.1 anteriore alla presente modifica. Il Presidente della Fondazione Università «Gabriele d'Annunzio» rimane Presidente del CdA e rappresentante legale dell'Ateneo, con pieni poteri, fino al perfezionamento del trasferimento.~~

~~24 ter.3 Le modifiche agli artt. 1.3, 2.3, 5.4, 6, 14.1 lett. w) e 24 bis producono effetti immediati dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 6, comma 9, L. n. 168/1989.~~

~~24 ter.4 Dalla data di entrata in vigore è fatto divieto di adottare atti convenzionali o deliberazioni che introducano clausole di change of control in contrasto con l'art. 5.4.~~

Articolo 24-ter - Disposizioni transitorie

24-ter.1 - Le modifiche agli artt. 8.1 e 13.1 producono effetti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dal MUR ai sensi dell'art. 24-bis.3, successivamente al riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-ter.2 - In pendenza di detto riconoscimento, gli organi dell'Ateneo continuano a operare nella composizione prevista dagli artt. 8.1 e 13.1 nel testo anteriore alle presenti

modifiche. Il Presidente della Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio" - ovvero, a seguito della trasformazione di quest'ultima in società di capitali, il rappresentante legale della società risultante dalla trasformazione - rimane Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale dell'Ateneo, con pieni poteri, fino al perfezionamento del riconoscimento del nuovo ente promotore.

24-ter.3 - Le modifiche agli artt. 1.3, 2.3, 5.4, 6, 14.1 lett. w) e 24-bis producono effetti immediati dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L. n. 168/1989.

24-ter.4 - Dalla data di entrata in vigore è fatto divieto di adottare atti convenzionali o deliberazioni che introducano clausole di change of control in contrasto con l'art. 5.4.

STATUTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TELEMATICA

"LEONARDO DA VINCI"

Articolo 1. - Istituzione

1.1 - È istituita, ai sensi del decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Università telematica «Leonardo da Vinci», di seguito denominata Ateneo, con sede legale in Torrevecchia Teatina (Chieti), piazza San Rocco, n. 2.

1.2 - L'Ateneo è promosso e sostenuto dalla Fondazione Università «Gabriele d'Annunzio».

1.3 L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma personalità giuridica.

La funzione di ente promotore e sostenitore è connessa al controllo, diretto o indiretto, sulla persona giuridica che la esercita.

Il mutamento del soggetto controllante l'ente promotore e sostenitore non costituisce, di per sé, atto di disposizione di competenza degli organi dell'Ateneo, ma comporta, quale effetto organizzativo conseguente, l'attivazione della procedura di verifica dell'idoneità del nuovo ente promotore, secondo quanto previsto dal successivo art. 24-bis, nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:

a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche statutarie (art. 6, co. 9, L. n 168/1989; artt. 7 e 8, D.M. 17 aprile 2003);

	b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard	
	qualitativi minimi;	
	c) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità	
	istituzionali.	
	Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione	
	delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e	
	scientifica dell'Ateneo.	
	Articolo 2. - Personalità giuridica	
	2.1 - L'Ateneo ha personalità giuridica ed è ente senza scopo	
	di lucro. Il presente statuto si configura come l'espressione	
	fondamentale del suo ordinamento autonomo, secondo i principi	
	dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti e modalità	
	stabiliti dalle leggi dello Stato.	
	2.2 - Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in	
	Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via	
	accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo,	
	attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di	
	relazioni nazionali ed internazionali.	
	2.3 - Le finalità istituzionali sono proprie dell'Ateneo in	
	quanto persona giuridica autonoma e permangono immutate in caso	
	di mutamento dell'ente promotore.	
	La natura non lucrativa dell'Ateneo (comma 2.1) riguarda	
	l'attività istituzionale dell'Ateneo medesimo e non è di per sé	
	incompatibile con la natura commerciale del soggetto che ne	
	detiene la partecipazione di controllo (Cons. Stato, parere n.	

1433/2019).

Articolo 3. - Autonomie

3.1 - L'Ateneo ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa e patrimoniale disciplinata da appositi regolamenti approvati dagli organi accademici competenti.

Articolo 4. - Fini istituzionali

4.1 - L'Ateneo ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di corsi universitari a distanza, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni, nonché il rilascio dei titoli accademici ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto interministeriale del 17 aprile 2003.

4.2 - L'Ateneo svolge e promuove attività di ricerca, sostenendone lo sviluppo.

4.3 - L'Ateneo svolge e promuove attività inerenti alla «Terza missione» anche connettendosi, mediante appositi strumenti convenzionali, con realtà produttive e di ricerca del proprio territorio.

Articolo 5. - Perseguimento delle finalità

5.1 - Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, l'Ateneo può:

a. accedere a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

b. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8,

	comma 2, del decreto ministeriale 17 aprile 2003;	
	c. amministrare e gestire i beni di cui ha la proprietà, il	
	possesso o la detenzione nonché le strutture ed infrastrutture	
	universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua	
	gestione con atto convenzionale;	
	d. sostenere lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo	
	tecnologico, formazione e alta formazione, anche in cooperazione	
	con università italiane e università straniere nonché	
	partecipare a consorzi, associazioni e fondazioni, che	
	condividano le medesime finalità.	
	5.2 - L'Ateneo cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli	
	degli ordinamenti didattici previsti dalla legge. Opera,	
	inoltre, nel campo della formazione superiore anche attraverso	
	corsi di perfezionamento e di aggiornamento.	
	5.3 - L'Ateneo conferisce i seguenti titoli:	
	5.4 - Le convenzioni, i contratti e gli accordi stipulati ai	
	sensi del comma 5.1, lett. b), non possono contenere clausole	
	che attribuiscono alle controparti diritti di prelazione,	
	gradimento o veto in relazione al mutamento dell'ente promotore.	
	Eventuali clausole in tal senso già presenti sono nulle.	
	Le convenzioni in essere alla data del trasferimento si	
	intendono prorogate fino alla loro scadenza naturale, salvo	
	recesso del nuovo ente promotore con preavviso di 180 giorni,	
	senza obblighi risarcitori.	
	Articolo 6. - Patrimonio e mezzi finanziari	

	6.1 - L'Ateneo utilizza per le sue attività istituzionali i beni	
	di proprietà nonché quelli messi a disposizione, anche a titolo	
	oneroso, dall'ente promotore e sostenitore pro tempore o da	
	altri soggetti pubblici o privati, nelle modalità stabilite	
	attraverso appositi atti convenzionali.	
	6.2 - Al mantenimento dell'Ateneo sono destinati: a) i proventi	
	delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli	
	studenti; b) i proventi delle attività istituzionali, di ricerca	
	e di Terza missione; c) i contributi dell'ente promotore pro	
	tempore; d) i fondi pubblici e privati, nazionali e	
	internazionali; e) i beni e i fondi conferiti a qualsiasi	
	titolo.	
	6.3 - Allo sviluppo dell'Ateneo possono concorrere soggetti	
	pubblici e privati interessati a sostenere le finalità	
	istituzionali, indipendentemente dall'identità dell'ente	
	promotore.	
	6.4 - Il patrimonio è vincolato alle finalità istituzionali e	
	non può essere distratto, neppure in occasione di mutamenti	
	della compagine di controllo. Le risorse destinate alla	
	didattica e alla ricerca devono rispettare gli standard di	
	accreditamento ministeriale.	
	Articolo 7. - Organi di Ateneo	
	7.1 - Sono organi di governo dell'Ateneo:	
	il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	il Rettore;	

	il Senato Accademico;	
	il Consiglio di Amministrazione.	
	7.2 - È organo di gestione:	
	il Direttore Generale.	
	7.3 - Sono organi di controllo e di valutazione	
	il Collegio dei Revisori;	
	il Nucleo di Valutazione.	
	Articolo 8. - Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	8.1 - Il Presidente del consiglio di amministrazione è il	
	rappresentante legale dell'ente promotore e sostenitore pro	
	tempore, ovvero un soggetto da questi delegato con procura	
	speciale, munito dei requisiti di moralità e professionalità	
	previsti dalla normativa vigente.	
	8.2 - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ateneo,	
	sovrintende a tutte le attività, esercita funzione di	
	iniziativa, di coordinamento e di attuazione, convoca e presiede	
	le riunioni del consiglio di amministra- zione e ne redige i	
	punti all'ordine del giorno.	
	Articolo 9. - Funzioni del Presidente	
	9.1 - Il Presidente promuove la collaborazione con gli enti	
	locali, nazionali ed internazionali e con altre istituzioni	
	pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Ateneo.	
	9.2 - Il Presidente provvede a garantire l'adempimento delle	
	finalità statutarie e la continuità dell'offerta formativa nel	
	rispetto degli standard di qualità previsti dall'accreditamento	

		ministeriale.	
	9.3 - Il Presidente assicura i rapporti tra l'Ateneo e l'ente		
	promotore e sostenitore pro tempore, nonché con le istituzioni		
	pubbliche competenti, ivi compreso il MUR, nel rispetto		
	dell'autonomia accademica e scientifica dell'Ateneo garantita		
	dall'art. 33 Cost.		
	Articolo 10. - Rettore		
	10.1 - Il Rettore, proposto dal Presidente, è nominato dal		
	Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, con il favore di		
	almeno due terzi degli aventi diritto al voto, tra personalità		
	rilevanti del mondo accademico, scientifico o culturale		
	nazionale ed internazionale.		
	10.2 - Il Rettore dura in carica un triennio e può essere		
	riconfermato una sola volta.		
	10.3 - Il Rettore, in caso di impedimento o assenza, è sostituito		
	dal pro Rettore o in assenza di quest'ultimo dal professore più		
	anziano nel ruolo componente del Senato Accademico.		
	Articolo 11. - Funzioni del Rettore		
	11.1 - Il Rettore:		
	rappresenta l'Ateneo nelle manifestazioni accademiche e		
	culturali e nel conferimento dei titoli accademici;		
	vigila, coadiuvato dal Presidente, sull'espletamento		
	dell'attività didattica e scientifica;		
	convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il		
	coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;		

	formula proposte sentito il Presidente e riferisce al Senato	
	Accademico e al Consiglio di Amministrazione sull'attività	
	didattica e scientifica dell'Ateneo;	
	esercita l'attività disciplinare del corpo docente per sanzioni	
	non superiori alla censura e sugli studenti;	
	propone, sentito il Presidente, la costituzione di commissioni	
	e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali.	
	11.2 - Il Rettore conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti.	
	Articolo 12. - Senato Accademico	
	12.1 - Il Senato Accademico è costituito:	
	dal Rettore che lo presiede;	
	da tutti i coordinatori dei corsi di laurea e dai direttori di	
	Dipartimento;	
	da un rappresentante degli studenti;	
	da un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato e a	
	tempo determinato.	
	I membri del Senato Accademico durano in carica tre anni e la	
	loro permanenza in Senato non può superare in nessun caso i sei	
	anni consecutivi.	
	12.2 - Al Senato Accademico partecipa il Direttore Generale o	
	suo delegato, con voto consultivo; può partecipare, senza	
	diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	su richiesta del Senato Accademico.	
	12.3 - In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato	
	Accademico è presieduto e convocato dal professore con la	

	maggiore anzianità di ruolo.	
	12.4 - Il Senato Accademico esercita tutte le competenze	
	relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività	
	didattico-formative e di ricerca svolte nell'Ateneo e delibera	
	in merito alle seguenti materie:	
	regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale	
	regolamento di Ateneo in tema di ricerca, didattica e attività	
	autogestite dagli studenti, compresi i regolamenti elaborati	
	dalle strutture didattiche e di ricerca;	
	manifesto annuale degli studi;	
	criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed	
	internazionali di cooperazione;	
	attivazione di convenzioni con università italiane e straniere	
	per attività didattiche e scientifiche.	
	12.5 - Il Senato Accademico ha competenza propositiva nei	
	confronti del Consiglio di Amministrazione in merito a:	
	attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio	
	a distanza;	
	redazione del programma triennale di reclutamento del personale	
	docente, ricercatore, e del personale amministrativo e tecnico-	
	scientifico e dei criteri di attribuzione dei posti;	
	copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori	
	universitari, nonché in materia di supplenze, affidamenti e	
	contratti di insegnamento;	
	criteri per la distribuzione delle risorse materiali e	

	finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;	
	programmi di sviluppo dell'Ateneo.	
	12.6 - Al Senato Accademico compete inoltre:	
	verificare annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo di	
	Valutazione, i risultati delle attività di didattica e di	
	ricerca, svolte nell'Ateneo e l'impiego delle relative risorse;	
	proporre al Ministro la richiesta di conferimento delle lauree	
	ad honorem ai sensi della vigente normativa.	
	Articolo 13. - Consiglio di Amministrazione	
	13.1 - Il consiglio di amministrazione è composto:	
	a. dal Presidente del consiglio di amministrazione, di cui	
	all'art. 8.1, che lo presiede;	
	b. dal rettore;	
	c. da due componenti designati dall'ente promotore e sostenitore	
	pro tempore, di cui almeno uno con qualificazione accademica,	
	scientifica o professionale coerente con la missione	
	istituzionale dell'Ateneo;	
	d. da due componenti scelti dall'ente promotore e sostenitore	
	pro tempore tra esperti in materia di gestione universitaria,	
	diritto dell'istruzione, economia o settori affini;	
	e. da un rappresentante del MUR.	
	Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in	
	carica tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio.	
	13.2 - Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da	
	Partecipanti Istituzionali che contribuiscono, con mezzi e	

	risorse ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di	
	Amministrazione, alla realizzazione delle finalità dell'Ateneo,	
	per numero complessivo non superiore a tre.	
	13.3 - Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte	
	a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale	
	il voto espresso dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della	
	maggioranza dei componenti in carica. In ogni caso, le delibere	
	del Consiglio relative dello statuto sono approvate a	
	maggioranza assoluta dei componenti.	
	Articolo 14. - Funzioni del Consiglio di Amministrazione	
	14.1 - Il Consiglio di Amministrazione programma e coordina le	
	attività dell'Ateneo e, in particolare, delibera in merito a:	
	a. nomina del Rettore;	
	b. approvazione del bilancio di previsione e del bilancio	
	consuntivo dell'Ateneo;	
	c. adozione della Carta dei servizi;	
	d. adozione dello schema di contratto da stipulare con ciascuno	
	studente al momento dell'iscrizione;	
	e. ammontare dei contributi annuali da versarsi da parte degli	
	studenti;	
	f. stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la	
	costituzione o adesione a consorzi o fondazioni;	
	g. promozione di iniziative in materia di innovazione	
	tecnologica;	

	h. affidamento, su proposta del Senato Accademico,	
	dell'insegnamento delle discipline di studio, anche mediante	
	contratto di diritto privato;	
	i. determinazione, su proposta del Senato Accademico,	
	dell'organico del personale docente e ricercatore, da coprirsi	
	mediante procedure concorsuali ex lege;	
	j. redazione della pianta organica dell'ente e ricorso alla	
	copertura dell'organico, anche sulla base del piano di	
	reclutamento triennale proposto dal Senato Accademico, mediante	
	chiamate di professori di ruolo e ricercatori secondo la	
	normativa vigente;	
	k. affidamento di incarichi di collaborazione professionale	
	tecnico-amministrativa;	
	l. affidamento di incarichi per attività di tutorato;	
	m. attivazione dei corsi di studio, nel rispetto della procedura	
	prevista dalla normativa vigente;	
	n. modifiche dello statuto, sentito il Senato Accademico;	
	o. assunzione del personale non docente anche con qualifica	
	dirigenziale;	
	p. ammontare delle indennità di carica e dei gettoni di presenza	
	per tutti gli incarichi e le funzioni istituzionali, sentito il	
	Collegio dei Revisori;	
	q. approvazione o soppressione di corsi di studio, sentito il	
	Sena- to accademico e sentite le relative strutture didattiche;	
	r. nomina dei membri del Nucleo di Valutazione e del Presidio	

		della Qualità dell'Ateneo;	
	s. approvazione del regolamento per l'amministrazione, la		
	finanza e la contabilità dell'Ateneo secondo le leggi vigenti;		
	t. attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di		
	sedi all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti;		
	u. nomina del Prorettore;		
	w. approvazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei		
	componenti in carica, delle modifiche statutarie conseguenti al		
	mutamento dell'ente promotore e sostenitore dell'Ateneo, ai		
	sensi del successivo art. 24-bis.		
	La deliberazione:		
	i) verifica la sussistenza, in capo al nuovo soggetto		
	controllante l'ente promotore e sostenitore, dei requisiti di		
	cui all'art. 24-bis, comma 2;		
	ii) è condizione necessaria per il riconoscimento statutario		
	del nuovo ente promotore e per l'inoltro delle relative		
	modifiche statutarie al MUR ai sensi dell'art. 6, comma 9, della		
	L. n. 168/1989;		
	iii) garantisce la continuità dei contratti del personale;		
	iv) assicura la continuità dei percorsi degli studenti iscritti.		
	x. ogni altra materia di ordinaria e straordinaria		
	amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi		
	previsti dal presente statuto.		
	14.2 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due		
	volte all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi		

la necessità.

Articolo 15. - Dipartimenti

15.1 - L'Ateneo è organizzato in dipartimenti cui è demandata la disciplina dell'attività didattica e di ricerca, che costituiscono la struttura di riferimento ai fini del conseguimento dei titoli accademici.

15.2 - Sono organi dei dipartimenti

il Direttore;

il consiglio di dipartimento;

il Consiglio di Corso di Laurea.

Articolo 16. - Direttore di Dipartimento

16.1 - Il Direttore è eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori universitari anche strutturati presso altri atenei, purché titolari di contratto di insegnamento, tra i professori di ruolo.

16.2 - La seduta per l'elezione del Direttore è presieduta dal docente con la maggiore anzianità di ruolo di prima fascia del dipartimento.

16.3 - Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

16.4 - Il Direttore rappresenta il dipartimento ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento dello stesso.

16.5 - Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto per un ulteriore triennio.

	16.6 - Il Direttore convoca e presiede il Consiglio di	
	dipartimento, vigila sulle attività didattiche e di ricerca,	
	assume iniziative tese al miglior andamento del dipartimento ed	
	organizza lo svolgimento dei relativi servizi e delle attività	
	formative.	
	16.7 - Il Direttore partecipa al Senato Accademico.	
	Articolo 17. - Consiglio di Dipartimento	
	17.1 - Il Consiglio di dipartimento è composto dai professori	
	di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso	
	altri atenei, purché titolari di contratto di insegnamento.	
	17.2 - Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di	
	dipartimento sono stabilite dal regolamento di dipartimento,	
	deliberato dal Consiglio.	
	17.3 - Sono compiti del Consiglio di dipartimento:	
	la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo	
	del Dipartimento;	
	la programmazione e l'organizzazione delle attività didatti-	
	che, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione e del Senato Accademico;	
	la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di	
	ammissione ai corsi di studio;	
	la nomina dei tutor, con preliminare individuazione dei	
	requisiti formali e sostanziali da possedersi, nonché la	
	programmazione e organizzazione delle attività di tutorato, di	
	cui all'art. 13 della legge n. 341/90.	

	Articolo 18. - Consiglio di Corso di Laurea	
	18.1. Il Consiglio di Corso di Laurea è composto da professori	
	di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso	
	altri atenei purché titolari di contratto di insegnamento, e	
	titolari di contratto d'insegnamento afferenti allo stesso. Ne	
	fanno parte, inoltre, un rappresentante dei tutor e un	
	rappresentante degli studenti, entrambi designati secondo	
	modalità e termini stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.	
	18.2 - Presiede il Consiglio di Corso di Laurea un docente di	
	ruolo, eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con	
	le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo.	
	18.3 - Al Consiglio di Corso di Laurea compete l'approvazione	
	dei piani di studio o stati curriculari individuali rassegnati	
	dagli studenti iscritti.	
	Articolo 19. - Direttore Generale	
	19.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di	
	selezione del Direttore generale secondo quanto previsto dalla	
	normativa vigente	
	Il Direttore Generale dell'Ateneo è scelto, su proposta del	
	Presidente, con delibera del Consiglio di Amministrazione tra	
	persone dotate di esperienza manageriale.	
	Articolo 20. - Funzioni del Direttore Generale	
	20.1 - Il Direttore Generale è responsabile dell'esecuzione di	
	tutte le attività di amministrazione, organizzazione e gestione	
	dell'Ateneo.	

	20.2 - Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle	
	riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Articolo 21. - Collegio dei Revisori	
	21.1 - Al Collegio dei Revisori dei conti è affidato il controllo	
	della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo.	
	21.2 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre	
	membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due	
	supplenti.	
	21.3 - Il Collegio è composto da tre membri scelti tra gli	
	iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.	
	21.4 - Il Collegio dura in carica tre anni e comunque fino	
	all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato può essere	
	rinnovato una sola volta.	
	21.5 - Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite	
	nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la	
	contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 22. - Nucleo di Valutazione	
	22.1 - L'Ateneo adotta un sistema di valutazione interna della	
	gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca	
	e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le	
	funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione	
	interno composto da un numero di membri determinato entro i	
	limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.	
	22.2 - L'Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione interno	

	l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e	
	alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione	
	degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.	
	22.3 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di	
	verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei	
	rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività	
	della ricerca e della didattica.	
	22.4 - Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due	
	nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione	
	anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal	
	Rettore su designazione del Consiglio di Amministrazione, che	
	individua anche il Presidente. Durano in carica tre anni,	
	rinnovabili.	
	22.5 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce con	
	relazione annuale agli organi centrali di governo dell'Ateneo.	
	Articolo 23. - Presidio della Qualità	
	23.1 - L'Ateneo si dota di una struttura organizzativa di	
	servizio a supporto del processo di certificazione di qualità	
	della sede e dei corsi di studio, denominata Presidio della	
	Qualità.	
	23.2 - Il Presidio della Qualità è costituito da un minimo di	
	cinque docenti (interni ed esterni) di cui uno con funzioni di	
	coordinatore designato dal Rettore, sentito il Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed un segretario amministrativo	
	collegato ad un ufficio di supporto agli organi di controllo.	

	23.3 - Il Presidio della Qualità assume un ruolo centrale nella	
	promo- zione della cultura della qualità e nell'Assicurazione	
	di qualità (AQ) di Ateneo, garantendo il rispetto dei requisiti	
	di assicurazione della Qualità di cui alla normativa vigente.	
	23.4 - Ai fini della AQ dei corsi di studio, in particolare,	
	organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni	
	contenute nella SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo;	
	sovrintende al regolare svolgi- mento delle procedure di AQ per	
	le attività didattiche in conformità a quanto programmato e	
	dichiarato; regola e verifica le attività periodiche di riesame	
	dei corsi di studio; valuta l'efficacia degli interventi di	
	miglioramento e le loro effettive conseguenze; assicura il	
	corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione	
	e le commissioni pari- tetiche docenti-studenti.	
	23.5 - Ai fini della AQ della ricerca dipartimentale, in	
	particolare, verifica il continuo aggiornamento delle	
	informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento;	
	sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per	
	le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e	
	dichiarato; assicura il corretto flusso informativo da e verso	
	il Nucleo di Valutazione.	
	Articolo 24. - Rinvio	
	24.1 - Per quanto non riportato nel presente statuto si applica	
	il decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e la legge n.	
	240/2010 nonché la normativa vigente.	

	Art. 24 bis - Procedura di mutamento dell'ente promotore e	
	sostenitore	
	24-bis.1 - Il mutamento dell'ente promotore e sostenitore	
	dell'Ateneo si determina in conseguenza del trasferimento, a	
	qualsiasi titolo, della partecipazione di controllo nella	
	persona giuridica che esercita tale funzione. Detto	
	trasferimento costituisce atto di esclusiva competenza del	
	soggetto controllante pro tempore, secondo la disciplina ad esso	
	applicabile e non richiede l'approvazione degli organi	
	dell'Ateneo.	
	24-bis.2 - Il riconoscimento del nuovo ente promotore e	
	sostenitore nello Statuto dell'Ateneo è subordinato alla	
	verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, con il voto	
	favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica, della	
	sussistenza, in capo al soggetto controllante subentrante, dei	
	seguenti requisiti inderogabili:	
	a) natura giuridica compatibile con la funzione di promozione e	
	sostegno di un ateneo non statale, ai sensi della L. n. 243/1991	
	e del D.M. 17 aprile 2003;	
	b) impegno formale alla continuità dell'attività didattica e di	
	ricerca per un periodo non inferiore a cinque anni;	
	c) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard	
	qualitativi minimi dell'Ateneo;	
	d) assenza di condanne penali definitive o di procedure	
	concorsuali in capo ai soggetti che assumono il controllo	

	dell'ente promotore.	
	24-bis.3 - Il Consiglio di Amministrazione delibera,	
	contestualmente alla verifica di cui al comma 24-bis.2, le	
	modifiche statutarie conseguenti al mutamento dell'ente	
	promotore, da sottoporre al MUR per l'approvazione ai sensi	
	dell'art. 6, comma 9, della L. n. 168/1989 e degli artt. 7 e 8	
	del D.M. 17 aprile 2003.	
	24-bis.4 - Fino all'entrata in vigore delle modifiche statutarie	
	approvate dal MUR, gli organi dell'Ateneo continuano a operare	
	nella composizione preesistente. Il rappresentante legale	
	dell'ente promotore pro tempore mantiene le funzioni di	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al	
	perfezionamento del riconoscimento del nuovo ente promotore.	
	24-bis.5 -Sono nulle le clausole convenzionali o statutarie che	
	attribuiscano a soggetti terzi, diversi dal soggetto	
	controllante l'ente promotore pro tempore, diritti di	
	prelazione, gradimento o veto sul mutamento di tale controllo.	
	24-bis.6 - Il presente articolo disciplina esclusivamente il	
	procedimento di riconoscimento statutorio del nuovo ente	
	promotore e sostenitore in capo all'Ateneo. Esso non incide, né	
	può incidere, sulla libertà del soggetto controllante di	
	disporre della propria partecipazione, la quale resta regolata	
	dalla disciplina ad esso applicabile in qualità di titolare	
	della partecipazione medesima.	
	Articolo 24-ter - Disposizioni transitorie	

[illegible]